

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) . . . . .	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . .	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) . . . . .	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) . . . . .	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	24
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	52
DIFESA (IV) . . . . .	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	81
FINANZE (VI) . . . . .	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

---

---

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	<i>Pag.</i>	103
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	114
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	134
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	143
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	203
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO .....	»	207
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	208

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
---	---

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.35 alle 14.15, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6

*Mercoledì 15 novembre 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 15.10.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, comunica che la Presidente della Camera, il 9 novembre scorso, gli ha sottoposto una lettera dell'onorevole Fabio Rampelli, chiedendo di farle conoscere le valutazioni che la Giunta riterrà di esprimere al riguardo.

Ricorda come della stessa lettera, in quanto trasmessa anche al Presidente della Giunta delle autorizzazioni, egli abbia fatto cenno nella seduta dell'8 novembre scorso.

Fa presente come l'onorevole Rampelli, nelle parti salienti della sua lettera, renda noto che: « *Il 31 ottobre scorso, alle cinque del mattino, la Polizia di Roma Capitale ha apposto i sigilli ai locali siti in via Terme di Traiano, 15/a, di proprietà di Roma Capitale, in esecuzione di una Determinazione dirigenziale del 4.2.2016 di "Riacquisizione forzata" dell'immobile occupato da "Fratelli d'Italia" – Alleanza nazionale Roma e Lazio* ». Tale azione di recupero forzoso era successivamente stata "sospesa" in ossequio a un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea Capitolina il 9 maggio 2017 e recepito con Memoria della Giunta Capitolina del 9

giugno 2017. Nelle more, "Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale Roma e Lazio" ha intrapreso tutte le azioni utili a risolvere il contenzioso in essere: ha sanato le morosità pregresse, ha intavolato con il Dipartimento competente una discussione tesa a rideterminare un nuovo canone adeguato ai fini del rinnovo della concessione scaduta, ha aderito al "Tavolo di coordinamento Patrimonio" istituito con la Memoria sopra richiamata dall'Amministrazione. Senza ricevere alcuna risposta o preavviso, nel pieno di una campagna elettorale in corso, sono scattati i sigilli, in violazione delle stesse decisioni della Giunta Capitolina che ne aveva sospeso l'esecuzione ».

L'onorevole Rampelli precisa inoltre quanto segue: « (...) In tali locali sono ubicati i miei uffici dedicati al rapporto con gli elettori del collegio, sono iscritto al circolo territoriale del mio partito lì collocato. (...) Nessuna notizia mi era stata fornita in merito alla possibilità di una simile azione, che era stata al contrario esclusa dall'intervenuta "sospensione" e dalla trattativa in corso ».

L'istante nel ritenere che tale azione, oltre a violare quanto deliberato dalle autorità locali, violi anche prerogative parlamentari e costituzionali, ribadisce che: « (...) non risultano morosità pregresse che giustificano un provvedimento di recupero forzoso, (...) inoltre è in corso una contrattazione con Roma Capitale per determinare il nuovo canone (alla quale da oltre sei

mesi l'Amministrazione non risponde) (...) nella denegata ipotesi in cui vi fossero pendenze di qualunque tipo, non avrei comunque potuto provvedere personalmente perché ho solo un comodato d'uso gratuito con FdI-An Roma e Lazio e non sono titolare di alcun rapporto con l'amministrazione capitolina. Parte importante delle mie carte sono in quei locali e ho immediato bisogno di proseguire il mio lavoro interrotto senza preavviso con danno d'immagine e operatività ».

Evidenzia, quindi, come compito della Giunta, che è chiamata dalla Presidente dalla Camera a svolgere un ruolo meramente consultivo, sia quello di valutare se, nelle vicende descritte, emerga eventualmente una violazione di prerogative parlamentari.

Nella qualità di relatore ritiene che, dall'esame dei fatti, per come descritti dall'onorevole Rampelli, la Giunta debba svolgere un accurato esame per verificare, in primo luogo, se al caso di specie fosse applicabile l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Tale norma, infatti, precisa che una serie di atti (fra i quali, a titolo esemplificativo, le perquisizioni domiciliari ed i sequestri di corrispondenza) non possono essere eseguiti dalla « autorità competente », nei confronti dei membri del Parlamento, senza previa autorizzazione della Camera cui il soggetto appartiene.

La lettera dell'onorevole Rampelli, sulla cui veridicità egli non ha motivo di dubitare, è tuttavia priva di allegazioni e riscontri documentali che consentano alla Giunta di effettuare le valutazioni richieste con il dovuto grado di approfondimento.

Di tal che non appare possibile, allo stato degli atti, riscontrare adeguatamente le dichiarazioni dell'istante e, segnatamente, ricostruire la genesi, gli sviluppi e l'epilogo del procedimento amministrativo cui l'istante fa riferimento, né le concrete modalità di esecuzione del provvedimento finale. Non si dispone, in particolare, del provvedimento contenente l'ordine di apposizione dei sigilli e del verbale nel quale verosimilmente dovrebbero essere descritte le relative operazioni di esecuzione.

Ciò premesso, a suo avviso, non disponendo di elementi documentali ulteriori rispetto alla citata lettera, la Giunta non si trova nelle condizioni di potere esprimere valutazioni in merito alla questione prospettata.

Chiede, quindi, ai colleghi di esprimersi sul punto.

Vittorio FERRARESI (M5S) condivide le valutazioni del Presidente in ordine alla necessità di acquisire documentazione, anche da Roma Capitale, al fine di potere esprimere valutazioni puntuali e compiute sulla questione prospettata. Ritiene, infatti, che vi siano molti aspetti della vicenda che necessitano di attento approfondimento, ivi comprese l'effettiva titolarità di diritti di godimento sull'immobile da parte di Fratelli d'Italia e, di conseguenza, la legittimazione dell'onorevole Rampelli alla detenzione di una porzione di quell'immobile.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come, per quanto chiara appaia la formulazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, la Giunta non disponga di elementi che consentano di verificare l'effettiva riconducibilità della fattispecie descritta dall'onorevole Rampelli alla norma in questione. Concorda quindi sulla necessità di acquisire preliminarmente elementi informativi e documentali, da Roma Capitale e dall'interessato, affinché la Giunta possa svolgere un'analisi accurata di quanto accaduto ed esprimere, quindi, le proprie valutazioni. Data la natura consultiva dell'esame in corso, ritiene altresì necessario che vi sia la previa autorizzazione o, quantomeno, il nulla osta della Presidente della Camera, allo svolgimento delle predette attività istruttorie da parte della Giunta.

Precisa, infine, di ritenere rilevante che la Giunta verifichi anche se fosse conosciuta o conoscibile la circostanza che l'immobile in questione fosse sede di un partito politico o, comunque, domicilio di un parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, sottolinea come l'unità immobiliare

in questione sia storicamente e, quindi, notoriamente una sede di forze politiche.

Preso atto di quanto emerso dal dibattito, propone di informare la Presidente della Camera sulle valutazioni espresse in via preliminare dalla Giunta nella seduta odierna, chiedendo contestualmente che, ove nulla osti da parte della Presidente medesima, la Giunta possa richiedere ai soggetti coinvolti di fornire gli opportuni elementi documentali ed informativi, al fine di poter compiere un esame approfondito della questione.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	7
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	10

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione**

**delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.**

**Atto n. 451.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno depositato una proposta di parere. Ricorda altresì che, nella medesima seduta, è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle, a prima firma della deputata Basilio.

Antonino MOSCATT (PD), relatore per la IV Commissione, riferisce di aver riflet-

tuto, insieme al relatore per la Commissione Affari costituzionali, sull'opportunità di modificare la proposta di parere, eliminando l'osservazione riferita alla struttura di coordinamento dalla quale far dipendere funzionalmente i direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) e facendo un cenno a questa possibile soluzione semplicemente nelle premesse. Presenta, quindi, una nuova proposta di parere, riformulata in tal senso (*vedi allegato*).

Tatiana BASILIO (M5S) esprime disappunto per il fatto che nella seduta odierna, dedicata all'espressione del parere, non è presente anche un rappresentante del dicastero della Difesa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel replicare alla deputata Basilio, osserva che le considerazioni da lei svolte sono di carattere politico, in quanto, sul piano procedurale, la presenza del Governo è pienamente assicurata dal Sottosegretario per l'interno.

Massimiliano BERNINI (M5S) ribadisce la contrarietà del suo gruppo alla riforma operata dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e conferma tale contrarietà anche rispetto allo schema di decreto correttivo in esame, il quale apporta modifiche che non mutano in niente l'impostazione alla base della riforma. In particolare, giudica negativamente la limitazione dei diritti dei lavoratori risultante dal transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e, soprattutto, la militarizzazione di personale civile che svolgeva funzioni tecnico-amministrative.

Ritiene che la nuova proposta di parere presentata dai relatori non fornisca indicazioni tali da mutare significativamente il provvedimento e la riforma operata dal decreto n. 177, anche se giudica con favore il passo indietro dei relatori sulla questione dei direttori delle operazioni di spegnimento incendi.

Infine, osserva che la proposta di parere dei relatori ha tenuto conto solo in

modo assai affievolito dei rilievi deliberati dalla Commissione Agricoltura e, per tali ragioni, preannuncia il voto contrario su di essa.

Donatella DURANTI (MDP) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere dei relatori anche da parte del suo gruppo, richiamando le ragioni che hanno spinto la sua parte politica, a suo tempo, a votare contro lo schema di decreto che ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Evidenzia come le principali criticità emerse in attuazione di quel provvedimento non siano affatto risolte dallo schema di decreto correttivo in esame. In particolare, fa presente che, delle quasi 4.000 unità di personale in precedenza addetto alle operazioni di spegnimento degli incendi, soltanto 361 sono state assegnate al Corpo dei vigili del fuoco.

Inoltre, non comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a destinare alla lotta contro gli incendi boschivi così poche risorse umane e mezzi, né perché i relatori abbiano inserito nella loro proposta di parere un'osservazione volta a fare acquisire al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri gli stessi diritti del personale militare, quando ancora la Corte costituzionale non si è pronunciata sulla legittimità della perdita dei diritti sindacali del personale del Corpo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) sottolinea come la riforma operata dal Governo abbia affrontato con coraggio e determinazione un problema assai complesso. Ne è testimonianza lo schema di decreto correttivo in esame, che porta a compimento la riforma stessa, completandone tutti gli aspetti, senza bisogno di rimetterne in discussione i fondamenti.

Evidenzia, poi, come la riforma non abbia pregiudicato l'esercizio delle funzioni precedentemente svolte da personale inquadrato nei ruoli del disciolto Corpo forestale dello Stato e, pertanto, esprime



soddisfazione e apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere dei relatori. In caso di sua approvazione, la proposta

alternativa di parere a prima firma Basilio si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa),

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto Governo n. 451);

visti i rilievi deliberati dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 7 novembre 2017;

visti i pareri espressi dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 ottobre 2017 e dal Consiglio di Stato nella seduta del 4 ottobre 2017;

richiamato il parere espresso da queste Commissioni sullo schema del decreto legislativo n. 177 del 2016 (atto n. 306);

rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato ed è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi dei decreti legislativi emanati in forza della medesima legge;

condivise le considerazioni svolte sul provvedimento dal Consiglio di Stato sul tema della qualità della regolazione e del riordino normativo, ed in particolare il rilievo che sarebbe stata opportuna, al fine di evitare duplicazioni e scongiurare difficoltà interpretative, una rivisitazione di tutte le disposizioni vigenti, concernenti la materia oggetto della delega, per ricondurle ad un unico nuovo testo normativo di attuazione della delega e che, in ogni caso, sarebbe stata comunque preferibile la tecnica della novella;

ribadito quanto già affermato nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo n. 177 del 2016 (atto n. 306) in merito alla necessità di evitare di frammentare tra più soggetti o uffici le competenze previste dalla Convenzione CITES, che in precedenza erano proprie del solo Corpo forestale dello Stato;

premessi inoltre che:

al fine di favorire il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, in conformità delle disposizioni applicabili del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, appare auspicabile prevedere quanto prima che le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possano – a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi –

acquisire i dati delle carte di imbarco concernenti il nominativo del passeggero, l'ora e la data del transito, gli estremi del volo e del vettore aereo, il posto assegnato e la destinazione finale; del resto, tale previsione sarebbe del tutto in linea con i contenuti della Direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) e costituirebbe una parziale anticipazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, destinato a prevedere una puntuale e dettagliata disciplina attuativa della stessa;

nell'ambito della riorganizzazione delle funzioni di polizia, poi, al fine di renderle più efficienti, va altresì ricordato che la modifica dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, disposta dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 2013 – che ha consentito, a partire dal 2013, anche al personale in quiescenza della Polizia di Stato di svolgere attività sindacale – ha sollevato alcune perplessità; l'esercizio della attività sindacale, infatti, è presidiato da regole « specifiche » volte a coniugare il « principio della libertà sindacale » con quello dell'« imparzialità nell'esercizio della potestà di polizia »: gli operatori in servizio della Polizia di Stato sono per esempio tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e al dovere di riservatezza previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, o ancora soggetti all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che disciplina nuovamente il segreto d'ufficio; tuttavia tali norme non trovano applicazione nei confronti del personale in quiescenza della Polizia di Stato, che pertanto potrebbe, in virtù della propria attività sindacale, entrare in possesso anche di informazioni riservate, senza essere assoggettato alle

norme sopra citate; per ragioni di riservatezza, appare dunque quanto mai auspicabile il ripristino del regime giuridico vigente fino all'ottobre 2013, quando l'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel testo allora vigente, non prevedeva che anche il personale in quiescenza potesse svolgere attività sindacale o quantomeno assicurare che il personale non rivesta incarichi direttivi sindacali;

il decreto legislativo n. 177 del 2016, nel prevedere il trasferimento all'Arma dei carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale, ha previsto il trasferimento del personale operaio a tempo indeterminato (OTI), altamente specializzato e con un bagaglio di esperienza professionale unico nel suo genere, direttamente impegnato nella tutela e nella sorveglianza del patrimonio forestale e ambientale ma non la possibilità per questi di occupare alloggi di servizio anche se inutilizzati;

l'articolo 858 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare stabilisce che la « croce per anzianità di servizio » è conferita ai militari delle Forze armate che abbiano compiuto i periodi minimi di servizio indicati nella stessa norma. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2016, la maggior parte del personale del Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei carabinieri a partire dal 1° gennaio 2017, e il servizio prestato nel Corpo – pur riconosciuto ai fini economici, dell'iscrizione in ruolo e per maturare le promozioni ai gradi superiori – non è stato computato ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio militare;

ritenuto che il trasferimento delle funzioni relative allo spegnimento dell'incendio, vista la delicatezza di tale compito, richiede di non disperdere le competenze acquisite nel tempo dai Direttori delle

operazioni di spegnimento (DOS) transitati dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

appare opportuno prevedere un intervento normativo per concedere gratuitamente e temporaneamente, qualora disponibili, alloggi di servizio al personale operaio a tempo indeterminato, dove esistenti nelle strutture in uso all'Arma per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale e forestale ad essa attribuite, anche allo scopo di evitarne il deterioramento;

il Governo dovrebbe prevedere un finanziamento triennale che consenta di effettuare le necessarie assunzioni per ripianare il numero di personale operaio che progressivamente cessa dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età dall'anno 2017, in ragione dell'alta specializzazione di questo personale operaio e delle primarie funzioni da esso svolte;

appare opportuno un intervento regolatorio sul decreto correttivo del decreto legislativo n. 177 del 2016 concernente il computo degli anni di servizio anche ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio militare, al fine di corrispondere alle legittime aspettative del personale transitato nell'Arma dei carabinieri (e nel Corpo della Guardia di finanza), nonché per non creare disparità di trattamento con il restante personale già in servizio nelle citate Forze di polizia a ordinamento militare;

appare opportuno modificare l'articolo 6 del provvedimento in modo da prevedere che l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvenga attraverso l'adozione di una tabella di equiparazione che tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	13
Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Atto n. 469 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	13

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

#### La seduta comincia alle 15.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.**

**Atto n. 469.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 ottobre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che lo scorso 25 ottobre le relatrici per le due Commissioni hanno svolto le relazioni introduttive e che si è altresì conclusa una ampia e approfondita attività conoscitiva, mediante le audizioni informali dei rappresentanti di ANICA, Associazione produttori TV, 100 autori, e Confindustria radio-televisioni, nonché con l'acquisizione di memorie scritte da parte di AGCOM e Netflix.

Ricorda inoltre che il termine per l'espressione dei pareri parlamentari viene a scadenza il prossimo 16 novembre 2017 e che la delega deve essere esercitata entro l'11 dicembre.

Pertanto qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Commissioni per acquisirne un secondo parere entro dieci giorni.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, sottolinea alcuni

profili critici emersi nel corso delle audizioni ed evidenziati nel documento finale dell'indagine conoscitiva sulla produzione audiovisiva svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel parere del Consiglio di Stato del 30 ottobre 2017. In particolare, rappresenta la necessità di una maggiore flessibilità in materia di obblighi di programmazione delle trasmissioni e sugli investimenti nonché di sanzioni, considerate particolarmente pesanti dagli operatori. Fa presente, inoltre, l'opportunità che l'entrata in vigore delle misure previste avvenga con gradualità, al fine di favorire la possibilità per gli operatori di adeguarsi progressivamente.

Mirella LIUZZI (M5S) condivide l'analisi della relatrice in ordine alle questioni problematiche che il testo solleva. Occorre, a suo avviso, una maggiore flessibilità nell'applicazione della nuova disciplina anche per quanto concerne l'arco temporale di riferimento per il computo delle quote. Invita inoltre le relatrici a valutare se suggerire una sia pure parziale eliminazione delle sotto quote che non appaiono compatibili con le diverse tipologie di reti televisive e di *broadcast* che operano nel settore, cui invece deve essere dato un più ampio margine di scelta circa i modi con cui adeguarsi alle quote di programmazione stabilite. In caso contrario, il rischio è quello di dover ricorrere sempre più frequentemente a deroghe delle autorità di controllo.

Un ulteriore aspetto che ritiene meritevole di attenzione riguarda la nozione di produttore indipendente che il testo in esame, da un lato, definisce puntualmente mentre, dall'altro lato, demanda all'AGCOM tale competenza attribuendo a quest'ultima un ruolo che non le spetta.

Infine invita le relatrici a prendere attentamente in esame per la loro proposta di parere le valutazioni espresse da un soggetto importante quale è Netflix, che appaiono condivisibili.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), intervenendo a nome del suo Gruppo, esprime apprezzamento per gli elementi di miglioramento del testo che le relatrici hanno preannunciato.

Ritiene che sia condivisibile l'orientamento volto a limitare il più possibile oneri per gli operatori del settore in termini di vincoli per investimenti e programmazione. Peraltro la dettagliata previsione di quote e sotto quote in tale ambito presenta il rischio di creare discriminazioni e privilegi ingiustificati tra coloro che agiscono nel medesimo settore di mercato e persino tra gli stessi produttori indipendenti. Non appare assolutamente giustificabile alcuna restrizione della libertà contrattuale di aziende che sono chiamate a interagire in un mercato globale. Auspica pertanto – e le parole della relatrice sembrano confortare tale auspicio – che nel parere si vincoli il Governo ad adottare meccanismi più razionali di orientamento nella fornitura di prodotti audiovisivi tali da produrre meno costi e meno vincoli possibili a un comparto che, lungi dall'essere penalizzato, dovrebbe invece essere protetto per la sua funzione di produzione culturale.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, crede che sia necessario intervenire in modo più stringente sui produttori non lineari. Non comprende, inoltre, le perplessità della deputata Liuzzi in ordine alla definizione di produttore indipendente, che le pare compiutamente descritta nel provvedimento.

Mirella LIUZZI (M5S) precisa che nel precedente intervento faceva riferimento al contenuto del nuovo articolo 44-*quinquies*, comma 1, lettera a).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	15
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 467 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	15

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci .....	16
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti sulla proposta di legge C. 4665, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioacchino Rossini », propone che la Commissione ne prosegua l'esame nella seduta di domani.

*(Così rimane stabilito).*

#### Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

#### Atto n. 467.

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che la scadenza per il parere sullo schema di decreto è prevista per domani 16 novembre e che l'esame è iniziato lo scorso 25 ottobre con lo svolgimento delle relazioni da parte delle colleghe Narduolo, per la VII Commissione, e Patrizia Maestri, per la XI Commissione. Rammenta, inoltre, che sono pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni. Domanda quindi alle relatrici,

deputate Narduolo e Patrizia Maestri, se abbiano predisposto una proposta di parere.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, risponde affermativamente e puntualizza che la proposta di parere favorevole, il cui contenuto sarà illustrato nel dettaglio dalla collega Narduolo, relatrice per la VII Commissione, reca una condizione, volta a recepire uno dei rilievi sollevati dal Consiglio di Stato, e un'osservazione, volta a circoscrivere il perimetro della deroga all'applicazione dei limiti quantitativi alla stipula di contratti a tempo determinato.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice per la VII Commissione*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione.

Marisa NICCHI (MPD) propone che l'osservazione riferita all'articolo 1 sia posta come condizione.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, si esprime favorevolmente sulla proposta della collega Nicchi, in quanto la trasformazione in condizione dell'osservazione relativa alla necessità di

limitare le possibilità di derogare alla normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato conferirebbe maggiore carattere incisivo al parere che le Commissioni si apprestano ad approvare. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria di Stato Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni.

Le Commissioni l'approvano.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

**Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i> ) .....	19

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione, Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

##### La seduta comincia alle 15.45.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final.**

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega

Borghi impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato*), nella quale sono state integrate alcune considerazioni evidenziate dai colleghi del gruppo M5S, con riferimento alle operazioni in mare per la ricerca di idrocarburi, e dalla deputata Labriola, relativamente al coinvolgimento dei centri di ricerca e delle università di eccellenza nella *task force* da istituirsi nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, nonché alla previsione di interventi volti a contrastare i fenomeni di erosione delle coste.

La sottosegretaria Silvia VELO si esprime in senso favorevole sulla proposta di documento finale.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel ricordare che nelle sedute precedenti il collega Crippa si era fatto portavoce dei rilievi critici dei componenti del gruppo M5S, che i relatori non hanno inteso riprendere nella proposta di documento finale testé illustrata, ribadisce in via prioritaria la contraddizione di un'economia blu decli-

nata in modo parziale, senza affrontare le principali tematiche ambientali, a cominciare dalla gestione degli stock ittici e dalla tutela della biodiversità marina. Preannuncia pertanto il voto contrario dei componenti del suo gruppo, evidenziando che un'eventuale proposta di documento finale alternativa avrebbe avuto l'effetto di sottolineare la contraddizione degli indirizzi della maggioranza in materia ambientale rispetto alla linea del Movimento 5 Stelle.

Davide CRIPPA (M5S) nel prendere atto che i relatori non hanno ritenuto di integrare la proposta di documento finale con le osservazioni avanzate dal gruppo M5S, evidenzia in particolare che sul tema delle trivellazioni ci si è limitati ad un riferimento alla normativa vigente in materia di aree protette, rinunciando a sottolineare la necessità di una regolamentazione univoca che introduca il divieto generale di effettuare operazioni in mare per la ricerca di idrocarburi, tanto più che, come evidenziato nella documentazione predisposta dagli uffici, secondo il progetto MedTrends lo sfruttamento degli idrocarburi è uno dei fattori molto rilevanti di pressione antropica sui mari italiani. A tale proposito segnala peraltro che il tema è oggetto di riflessione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea che si affacciano sul Mediterraneo, come dimostra la moratoria introdotta recentemente dalla Croazia. In secondo luogo, sottolinea l'esigenza, non rilevata dai relatori, di incentivare i titolari di attività produttive a smaltire i propri rifiuti plastici e non, evitando di gettarli in mare. Quanto ai biocarburanti, evidenzia

che si sarebbe potuto quantomeno auspicare un canale di accesso privilegiato al mercato, al fine di proteggere l'ambiente, dando contestualmente una prospettiva industriale ai soggetti che hanno scelto di investire nel settore. Da ultimo, nello stigmatizzare la mancanza di una riflessione sui distretti navali e sul futuro dei porti europei, si rammarica per il fatto che ci si sia limitati a recepire i contenuti della comunicazione della Commissione europea, invece di formulare un atto di indirizzo, producendo così un contributo nazionale.

Ludovico VICO (PD) interviene per sottolineare, con riferimento alle osservazioni del collega Crippa, che l'economia blu, come implicito nella denominazione adottata dalla Commissione europea, esprime prima di tutto un nuovo modello di *business*.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lungo e collaborativo lavoro svolto dai relatori, preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo PD sulla proposta di documento finale in esame che, in linea con gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea, affronta tematiche oltre che ambientali anche industriali, come evidenziato dal collega Vico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 16.**

ALLEGATO

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione « Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale » (COM(2017)183);

premessi che:

la Comunicazione in esame si affianca alla Strategia a lungo termine avviata dalla Commissione europea nel 2012 per una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo (economia blu), la quale registra un valore aggiunto di circa 500 miliardi di euro l'anno. La Strategia individua cinque settori con potenziale elevato per l'occupazione e la crescita (acquacoltura, turismo, biotecnologia marina, energia oceanica, estrazione dai fondali marini) e afferma la necessità di adottare approcci su misura relativamente ai sette bacini marittimi europei (Mar Mediterraneo, Mari Adriatico e Ionio, Oceano Artico, Oceano Atlantico, Mar Baltico, Mar Nero e Mare del Nord), al fine di soddisfare le esigenze di ogni singolo bacino e incoraggiare i Paesi coinvolti a lavorare insieme;

va sicuramente apprezzato lo sforzo delle istituzioni europee di individuare alcune priorità, sulla base di una logica strategica e sistematica, allo scopo di rafforzare le prospettive di sviluppo di questa area geografica, puntando sulle vocazioni delle realtà territoriali interessate valorizzandone le potenzialità attra-

verso un uso più razionale delle risorse disponibili e focalizzando gli interventi su specifici obiettivi in modo da evitare la frammentazione e le dispersioni;

in tale contesto, l'iniziativa in esame è destinata in particolare al sottobacino del Mediterraneo occidentale per il quale la Commissione europea intende promuovere una serie di azioni prioritarie al fine di: garantire maggiore sicurezza e protezione nello spazio marittimo; promuovere una crescita blu sostenibile e la creazione di posti di lavoro; preservare gli ecosistemi e la biodiversità;

secondo la Commissione europea, l'economia marittima della regione del Mediterraneo occidentale ha un enorme potenziale di sviluppo in diversi settori in quanto comprende importanti poli di attività economica e destinazioni turistiche e dispone di 200 porti e terminali dove transitano quasi il 40 per cento di tutte le merci (in termini di valore) del Mediterraneo. Inoltre, costituisce un *hotspot* di biodiversità, con 481 zone marine protette e rappresenta una ricca zona di pesca, con oltre il 30 per cento del valore totale degli sbarchi in prima vendita nel Mediterraneo e oltre 36.000 posti di lavoro diretti sui pescherecci;

ciononostante, la regione del Mediterraneo occidentale si trova ad affrontare una serie di sfide che vanno ad aggiungersi alla sua instabilità geopolitica generale e in particolare: una crisi economica e finanziaria persistente, con un

elevato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile; la crescente urbanizzazione delle zone costiere, che pregiudica la tutela delle coste; l'eccessivo sfruttamento degli stock ittici; l'inquinamento marino; la crisi dei rifugiati;

inoltre, secondo la Commissione europea, il cambiamento climatico incide pesantemente sulla regione e soprattutto l'innalzamento del livello del mare rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi e per le economie delle zone costiere. Infine, la crescita demografica e l'invecchiamento della popolazione, la migrazione e la crescente globalizzazione potrebbero aggravare lo scenario esistente;

l'iniziativa è stata lanciata dalla Commissione europea in accordo con l'Unione per il Mediterraneo (UpM) e mira a rafforzare il coordinamento e la cooperazione transfrontaliera nella regione. Coinvolge attualmente dieci Paesi dell'area del Mediterraneo occidentale: cinque Stati membri dell'UE (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque Paesi terzi (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia) ed è aperta alla partecipazione di altri *partner*;

il coordinamento operativo sarà assicurato da una *task force* WestMED dell'Unione per il Mediterraneo e comprenderà punti di contatto nazionali dei ministeri competenti, della Commissione europea e del segretariato dell'Unione per il Mediterraneo. Alla *task force* potrebbero essere invitati a partecipare anche rappresentanti delle organizzazioni regionali esistenti del Mediterraneo. Inoltre, viene stabilito che i Governi dei Paesi interessati controllino, riferiscano alla *task force*, valutino i progressi compiuti a livello nazionale e forniscano orientamenti in materia di attuazione;

l'iniziativa mira inoltre a un uso coordinato e più efficace degli strumenti finanziari, anche avvalendosi della piattaforma di investimento per il vicinato recentemente istituita dall'UE nell'ambito del Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE), che si propone di mobilitare

investimenti privati combinando strumenti esistenti con una nuova garanzia nel contesto del nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), che sarà composto da due piattaforme regionali di investimento per l'Africa e per il vicinato dell'UE;

per quanto riguarda l'obiettivo di uno spazio marittimo più sicuro e protetto, la Commissione europea preannuncia una serie di azioni al fine di raggiungere due obiettivi principali: la copertura completa del sistema di identificazione automatica entro il 2018 per condividere un maggior numero di dati di monitoraggio del traffico marittimo a livello regionale; il rafforzamento della sorveglianza alle frontiere grazie al coinvolgimento dei Paesi vicini nella rete Seahorse per il Mediterraneo entro il 2018;

per quanto concerne l'obiettivo di un'economia blu intelligente e resiliente, la Commissione europea preannuncia una serie di azioni al fine di conseguire quattro risultati principali: includere i Paesi del Mediterraneo occidentale nell'iniziativa BLUEMED e nella sua agenda strategica di ricerca entro il 2017; aumentare del 25 per cento il numero di porti e porti turistici eco-certificati entro il 2022; aumentare del 20 per cento il valore della produzione acquicola sostenibile entro il 2022; aumentare del 20 per cento il numero di presenze turistiche fuori stagione entro il 2022;

circa l'obiettivo di una migliore *governance* del mare, la Commissione europea preannuncia una serie di azioni al fine di raggiungere sei risultati principali: garantire che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere e i relativi meccanismi di attuazione coprano il 100 per cento delle acque soggette a giurisdizione nazionale e il 100 per cento dei litorali entro il 2021; garantire che almeno il 10 per cento delle zone costiere e marine sia coperto da zone marine protette e da altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio entro il 2020; ridurre del 20 per cento i

rifiuti marini depositati sulle spiagge entro il 2024; includere i Paesi del Mediterraneo meridionale nella rete EMODNET entro il 2020; adoperarsi affinché tutti gli Stati dispongano di un quadro giuridico adeguato e delle capacità umane e tecniche necessarie per far fronte alle loro responsabilità in materia di controllo e di ispezione della pesca in qualità di Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo entro il 2020; garantire che il 100 per cento dei principali stock del Mediterraneo sia oggetto di un'adeguata raccolta dei dati e di valutazioni scientifiche periodiche e venga gestito mediante un piano di pesca pluriennale entro il 2020;

ricordato che nel decreto legislativo n. 145 del 2015 recante «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE», all'articolo 4, comma 7, il Governo ha recepito la condizione formulata nel parere espresso dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive nella seduta del 4 agosto 2015, nella quale si chiedeva la previsione di un riferimento alle aree marine protette al fine di assicurare l'effettiva tutela degli ecosistemi marini e costieri e di garantire l'effettiva valutazione delle capacità tecnico-finanziarie degli operatori in caso di grave inquinamento delle aree più sensibili;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

#### VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario definire con precisione, in modo da evitare incertezze ed equivoci, l'ambito geografico corrispondente al Mediterraneo occidentale, posto

che almeno due dei Paesi interessati (Libia e Malta) potrebbero collocarsi più correttamente nel Mediterraneo centrale;

b) considerata l'ampiezza e la varietà degli obiettivi previsti, appare opportuno corredare la Comunicazione di uno studio di impatto che quantifichi anche i fabbisogni finanziari per la realizzazione di ciascuna delle priorità indicate, confrontandoli con le risorse a disposizione e con quelle complessivamente attivabili, anche per valutare poi se esistono margini sufficienti a valere sui fondi e sulle disponibilità finanziarie;

c) inoltre, poiché in alcuni casi le azioni indicate sembrerebbero non comportare la necessità di individuare nuove risorse finanziarie in quanto realizzabili a valere su disponibilità già esistenti, appare opportuno escludere che la previsione dell'utilizzo di fondi già iscritti a bilancio (Horizon 2020, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), lo Strumento europeo di vicinato (ENI), lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), il Fondo verde per il clima (GCF) e i fondi nazionali) possa pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati, che andrebbero conseguentemente defianziati;

d) occorre valutare se la soluzione prospettata di affidare i compiti operativi ad una *task force* da istituire nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, che evidentemente si intende valorizzare in quanto *partner* dell'iniziativa, risponda pienamente all'esigenza di efficacia e di rapidità delle funzioni che tale organismo dovrebbe svolgere. Non appare peraltro chiaro se l'intervento della Commissione europea, che riferirebbe alle altre istituzioni dell'UE, dovrà basarsi sul lavoro istruttorio svolto dalla *task force* oppure procederà del tutto autonomamente; ap-

pare comunque opportuno prevedere nell'ambito della *task force* il coinvolgimento di tutti i centri di ricerca e delle università di eccellenza che possono fornire un contributo di analisi e di proposte, quali le università di biologia marina e biotecnologia marina;

*e)* per quanto concerne il primo degli obiettivi indicati (uno spazio marittimo più sicuro e protetto), occorre procedere in tempi rapidi a tradurre concretamente sul piano operativo alcune delle iniziative recentemente adottate, in particolare dall'UE, quali la costituzione della Guardia costiera e di frontiera europea e la realizzazione di partenariati operativi con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo per prevenire e contenere i flussi migratori verso la sponda settentrionale;

*f)* occorre, inoltre, assicurare un rafforzamento degli scambi di dati ed informazioni sul traffico marittimo, che appare in molte aree addirittura congestionato, anche al fine di prevenire e ridurre i danni dell'inquinamento marittimo, spesso provocati dagli incidenti occorsi;

*g)* per quanto concerne il secondo degli obiettivi indicati (un'economia blu intelligente e resiliente), occorre promuovere la definizione di interventi volti a prevenire e contrastare l'erosione delle

coste, individuare e attivare tutti gli strumenti più efficaci e rapidi per promuovere un rinnovo delle flotte, in particolare delle imbarcazioni utilizzate per la pesca, così come aggiornare e modernizzare le strutture per l'accoglienza turistica, anche attraverso forme di partenariato tra le due sponde della regione e la definizione di pacchetti condivisi di servizi turistici;

*h)* sarebbe inoltre opportuno individuare programmi specifici, con relative risorse finanziarie, volti a promuovere l'ammodernamento, il potenziamento e la realizzazione di nuovi porti turistici, nel rispetto delle compatibilità ambientali, in modo tale da favorire un aumento delle presenze nelle località di turismo costiero;

*i)* con riferimento ai profili di *governance* del mare, appare sicuramente condivisibile l'obiettivo che la Commissione europea si prefigge di creare un assetto istituzionale che garantisca una maggiore efficacia degli interventi e delle strategie, senza tuttavia pregiudicare le competenze e le conoscenze tecniche specifiche. A tal fine, potrebbe risultare opportuno pervenire ad una semplificazione degli assetti attraverso l'individuazione di moduli organizzativi che promuovano un effettivo coordinamento fra le diverse amministrazioni competenti evitando incoerenze, sovrapposizioni e conflitti.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza. C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito .....

23

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.  
C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 1570 e 486 – Adozione del testo base</i> ) .....	24
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc XXII, n. 82 Causin ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	25
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.  
C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 1570 e 486 – Adozione del testo base.*)



La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 1570 Molteni ed altri, recante « Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi », di cui i presentatori hanno richiesto l'abbinamento.

Poiché il contenuto di tale proposta verte su materia analoga al contenuto delle proposte già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) e Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiarano la posizione favorevole dei loro gruppi sulla proposta di abbinamento.

La Commissione consente alla proposta di abbinamento della proposta di legge C. 1570 Molteni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, segnala inoltre che è assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 486 Caparini e altri, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi ».

Poiché la suddetta proposta di legge è identica alla proposta di legge C. 1570 Molteni testé abbinata, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Considerato che la proposta di legge C. 2976 Garnero Santanchè è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 novembre per la quota riservata all'opposizione, non essendovi obiezioni, s'intende adottata, quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento, la medesima proposta di legge C. 2976.

Avverte infine che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 2976, adottata come testo base, è fissato alle ore 12 di lunedì 20 novembre.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.**

**Doc XXII, n. 82 Causin.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Bilancio.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Dore Misuraca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.25.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.****Nuovo testo C. 4631 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.****C. 4665, approvata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 4665, approvato dall'Assemblea del Senato il 26 settembre e composto di cinque articoli, dichiara il 2018, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, « anno rossiniano » e, come indicato dall'articolo 1, mira a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.

L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti: sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive,

congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale; recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale riguardante la figura di Rossini, nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica e a tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4; promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini – inclusi, di diritto, i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed

europee, tra i quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni, negli ambiti individuati dall'articolo 2. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore – che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati – redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione. Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere. Ai componenti dei due Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.

In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 680.000 per il 2018 e ad euro 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.

L'articolo 5 dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge di stabilità 2016, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari a euro 10 milioni a decorrere dal 2016.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal progetto di legge può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali ». L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali

e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.**

**Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge si compone di sei articoli ed è finalizzata, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati, da applicarsi su larga scala, che possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale: si tratta del sistema denominato *car pooling* o ride sharing, come anche indicato nella relazione illustrativa. Tale sistema di mobilità viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998.

L'articolo 2 contiene le definizioni: in particolare quella di *car pooling*, qualificato come la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti

che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Sono inoltre definite le figure del gestore, ossia il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione, quella di utente operatore, ossia il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo e quella di utente fruitore definito come il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore.

L'articolo 2-bis disciplina le caratteristiche del *car pooling*. Innanzi tutto si precisa che il *car pooling* rappresenta un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, terzo comma, del codice civile, e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Essendo il *car pooling* una forma di trasporto gratuito, la norma disciplina con precisione i limiti entro i quali possono essere ammesse delle dazioni economiche dal trasportato al guidatore. La norma ammette forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, prevedendo che l'importo delle stesse debba essere preventivamente concordato. In considerazione della gratuità del trasporto la compartecipazione non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. Si stabilisce che l'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti. La disposizione indica infine le caratteristiche dell'attività del gestore della piattaforma di intermediazione. Esso mette in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori e la sua attività può configurarsi come attività di impresa.

L'articolo 3 disciplina l'attività di promozione del *car pooling*. Si prevede in particolare che le amministrazioni e gli

enti pubblici provvedano a riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250; la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni citate è affidata al responsabile per la mobilità aziendale. Si prevede poi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborino, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. Tali iniziative saranno realizzate nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che entro un mese dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare: la validità della patente degli utenti registrati al servizio; l'assicurazione dei veicoli registrati al servizio; l'effettuazione della revisione dei veicoli registrati al servizio. Il Ministero dell'Interno e il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto della *privacy* degli utenti, si impegnano a fornire ai gestori i relativi dati.

L'articolo 4 stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 è riconosciuto un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui alle

imprese che adempiono alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e che gestiscono direttamente servizi di *car pooling*, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al credito d'imposta. Si prevede che il decreto sia sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti secondo la procedura del cosiddetto « doppio parere ». È inoltre prevista la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 4-bis prevede infine che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento, recando misure in materia di mobilità sostenibile, è riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente ». La materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è riconosciuta come competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. In proposito, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che « non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di « materia trasversale », in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale » (ex multis: sentenze n. 278/2012, n. 171/2012, n. 20/2012, n. 235/2011, n. 191/2011, n. 225/2009, n. 12/2009, n. 378/2007). Inoltre, il provvedimento introducendo una forma contrattuale nuova che disciplina la specifica tipologia di trasporto gratuito denominata *car pooling*, la proposta di legge rientra

anche nella materia « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di esclusiva competenza statale. Con riferimento all'articolo 4, che riconosce un credito di imposta alle imprese, deve essere richiamata la materia « sistema tributario dello Stato » ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Viene infine in rilievo la materia « trasporto locale », di competenza residuale regionale. Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, in caso di interferenze tra norme rientranti in materie di competenza statale ed altre di competenza concorrente o residuale regionale, « può parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente. Per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi ». I principi enucleati dalla Corte sono il principio di prevalenza, che può applicarsi « qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre » (nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44 del 2014, n. 118 del 2013, n. 334 del 2010, n. 237 del 2009), ed il principio di leale collaborazione, « che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni » ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n. 187/2012, n. 88/2009, n. 50/2008, n. 213/2006, n. 133/2006, n. 231/2005, n. 219/2005).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 Laforgia e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 4388 detta norma in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, attraverso la modifica della legge n. 300 del 1970, della legge n.604 del 1966 e della legge n.223 del 1991. La proposta di legge si compone di 5 articoli. L'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n.300 del 1970. Si segnala che la disposizione in esame non interviene sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, introdotta dal decreto legislativo n.23 del 2015, che in attuazione del cosiddetto *Jobs Act* ha introdotto il « contratto a tutele crescenti ». La nuova disciplina prevede, in particolare: l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli – in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge –, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali e, quindi, anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti; in tali casi, inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno, per un ammontare non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; la possibilità per il giudice di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da 5 a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), nelle aziende fino a 5 dipendenti, in due sole ipotesi: fatto di particolare gravità

commesso dal lavoratore; vizio solo formale di un licenziamento disciplinare (altrimenti) legittimo; la possibilità per il giudice di scegliere (motivando espressamente e tenendo conto della capacità economica del datore di lavoro) tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria (da 12 a 48 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da 6 a 36 nel caso di aziende fino a 10 dipendenti), nel caso di licenziamento economico illegittimo (al di fuori del caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali c'è sempre reintegrazione) o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione; Si prevede, inoltre: che in caso di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro sia condannato anche: al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione (la contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative); al pagamento di una somma di denaro da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione (tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione). Si pre-

vede che in caso di licenziamento dichiarato nullo il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile. Si prevede poi che le nuove disposizioni sulle reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli si applichino anche ai lavoratori pubblici.

L'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. In particolare, rispetto alla normativa vigente si dispongono le seguenti modifiche: si prevede che la procedura sia obbligatoria per tutti i datori di lavoro (e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come attualmente previsto); si prevede che la comunicazione relativa alla volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento debba essere comunicata preventivamente, per iscritto, alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o alla Rappresentanza sindacale aziendale (RSA), e contestualmente inviata anche alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione; si rafforzano gli obblighi di motivazione del licenziamento da indicare nella comunicazione del datore di lavoro; si prevede un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.

Gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo ille-

gittimo, modificando gli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223 del 1991. L'articolo 3 sostituisce i commi da 1 a 10 e introduce i commi 15-ter e 15-quater all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, relativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: che la facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia esercitata al fine di attuare la riduzione o trasformazione di attività o lavoro, di cui all'articolo 24 della legge n.223 del 1991; l'obbligo, per le imprese che avviano la procedura di licenziamento, della comunicazione preventiva scritta alle RSU, alle RSA, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. La comunicazione, inoltre, deve essere contestualmente inviata anche alla DTL territorialmente competente; l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento; che la comunicazione preventiva (con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo) sia oggetto di un esame congiunto tra le parti, da concludersi entro quarantacinque giorni, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'ecedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; che qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convochi le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo (tale fase può durare al massimo trenta giorni); che ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare; che

il piano sociale debba prevedere, in tutto o in parte, specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati (ricollocazione in imprese collegate; attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto; la copertura aggiuntiva alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); misure di accompagnamento alla pensione); l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviato dal datore di lavoro contenga, in tutto o in parte, le misure richiamate, comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, inerente ai criteri di scelta dei lavoratori ed agli oneri a carico delle imprese. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo (la reintegra è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale); l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui, entro tre mesi dal licenziamento collettivo, sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa; che ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo trovi applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966; l'obbligo, per l'impresa, di versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore; l'inapplicabilità dello specifico beneficio (consistente nell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente) per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento

del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo; l'obbligo, per l'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, di offrire ai lavoratori (anche in assenza di loro richiesta) le richiamate posizioni (offerta che può essere rifiutata dal lavoratore) il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo; l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi 5 anni. L'articolo 5, infine, modifica il comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, relativo all'applicazione di specifiche norme per i licenziamenti collettivi, relativi alla messa in mobilità ed ai criteri di scelta dei lavoratori. In particolare, rispetto al testo vigente si prevede: che la procedura di licenziamento collettivo si applichi nelle imprese con più di 10 dipendenti (nella normativa vigente il limite è di 15 dipendenti); che ai richiamati licenziamenti siano equiparate le dimissioni incentivate e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**



## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (Nuovo testo C. 4631 Governo e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4631 Governo e abb., recante « Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali »;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento civile » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

ricordato che il diritto alla giusta retribuzione è sancito dall'articolo 36 della Costituzione;

evidenziato che il testo in esame introduce nei rapporti contrattuali con banche, assicurazioni e grandi imprese il diritto all'equo compenso solo per gli avvocati;

osservato che, anche alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, andrebbe valutata l'opportunità di considerare se tale disciplina, pur rientrando nell'esercizio della discrezionalità del legislatore, possa essere estesa a tutte le diverse tipologie di professioni riconosciute dal nostro ordinamento;

evidenziato che il perimetro dei clienti destinatari della norma include im-

prese private anche di dimensioni limitate, escludendo invece l'intero settore pubblico;

rilevato che il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del provvedimento in esame introduce un termine di ventiquattro mesi, al cui decorso decade l'azione da parte del professionista volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole;

ricordato, in proposito, che l'articolo 1422 del codice civile prevede l'imprescrittibilità dell'azione di nullità,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il diritto all'equo compenso, disposto dal provvedimento in esame per gli avvocati, anche alle altre tipologie di professioni riconosciute dal nostro ordinamento

b) valuti la Commissione di merito, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, il perimetro dei clienti destinatari della norma, che include imprese private anche di dimensioni limitate, escludendo invece l'intero settore pubblico.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini (C. 4665, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4665, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini »,

considerato che la disciplina recata dal progetto di legge può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali » e che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie

di legislazione concorrente e considerato, altresì che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

evidenziato che l'articolo 3 del provvedimento dispone l'istituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane al quale sono attribuite una serie di attività interne tra cui la costituzione di un Comitato scientifico senza tuttavia prevedere una regolamentazione del suo funzionamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »;

osservato che il contenuto del provvedimento, recando misure in materia di mobilità sostenibile, è riconducibile sia alla materia « governo del territorio », attribuita alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sia alla materia « tutela dell'ambiente », riconosciuta come competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s);

rilevato inoltre che il provvedimento, introducendo una forma contrattuale nuova che disciplina la specifica tipologia di trasporto gratuito denominata *car pooling*, incide anche sulla materia « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, comma secondo lettera l) della Costituzione, di esclusiva competenza statale;

osservato che, con riferimento all'articolo 4, che riconosce un credito di imposta alle imprese, deve essere richiamata la materia « sistema tributario dello Stato » ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato che viene inoltre in rilievo la materia « trasporto locale », di competenza residuale regionale;

fatto notare che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, in caso di interferenze tra norme rientranti in materie di competenza statale ed altre di competenza concorrente o residuale regionale, « può parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente. Per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi ». I principi enucleati dalla Corte sono il principio di prevalenza, che può applicarsi « qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre » (nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44 del 2014, n. 118 del 2013, n. 334 del 2010, n. 237 del 2009), ed il principio di leale collaborazione, « che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni » ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44 del 2014, n. 234 del 2012, n. 187 del 2012, n. 88 del 2009, n. 50 del 2008, n. 213 del 2006, n. 133 del 2006, n. 231 del 2005, n. 219 del 2005);

osservato che l'articolo 3, al comma 3, prevede che il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborino, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione, e che tali iniziative saranno realizzate nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

rilevato che la disposizione non specifica la natura giuridica dell'atto da adottare,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito di specificare la natura giuridica dell'atto che i Ministeri competenti sono chiamati ad adottare nell'ambito dell'attività di promozione del *car pooling*.

## ALLEGATO 4

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (C. 4388 Laforgia e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4388 Laforgia e abb., recante « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo »;

valutato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

osservato che il provvedimento, all'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori);

segnalato che la disposizione in esame non interviene sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, introdotta dal decreto legislativo n.23 del 2015, che in attuazione del cosiddetto *Jobs Act* ha introdotto il « contratto a tutele crescenti »;

osservato che l'articolo 3 sostituisce i commi da 1 a 10 e introduce i commi

15-ter e 15-quater all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, relativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità, prevedendo, in particolare, al comma 2, l'obbligo, per le imprese che avviano la procedura di licenziamento, della comunicazione preventiva scritta alle RUS, alle RSA, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale;

tale disposizione, inoltre, prevede che, in mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni sindacali registrate di livello territoriale afferenti alle associazioni sindacali registrate di livello confederale più rappresentative. Tale comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione sindacale registrata di livello territoriale alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato;

ricordato, con riferimento a tali disposizioni che fanno riferimento, in relazione a specifici diritti ed obblighi, alle associazioni sindacali registrate, che l'articolo 39 della Costituzione relativo alla registrazione dei sindacati non è mai stato attuato nell'ordinamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	39

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia ed abb. ( <i>Parere alla XI Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna, C. 4718 Verini e C. 4727 Ferraresi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
Sui lavori della Commissione .....	45

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.	
Audizione di Franca Mangano, presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma e di Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	46

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, non potendo avere inizio l'esame delle proposte emendative riferite alla pro-

posta di legge Molteni C. 4376, propone che, ove non vi siano obiezioni, la seduta della Commissione abbia inizio con l'esame degli schemi di decreto legislativo n. 465 e 477.

*(così rimane stabilito).*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.**

**Atto n. 465.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)*.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.**

**Atto n. 472.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi nella seduta di ieri, e tenuto conto delle richieste avanzate da alcuni gruppi parlamentari relative alla necessità di un supplemento istruttorio sul provvedimento in titolo, si è deliberato che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva nell'ambito

della quale procederà ad un breve ciclo di audizioni nella giornata di mercoledì 22 novembre prossimo. In particolare, comunica che saranno auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali, nonché dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa italiana.

Fa presente che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, sono state escluse le audizioni di singole testate giornalistiche o di singoli esperti. Saranno richieste ai professori Caprioli, Spangher e Negri, già auditi sul tema nel corso dell'esame del provvedimento di riforma del processo penale – ora legge n. 103 del 2017, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » – nonché al professor Luciani, presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, osservazioni scritte sul provvedimento in titolo.

Ribadisce, in fine, la necessità che la Commissione si esprima sul provvedimento in titolo entro mercoledì 13 dicembre prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 Laforgia ed abb.**

*(Parere alla XI Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge, di iniziativa del deputato Laforgia, recante disposizioni in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (A.C. 4388).

Rileva che tale provvedimento, che si compone di cinque articoli riproducendo il contenuto degli articoli 83-87 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 («Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori»), è diretto a modificare la legge n. 300 del 1970, la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 223 del 1991.

Osserva che l'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). La nuova disciplina prevede, in particolare: – l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli (in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge), senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali (quindi anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti); in tali casi, inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno (per un ammontare non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto); – la possibilità per il giudice di scegliere tra le reintegrazioni del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da 5 a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), nelle aziende fino a 5 dipendenti, in due sole ipotesi: *a)* fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore; *b)* vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti legittimo; – la possibilità per il giudice di scegliere (motivando espressamente e tenendo conto della capacità economica del datore di lavoro) tra la reintegrazione del lavora-

tore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria (da 12 a 48 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da 6 a 36 nel caso di aziende fino a 10 dipendenti), nel caso di licenziamento economico illegittimo (al di fuori del caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali c'è sempre reintegrazione) o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione.

Segnala che si prevede, inoltre che in caso di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro sia condannato anche: al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione (la contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative); al pagamento di una somma di denaro da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione (tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione).

Evidenzia, altresì, che si prevede: che in caso di licenziamento dichiarato nullo il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavora-



tori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile; che le nuove disposizioni sulle reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli si applichino anche ai lavoratori pubblici.

Rileva che l'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici (di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. 92/2012 – cd. legge Fornero). In particolare, rispetto alla normativa vigente sono introdotte le seguenti modifiche: la procedura è obbligatoria per tutti i datori di lavoro (e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come attualmente previsto); la comunicazione relativa alla volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento deve essere comunicata preventivamente, per iscritto, alla RUS o alla RSA, e contestualmente inviata anche alla DTL del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione; si rafforzano gli obblighi di motivazione del licenziamento da indicare nella comunicazione del datore di lavoro; è previsto un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.

Rammenta che gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo, modificando gli articoli 4, 5 e 24, della legge 223 del 1991. L'articolo 3 sostituisce i commi da 1 a 10 e introduce i commi 15-ter e 15-quater all'articolo 4 della

legge n. 223 del 1991, relativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: che la facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia esercitata al fine di attuare la riduzione o trasformazione di attività o lavoro (di cui all'articolo 24 della legge n.223/1991); l'obbligo, per le imprese che avviano la procedura di licenziamento, della comunicazione preventiva scritta alle RUS, alle RSA, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. La comunicazione, inoltre, deve essere contestualmente inviata anche alla DTL territorialmente competente; l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento; che la comunicazione preventiva (con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo) sia oggetto di un esame congiunto tra le parti (da concludersi entro 45 giorni), allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; che qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convochi le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo (tale fase può durare al massimo 30 giorni); che ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare; che il piano sociale debba prevedere, in tutto o in parte, specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licen-

ziati (ricollocazione in imprese collegate; attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto; la copertura aggiuntiva alla NASpI; misure di accompagnamento alla pensione); l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviato dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate (comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate).

Evidenzia che l'articolo 4 modifica l'articolo 5 della L. 223/1991, inerente ai criteri di scelta dei lavoratori ed agli oneri a carico delle imprese. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo (la reintegra è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale); l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui (entro 3 mesi dal licenziamento collettivo) sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa; che ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo trovi applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 6 della L. 604/1966; l'obbligo, per l'impresa, di versare alla GIAS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a 6 volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore; l'inapplicabilità dello specifico beneficio (consistente nell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente) per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ul-

tima in rapporto di collegamento o controllo; l'obbligo, per l'impresa che nei 12 mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, di offrire ai lavoratori (anche in assenza di loro richiesta) le richiamate posizioni (offerta che può essere rifiutata dal lavoratore); il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo; l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi 5 anni.

Fa presente che l'articolo 5, infine, modifica il comma 1 dell'articolo 24 della L. 223/1991, relativo all'applicazione di specifiche norme per i licenziamenti collettivi (relativi alla messa in mobilità ed ai criteri di scelta dei lavoratori). In particolare, rispetto al testo vigente si prevede: che la procedura di licenziamento collettivo si applichi nelle imprese con più di 10 dipendenti (nella normativa vigente il limite è di 15 dipendenti); che ai richiamati licenziamenti siano equiparate le dimissioni incentivata e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

Ciò premesso, rileva che, a suo avviso, il provvedimento rappresenta una riforma attraverso la quale si va al di là della regolamentazione delle conseguenze del licenziamento illegittimo previste dalla disciplina precedente alle modifiche introdotte nel 2012 e alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014 (*Jobs Act*). In proposito rammenta che nello stesso *Jobs Act* è previsto un meccanismo di monitoraggio delle conseguenze e delle modalità attuative delle nuove norme in tema di conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento. Ritiene, altresì, che il tema oggetto del provvedimento, la cui rilevanza, oltre ad essere di carattere politico, determina implicazioni anche sul piano

economico e su quello del mercato del lavoro, meriterebbe una valutazione più approfondita anche attraverso l'espletamento di un'indagine conoscitiva che, in ragione dei tempi limitati concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento, non è stato possibile effettuare. Per tali ragioni, presenta ed illustra una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che la Commissione è chiamata ad esprimere entro nella giornata odierna il proprio parere sul provvedimento in titolo ex articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, concorda con il relatore sulla necessità che la Commissione avrebbe dovuto disporre di tempo sufficiente per poter esaminare il provvedimento, anche al fine di poter avviare sullo stesso una approfondita attività conoscitiva. Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere contrario del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.**

**C. 4606 Carfagna, C. 4718 Verini e C. 4727 Ferraresi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che la Commissione prosegue, nella seduta odierna, l'esame delle proposte di legge C.4606 Carfagna e C. 4718 Verini, recanti modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione per condotte riparatorie, avverte che alle proposte di legge in discussione è abbinata la proposta di legge C. 4727 Ferraresi vertente su identica materia, assegnata alla Commissione giustizia venerdì 10 novembre scorso.

Al riguardo, ricorda che i relatori, Onorevoli Sarro e Rossomando, hanno presentato una proposta di testo unificato, adottato come testo base per il prosieguo dei lavori.

Nel comunicare, altresì, che nella giornata di ieri è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti, avverte che è stata presentata una sola proposta emendativa, a firma del collega Dambruoso, con la quale si introducono modifiche all'articolo 650 del codice penale in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Trattandosi di proposta emendativa che verte su materia del tutto estranea a quella delle proposte di legge in discussione, comunica che la stessa è da ritenersi inammissibile.

Non essendo state presentate altre proposte emendative, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in discussione sarà trasmesso alla I Commissione per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.**

**C. 4376 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue

l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato », di cui l'Assemblea avvierà l'esame, in quota opposizione, lunedì 27 novembre prossimo.

Al riguardo, rammenta, che sono state presentate alcune proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto sommario della seduta svoltasi nella giornata di ieri.

Invita, quindi, i relatori, onorevoli Giuliani e Molteni, nonché il rappresentante del Governo, ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, ad eccezione delle proposte emendative Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6, Galgano 1.3 e Ferraresi 6.01, delle quali invita i presentatori al ritiro, esprimendo, altrimenti parere contrario. In proposito, specifica che, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferraresi 6.01, che prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e che si applichi a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la richiesta di ritirare tale proposta emendativa è dettata dall'esigenza di effettuare una più approfondita riflessione sulla stessa, al fine di poterla meglio valutare nel corso dell'esame in Assemblea. Per quanto attiene, invece, agli emendamenti Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6 e Galgano 1.3, osserva che gli stessi tendono ad escludere dall'applicazione del giudizio abbreviato una serie di reati di gravissimo allarme sociale non puniti con l'ergastolo. In proposito, rileva che, seppur ritenendo condivisibile lo spirito di tali emendamenti, l'espressione di un parere favorevole sugli stessi riaprirebbe una valutazione complessiva sul provvedimento che determinerebbe, di fatto, il rischio di arrestarne *l'iter*.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, esprime parere conforme a quello del correlatore Molteni. Con riferimento alla

formulazione di invito al ritiro delle proposte emendative Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6 e Galgano 1.3 precisa che la stessa è dettata dalla necessità di mantenere fermo il criterio alla base del provvedimento in titolo che circoscrive l'accessibilità del rito abbreviato in maniera precisa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta la propria disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01 purché i relatori ed il rappresentante del Governo valutino l'opportunità di riformularlo nel senso di prevedere che la legge si applica anche ai fatti già commessi alla data di entrata in vigore della stessa per i quali non sia ancora iniziato il processo alla medesima data.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara di essere disponibile a valutare più approfonditamente l'articolo aggiuntivo Ferraresi 6.01, evidenziando la necessità di acquisire la giurisprudenza in tema di patteggiamento allargato.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento, fa presente di aver presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli della proposta di legge in discussione, essendo in disaccordo sull'intero impianto della stessa. Nel ritenere non corretto il principio posto alla base del provvedimento stesso che assume la pena dell'ergastolo come « l'asticella » con la quale stabilire l'esclusione dall'applicazione del giudizio abbreviato di taluni procedimenti, rammenta che in molti Paesi civili, dove si attribuisce al massimo la pena della reclusione fino a trenta anni, la pena dell'ergastolo non è prevista. Ritiene che con il provvedimento in titolo la maggioranza e alcune forze di opposizione abbiano

effettuato uno « scambio » avente ad oggetto la durata del processo, quindi i tempi della giustizia, e la lunghezza della pena, al fine di addivenire all'approvazione di una legge spendibile durante la prossima campagna elettorale.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel replicare al collega Farina, dichiara di non essere disponibile ad accettare, in segno di rispetto nei confronti delle vittime di reati di efferatezza inaudita, le osservazioni di coloro che intendono marchiare come « legge di propaganda elettorale » un provvedimento del quale ha sempre dichiarato di non volersi attribuire la vittoria politica. In proposito rammenta che l'*iter* della proposta di legge è stato avviato da più di tre anni e che già nel 2015, anche grazie al senso di responsabilità del Partito democratico, la stessa era stata approvata presso questo ramo del Parlamento, per poi essere vergognosamente bloccata al Senato. Auspica che, approvato nuovamente dall'Assemblea di Montecitorio, il provvedimento possa essere definitivamente licenziato dal Senato.

Fabrizia GIULIANI (PD) invita il collega Farina a mantenere l'attenzione sul merito del provvedimento, evidenziando che con lo stesso non si pone in discussione la pena dell'ergastolo bensì l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la tale pena.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la scelta di escludere il rito abbreviato per alcuni reati puniti con la pena dell'ergastolo riprende quella, in origine, prevista dal nuovo codice di procedura penale nel 1988.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Daniele Farina 1.1 e Sannicandro 1.2, nonché Ferraresi 1.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Sarti 1.5 e 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.5 e 1.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.3, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Daniele Farina 2.1 e Sannicandro 2.2, le identiche proposte emendative Daniele Farina 3.1 e Leva 3.2, nonché gli identici emendamenti Daniele Farina 4.1 e Leva 4.2. Respinge, quindi, le identiche proposte emendative Daniele Farina 5.1 e Sannicandro 5.2, nonché gli identici emendamenti Daniele Farina 6.1 e Sannicandro 6.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in titolo sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che nella giornata di martedì 21 novembre prossimo si concluderà la fase preliminare dell'esame della proposta di legge Ferranti C. 4605, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, precisando che nella medesima seduta sarà fissato, altresì, il termine per la presentazione degli emendamenti al citato provvedimento.

**La seduta termina alle 15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.**

**Audizione di Franca Mangano, presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma e di Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franca MANGANO, *Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma* e Maria Giovanna RUO, *Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo.*

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Arcangelo SANNICANDRO (MDP).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è volto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 1, commi 82, 83, 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge n. 103 del 2017, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »;

in particolare, il comma 82 di tale articolo ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal successivo comma 84, decreti legislativi diretti a riformare la disciplina delle impugnazioni nel processo penale;

il predetto comma 84, nell'individuare i principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di giudizi di impugnazione, dispone che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lett. *f*); prevedere che l'appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lett. *g*); intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale

o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lett. *h*); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli sia la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso » (lett. *i*);

il provvedimento si avvale, compatibilmente con i criteri direttivi previsti dalla legge delega, dei lavori di una apposita commissione ministeriale istituita con decreto del Ministro della giustizia del 9 dicembre 2015, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare le attività giudiziarie connesse alle impugnazioni e di deflazionare, conseguentemente, il carico da cui sono gravati gli uffici giudiziari;

in tale prospettiva, sono introdotte misure dirette a semplificare i procedimenti in appello e in Cassazione, in modo da rendere complessivamente più efficiente il sistema delle impugnazioni penali, eliminandone gli attuali aspetti di criticità;

come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, la riforma in discussione razionalizza l'esercizio del potere di impugnazione sia della pubblica accusa, sia dell'imputato, « in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione »;

in conformità ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, viene quindi ridotta l'area della legittimazione all'appello per entrambe le parti del procedimento, il pubblico ministero e l'imputato;

L'obiettivo di riduzione dell'area dell'appellabilità, come sottolineato nella relazione illustrativa, è conseguito attraverso interventi volti ad accentuare e a valorizzare il ruolo di « parte » della pubblica accusa, quale antagonista processuale dell'imputato;

rilevato che:

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nel novellare l'articolo 593 del codice di procedura penale (*Casi di appello*), stabilisce che l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna, mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo « *quando modificano il titolo di reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una specie di pena diversa da quella ordinaria del reato* » (articolo 1, comma 84, lettera h) della legge delega);

il novellato articolo 593 stabilisce altresì che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le medesime sentenze emesse al termine del dibattimento « *salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso* » (articolo 1, comma 84, lettera i) della legge delega);

in tali ultime ipotesi, vero è che l'imputato potrebbe conservare un eventuale interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, quando l'assoluzione, che non sia conseguente all'accertamento che « il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso », non spieghi gli effetti di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (articolo 652 del codice di procedura penale);

L'obiettivo del legislatore delegato, tuttavia, in via del tutto speculare alla riduzione della legittimazione all'impugnazione del pubblico ministero, è, ancora una volta, quello di ridurre l'area della legittimazione a appellare dell'imputato

stesso, pur a fronte di un suo interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento pronunciate con formula dubitativa;

diversamente, ove si effettuasse la scelta di far coincidere, per l'imputato, l'area dell'« interesse » con quella della « legittimazione » all'impugnazione, il sistema risulterebbe del tutto sbilanciato in danno del pubblico ministero, cui è preclusa, invece, dal novellato articolo 593 del codice di procedura penale, la possibilità di appellare le sentenze di condanna;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, attraverso l'introduzione di un comma 4-bis nell'articolo 568 del codice di procedura penale, modifica le regole generali in materia di impugnazione, prevedendo che « *il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione* »;

anche tale disposizione si colloca nell'ottica di accentuare il ruolo di « parte » del pubblico ministero: in assenza del nuovo comma 4-bis dell'articolo 568 del codice di procedura penale, la pubblica accusa potrebbe, infatti, impugnare le sentenze di proscioglimento al solo scopo di ottenere una formula più favorevole all'imputato (« se il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso »), tradendo inequivocabilmente la *ratio* propria della legge delega, che — si ribadisce — è quella di ridurre l'area della legittimazione all'impugnazione entro un'ottica di deflazione processuale e di rafforzamento del ruolo di parte;

d'altro canto, sarebbe del tutto irragionevole prevedere, senza alcun limite, una legittimazione del pubblico ministero all'impugnativa delle sentenze di proscioglimento, riducendo, invece, in capo al medesimo, l'area di legittimazione all'impugnazione delle sentenze di condanna, che viene circoscritta ai soli casi indicati dal nuovo articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale (modifica del titolo di reato, esclusione della sussistenza



di una circostanza aggravante ad effetto speciale, applicazione di una specie di pena diversa da quella ordinaria);

la relazione illustrativa chiarisce, in ogni caso, che il ruolo di « parte pubblica » del pubblico ministero non è, tuttavia, compreso: la legittimazione al ricorso per cassazione non è, infatti, oggetto di modifiche, essendo tale strumento utilizzabile dal pubblico ministero « *anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista dell'imputato* »;

osservato che:

l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 84, lettera g), della legge delega, razionalizza ulteriormente l'esercizio del potere della pubblica accusa, circoscrivendo l'appello del procuratore generale ai soli casi di acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica o di avocazione;

al fine di ridurre gli appelli e di alleggerire il carico processuale, è inoltre estesa l'inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa (articolo 2);

con particolare riferimento alla riforma delle impugnazioni dei provvedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace, è prevista la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, proponendosi il legislatore delegato l'obiettivo di ridurre il numero di impugnazioni per tale tipologia di reati, ottimizzando il relativo sistema (articolo 5). In via di stretta correlazione, si attribuisce al Procuratore Generale presso la Corte di appello la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello per reati di competenza del giudice di pace (articolo 9);

osservato altresì che:

l'articolo 4 del provvedimento, nel modificare la disciplina contenuta nell'articolo 595 del codice di procedura penale, limita al solo imputato la possibilità di proporre appello incidentale entro 15 giorni, decorrenti da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (comma 1), conservando l'attuale previsione che confina, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, la proponibilità dell'incidentale ai soli casi in cui la parte, ora l'imputato, è legittimato all'impugnazione principale. Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice mediante deposito in cancelleria, memorie e richieste scritte;

tale previsione è motivata nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con l'interesse dell'imputato « *non legittimato all'appello o che non via abbia interesse* » a rappresentare al giudice del gravame « *l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova* »;

la predetta facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 121 del codice di procedura penale. Il termine di 15 giorni è stato introdotto per permettere una ordinata scansione temporale dell'analisi del materiale probatorio di appello, essendo possibile il deposito di memorie e richieste anche successivamente a tale scadenza;

la scelta del legislatore delegato di prevedere la proponibilità dell'appello incidentale esclusivamente da parte dell'imputato risponde ad una precisa finalità: quella di realizzare un sistema di impugnazioni basato su parametri oggettivi orientati ad un criterio di stretta legalità, scongiurando il rischio che il titolare dell'azione penale proponga appello solo in conseguenza dell'impugnazione proposta in via principale dalla controparte;

tale assetto rimuove l'attuale squilibrio connesso alla facoltà della pubblica accusa di neutralizzare il divieto di « *reformatio in peius* » della sentenza attraverso la proposizione dell'appello incidentale;

resta però ferma la possibilità che il pubblico ministero impugni in via principale, per mezzo del ricorso per cassazione, la sentenza per lui inappellabile e che, ove l'imputato proponga appello, il ricorso per cassazione si converta, *ex* articolo 580 c.p.p., in impugnazione di merito; in tale ipotesi, il ricorso per cassazione convertito in appello determina, sempre che ritenuto ammissibile secondo il criterio maggiormente selettivo delle impugnazioni di legittimità, l'effetto di sterilizzare il divieto della *reformatio in peius*;

il senso della riforma è allora quello di evitare che la finalità di conte-

nimento delle impugnazioni di merito proposte essenzialmente a scopi dilatori sia affidata all'eventualità dell'impugnazione incidentale del pubblico ministero; essa piuttosto è perseguita attraverso la rinnovata disciplina delle ammissibilità dell'atto di impugnazione, in particolare per mezzo della riscrittura già operata dell'articolo 581 c.p.p.;

condiviso, pertanto, l'impianto complessivo del provvedimento in discussione, che delinea, in conformità ai criteri di delega, un sistema certamente più efficiente dei mezzi di gravame, nel rispetto del principio della parità tra accusa e difesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

## ALLEGATO 2

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia ed abb.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

la proposta di legge in discussione, che consta di cinque articoli, reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, modificando le disposizioni della legge n. 300 del 1970, della legge n. 604 del 1966, nonché della legge n. 223 del 1991;

in particolare il provvedimento definisce una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (articolo 1);

viene, inoltre, modificata la procedura obbligatoria relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici (articolo 2), nonché quella relativa alla dichiarazione di mobilità e ai licenziamenti collettivi (articoli 3, 4 e 5);

rilevato che:

il decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014 (*Jobs Act*) disciplina le conseguenze dei licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente alla data della sua entrata in vigore (7 marzo 2015),

tale decreto legislativo, che ha introdotto il contratto c.d. a tutele crescenti, ha, quindi, modificato, le disposizioni contenute nella legge n. 300 del 1970, nonché quelle contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223;

come espressamente riconosciuto dalla Commissione europea nella « Relazione per paese relativa all'Italia 2017 », la riforma realizzata attraverso il *Jobs Act*, persegue l'obiettivo di assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro, » sortendo già alcuni positivi effetti, quali l'aumento dell'occupazione e il calo del c.d. dualismo;

prima di procedere all'introduzione di eventuali correttivi all'impianto delineato da tale riforma, appare pertanto necessario monitorarne attentamente gli effetti nel medio periodo, in termini di rilancio degli investimenti ed aumento della competitività del sistema produttivo, come peraltro già espressamente previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015;

in ragione della particolare complessità degli interventi delineati dal provvedimento in discussione, sarebbe stato, inoltre, necessario espletare, anche in sede consultiva, un'articolata attività conoscitiva per meglio approfondirne i contenuti e valutarne l'effettivo impatto;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Janne Taalas (*Svolgimento e conclusione*) ..... 53

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12690 Cimbro: Sulle condizioni di salute di Abdullah Öcalan, detenuto nel carcere di Imrali in Turchia ..... 54

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 58

5-12691 Quartapelle Procopio: Sull'attuazione della « Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana » ..... 54

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 60

#### INTERROGAZIONI:

5-11182 Tofalo: Sulla sigla da parte dell'Italia del *Memorandum of Understanding* per la istituzione di un Centro europeo per il contrasto alle minacce ibride ..... 54

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 62

5-12342 Cristian Iannuzzi: Sulla situazione in Catalogna a seguito del *referendum* del 1° ottobre 2017 ..... 55

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 63

5-09995 Sibilia: Sulla posizione del Governo in materia di non proliferazione delle armi nucleari ..... 55

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 64

5-12122 Palazzotto: Sulle iniziative per il disarmo nucleare della Corea del Nord ..... 55

5-11564 Tacconi: Sulla gestione dello stabile denominato « Casa d'Italia » a Lucerna ..... 55

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 66

5-10821 Manlio Di Stefano: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Algeria ..... 56

*ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..... 68

5-12413 Spadoni: Sul bando di gara effettuato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo vinto dalla società *Egyptian Holding Company for Silos and Storage* ..... 56

*ALLEGATO 8 (Testo della risposta)* ..... 69

5-12564 Scagliusi: sulla condanna a morte del medico e ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali ..... 56

*ALLEGATO 9 (Testo della risposta)* ..... 71

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>A)</i> Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; <i>B)</i> Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; <i>C)</i> Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57

## INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**

**Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Janne Taalas.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Janne TAALAS, *Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi Franco CASSANO (PD).

Janne TAALAS, *Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-12690 Cimbro: Sulle condizioni di salute di Abdullah Öcalan, detenuto nel carcere di Imrali in Turchia.**

Eleonora CIMBRO (MDP) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Eleonora CIMBRO (MDP), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo, che rassicura sull'attenzione riservata dal nostro Paese ad una vicenda assai rilevante per il suo gruppo e, in generale, per il rispetto dei diritti dei detenuti. Si riserva di contribuire a mantenere alta tale attenzione, anche attraverso la presentazione di prossimi atti di sindacato ispettivo.

**5-12691 Quartapelle Procopio: Sull'attuazione della « Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana ».**

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che lo scopo fondamentale della « Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana » è accrescere l'attrattività del sistema universitario italiano all'estero.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, condividendo la priorità delle iniziative intraprese, che avranno ricadute positive sulla promozione all'estero dell'intero Sistema Paese. Tuttavia, sottolinea che la promozione del sistema universitario italiano richiede, altresì, la soluzione di annose questioni relative alla concessione delle borse di studio e ai visti in condizioni di reciprocità con altri Paesi. Concludendo, ritiene che occorra fare di più e annuncia che se vorrà agire in questo senso, il Governo troverà un ampio consenso in Parlamento.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.*

**La seduta comincia alle 15.**

**5-11182 Tofalo: Sulla sigla da parte dell'Italia del Memorandum of Understanding per la istituzione di un Centro europeo per il contrasto alle minacce ibride.**

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S) prende atto della risposta del Governo.

**5-12342 Cristian Iannuzzi: Sulla situazione in Catalogna a seguito del referendum del 1° ottobre 2017.**

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Cristian IANNUZZI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo. Sottolinea, infatti, che l'interrogazione in titolo non mirava ad acquisire la posizione del Governo italiano sulla richiesta di indipendenza da parte della Catalogna, ma poneva dei quesiti inerenti la tutela dei diritti umani in uno Stato dell'Unione europea, alla luce della evidente repressione da parte spagnola nei confronti della popolazione catalana in occasione del referendum del 1° ottobre.

**5-09995 Sibilia: Sulla posizione del Governo in materia di non proliferazione delle armi nucleari.**

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manlio DI STEFANO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo. Pur comprendendo la logica dell'azione progressiva sui temi del disarmo nucleare, ritiene che nelle sedi multilaterali il Governo italiano dovrebbe tradurre in una votazione coerente le posizioni di principio che va sostenendo su tale questione. Richiama, infatti, gli attestati di elogio da parte del Governo italiano nei confronti dell'ICAN in occasione del conferimento del Premio Nobel per la pace a fronte di una condotta assai ambigua nelle sedi ufficiali. Ricorda, a tale proposito, l'interrogazione n. 5-10262 a sua prima firma, che aveva ad oggetto le modalità anomale di espressione del voto italiano sulla Risoluzione « *Taking forward multilateral disarmament negotiations* » ap-

provata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Appare a suo avviso che l'Italia sulla questione del disarmo nucleare operi più che altro in un'ottica di assecondamento della linea di alcuni alleati, con ciò andando ad incrementare il gruppo minoritario di quei Paesi che sul disarmo nucleare non condividono la posizione ufficiale delle Nazioni Unite. Crede che in questo modo il ruolo storico dell'Italia all'ONU ne venga sminuito e che ciò sia insostenibile, soprattutto alla luce dell'incandescente scenario in Medio Oriente, che di recente ha visto anche aggravarsi la situazione in Libano.

**5-12122 Palazzotto: Sulle iniziative per il disarmo nucleare della Corea del Nord.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, constatata l'assenza dell'interrogante, con l'assenso del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

**5-11564 Tacconi: Sulla gestione dello stabile denominato « Casa d'Italia » a Lucerna.**

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessio TACCONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo. Apprezza, infatti, la disponibilità dell'Esecutivo a non procedere alla vendita dell'immobile denominato « Casa d'Italia » a Lucerna, nonostante gli stringenti vincoli di bilancio. Apprezza, altresì, la concessione di un tempo congruo affinché la collettività italiana di Lucerna possa procedere all'acquisto. Ritiene che in questo modo l'azione del Governo abbia permesso di soddisfare sia gli obblighi imposti dalla legge sia i desideri della comunità locale rispetto ad un immobile di notevole valore non solo storico ma anche affettivo.

**5-10821 Manlio Di Stefano: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Algeria.**

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Manlio DI STEFANO (M5S) prende atto della risposta del Governo.

**5-12413 Spadoni: Sul bando di gara effettuato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo vinto dalla società *Egyptian Holding Company for Silos and Storage*.**

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta del Governo. Infatti, sottolinea che solo dopo la calendarizzazione della sua interrogazione sul sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è apparsa la dicitura « bando annullato » in riferimento al bando vinto dalla società *Egyptian Holding Company for Silos and Storage*. Sottolinea, inoltre, che il finanziamento italiano risulta concesso a un ministero egiziano implicato in uno scandalo di frode e corruzione, che ha portato alle dimissioni del titolare del Dicastero. Dichiaro, quindi, di avere ancora forti dubbi sulla tempestività dell'apposizione della dicitura « bando annullato » sul sito dell'AICS in relazione a questo bando. Ricorda, peraltro, che tale dicitura è stata apposta anche rispetto ad altri due bandi europei, che, invece, risultano regolarmente assegnati. Senza voler entrare nel merito dei rapporti tra Italia ed Egitto, pur evidenziando il nesso tra la vicenda qui riportata e la prolungata assenza dell'Ambasciatore italiano a Il Cairo in relazione al caso Regeni, ritiene che il problema della cooperazione in Egitto permanga. Pertanto, ribadendo la propria

insoddisfazione, si riserva di richiedere ulteriori informazioni al Governo mediante la presentazione di prossimi atti di sindacato ispettivo.

**5-12564 Scagliusi: sulla condanna a morte del medico e ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali.**

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo. Auspica che il Governo continui a supportare la causa di Djalali, che ha avuto una grande attenzione internazionale, ad esempio grazie all'azione di *Amnesty International*, e anche nazionale, come dimostrano i diversi atti di sindacato ispettivo presentati in Parlamento. Auspica, infine, che gli ottimi rapporti che il nostro Paese intrattiene con l'Iran, soprattutto in ambito commerciale, tengano in futuro maggior conto delle questioni concernenti il rispetto dei diritti umani.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma**



il 14 giugno 2017; *b*) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c*) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d*) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e*) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609 Governo.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *A*) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; *B*) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15

luglio 2014; *C*) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

C. 4684 Governo, approvato dal Senato.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Carrozza, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-12690 Cimbro: Sulle condizioni di salute di Abdullah Öcalan, detenuto nel carcere di Imrali in Turchia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle condizioni di salute del *leader* curdo Öcalan, che ricordo essere stato arrestato nel 1999 dopo un periodo di permanenza in Italia, sulla base delle informazioni in nostro possesso, l'ultima visita da parte di un familiare (il fratello) risale a settembre 2016. Il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa ha potuto visitare il carcere di Imrali regolarmente fino all'aprile 2016; la più recente richiesta di visita inoltrata in occasione della missione effettuata in Turchia dal Comitato a maggio 2017 è stata respinta dalle Autorità turche.

L'ultimo rapporto del CPT disponibile, pubblicato lo scorso 17 ottobre dopo il via libera di Ankara, è relativo alla visita compiuta in Turchia a giugno 2015.

Sulla pubblicazione dei due rapporti pendenti, relativi alle visite effettuate dal CPT in Turchia nel 2016, pesa ancora il veto delle Autorità turche, mentre il rapporto relativo alla mancata visita del maggio 2017 non risulta essere stato ancora completato (dovrebbe esserlo verso fine anno).

In effetti per tutto l'ultimo anno si sono susseguite varie ipotesi (peraltro mai confermate) sulla salute di Öcalan: poche settimane dopo il golpe del luglio 2016 si erano addirittura diffuse voci di un bombardamento dei golpisti sul carcere di Imrali, nel corso del quale il *leader* curdo sarebbe stato ucciso, notizia evidentemente smentita dalla successiva visita compiuta dal fratello nel settembre dello stesso anno.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso la nostra Ambasciata ad Ankara,

sostiene costantemente l'azione della rappresentanza del Consiglio d'Europa in Turchia e quella della Delegazione UE nei rispettivi appelli rivolti alle Autorità turche per il pieno rispetto dei diritti dei detenuti (incluso lo stesso Öcalan).

Finora da parte turca si è mantenuta una posizione di forte rigidità esplicitata nel seguente modo:

Abdullah Öcalan è un cittadino turco, condannato da un tribunale turco per crimini ritenuti gravissimi, per i quali sta scontando la pena comminatagli (peraltro tramutata da pena di morte in ergastolo dopo l'abolizione della pena capitale nel Paese nel 2002): in tale quadro Ankara respinge qualsiasi ingerenza internazionale in quella che è considerata una vicenda giudiziaria e di sicurezza interna;

il PKK, di cui Öcalan è *leader*, è un'organizzazione terroristica messa al bando non solo dalla Turchia, ma anche da UE e Stati Uniti, che per oltre 30 anni ha condotto attività terroristiche in Turchia, costate la vita a decine di migliaia di civili;

anche negli ultimi due anni il PKK, per il tramite di quella che il Governo turco dell'AKP, il partito nazionalista e larga parte dell'opinione pubblica considerano una sua emanazione (il TAK), è stato responsabile di alcuni tra i più sanguinosi attentati terroristici verificatisi in Turchia, in particolare nelle principali aree metropolitane causando decine di vittime.

La Farnesina continuerà pertanto a sensibilizzare i propri interlocutori in Tur-

chia e nei *fora* multilaterali sul tema del rispetto dei diritti umani in generale e sulla vicenda di Öcalan in particolare, auspicando la pubblicazione dei due rapporti pendenti del CPT, nonché l'accoglimento delle richieste formulate dalle delegazioni del CPT in occasione delle loro visite in Turchia.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-12691 Quartapelle Procopio: Sull'attuazione della « Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Quartapelle per avere sollevato un tema che riveste grande importanza per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'internazionalizzazione del sistema universitario nazionale rappresenta una priorità di politica estera in un'ottica di sviluppo e di proiezione esterna del Paese. Sempre di più l'istruzione è un settore di grande rilevanza e dagli importanti risvolti economici per alcuni Paesi, nonché uno strumento di *soft power* straordinariamente efficace. L'Italia ha moltissime potenzialità in questo settore.

Promuovere una politica di internazionalizzazione non vuol dire soltanto attrarre « talenti » verso l'Italia. Vuol dire anche formare i quadri futuri degli altri Paesi, che dialogheranno più volentieri con il nostro e con le sue aziende. Stiamo parlando quindi di una eccellente leva e di un ottimo strumento di cooperazione e collaborazione che va valorizzato adeguatamente e utilizzato pienamente.

Per questo motivo abbiamo presentato lo scorso 28 marzo il piano strategico predisposto assieme al MIUR per il quadriennio 2017/2020, a dimostrazione di quanto questo tema sia prioritario non solo per la nostra politica estera ma per il nostro Paese in generale.

Con gli Stati Generali, e con il lancio della Strategia, abbiamo cercato di sistematizzare gli sforzi fatti finora e di farli convergere, coinvolgendo nell'esercizio tutti gli attori interessati nel sistema della formazione superiore: i Ministeri competenti, le università, le associazioni e anche

il mondo delle imprese perché crediamo che sia importante lavorare insieme a chi dovrà un giorno assumere i giovani laureati.

Il Piano Strategico ha avuto il merito principale di identificare le nostre priorità geografiche e stabilire un piano di lavoro. La Strategia ha l'obiettivo in definitiva di rendere più attraente e soprattutto maggiormente visibile la nostra offerta formativa.

Tra le principali proposte operative contenute nella Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017/2020, vi è la promozione, a cura del MAECI e del MIUR, di *Roadshow* di presentazione delle nostre istituzioni di formazione superiore nei Paesi riconosciuti di prioritario interesse per il sistema della formazione superiore italiana.

Ed è proprio sulla realizzazione dei *Roadshow* che abbiamo deciso di partire in questi primi mesi. Riteniamo che sia la maniera ottimale per presentare al mondo la nostra offerta formativa di eccellenza in Paesi che abbiamo riconosciuto essere di interesse prioritario.

Attraverso la realizzazione di questi eventi vogliamo avvicinarci ai potenziali studenti internazionali interessati a studiare nel nostro Paese, presentando loro la nostra offerta formativa, il nostro sistema di formazione superiore, le sue modalità di accesso e le opportunità di finanziamento a disposizione, come, ad esempio, il programma di borse di studio per studenti stranieri gestito annualmente dalla Farnesina e dalla sua rete diplomatico-consolare all'estero. In tutti gli appuntamenti cer-

chiamo anche di coinvolgere cittadini locali che hanno compiuto il proprio corso di studi in Italia e che oggi sono imprenditori e dirigenti di successo nei loro rispettivi Paesi.

Ad oggi, il Gruppo di lavoro ha deciso di organizzare *Roadshow* in Cina, in India, e negli Stati Uniti.

Ciò è stato e sarà possibile anche grazie alla disponibilità del Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito nello stato di previsione del MAECI dalla legge di bilancio 2017.

Il MAECI ha messo a disposizione della rete diplomatico-consolare coinvolta nell'organizzazione dei *Roadshow*, rispettivamente, 50.000 euro per le iniziative in Cina, 50.000 euro per le iniziative in India, e 100.000 euro per le iniziative negli Stati Uniti.

Il primo *Roadshow* si è tenuto dal 21 al 29 ottobre in Cina, nel contesto della China Education Expo 2017, la principale fiera nazionale dell'istruzione che attrae ogni anno centinaia di migliaia di studenti. Il *Roadshow* in questione, che abbiamo deciso di denominare « *Italian Days on*

*Higher Education* » ha fatto tappa a Pechino, Chengdu, Guangzhou e Shanghai.

Il prossimo *Roadshow* si terrà invece in India dal 24 al 28 novembre, in concomitanza della nota fiera universitaria QS, e farà tappa a Mumbai, Kolkata, Bangalore e New Delhi.

Il *Roadshow* negli Stati Uniti d'America è invece in programma dal 27 maggio al 1° giugno 2018, e si inquadra nell'ambito dell'edizione 2018 della NAFSA, la più importante fiera al mondo nel settore della formazione superiore che l'anno prossimo si terrà a Filadelfia. Da primi contatti avviati con la CRUI, con Uni-Italia e con varie realtà italiane coinvolte nelle edizioni passate della NAFSA è emerso il forte interesse, da parte degli atenei, dei conservatori e delle accademie di belle arti italiane ad aderire all'iniziativa. Di questo siamo molto contenti. Si tratterà sicuramente di una ottima opportunità per il nostro sistema di presentarsi nel migliore dei modi alle potenzialità del mercato statunitense.

C'è ancora tanto da fare. Siamo solo all'inizio di un percorso e speriamo di essere sulla buona strada.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-11182 Tofalo: Sulla sigla da parte dell'Italia del Memorandum of Understanding per la istituzione di un Centro europeo per il contrasto alle minacce ibride.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Raccogliendo le sollecitazioni rivolte agli Stati Membri nella Comunicazione Congiunta della Commissione e del SEAE del 6 aprile 2016, la Finlandia si è dichiarata pronta a sostenere l'istituzione di un « Centro di Eccellenza per il contrasto alle minacce ibride », basato ad Helsinki.

I lavori preparatori sono iniziati nel novembre del 2016 nella capitale finlandese, ed erano finalizzati alla definizione delle funzioni, delle strutture e dei contributi attesi dai partecipanti potenzialmente interessati all'iniziativa. In un primo momento, questi ultimi sono stati individuati dalle Autorità di governo finlandesi.

L'Italia ha figurato tra i Paesi invitati alla prima riunione, cui ha partecipato tramite l'Ambasciata d'Italia ad Helsinki, ed è stata presente anche alle successive.

Questa fase preparatoria è stata ultimata nello scorso aprile, con la firma del *Memorandum* tra i Paesi che hanno deciso di aderire sin da ora all'iniziativa finlandese.

Al momento, risultano aderire al Centro 12 Paesi (oltre alla Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti). Gli Stati Membri dell'Unione Europea e della NATO possono aderire successivamente, previa corresponsione delle quote annuali di partecipazione, che al momento si attestano a circa 70.000 Euro. NATO e UE ne fanno parte a titolo di osservatori.

Il Governo è particolarmente attento al contrasto delle minacce ibride, che rappresentano un fenomeno complesso con una pluralità di riflessi da considerare, in costante evoluzione. In linea generale, sosteniamo le iniziative tese a rafforzare la resilienza degli Stati e ad intensificare la cooperazione tra l'Unione Europea e la NATO – ferma restando la necessità di evitare duplicazioni di strutture tra le due Organizzazioni – nel campo delle minacce ibride, in linea con la Dichiarazione Congiunta adottata dal Vertice NATO di Varsavia del luglio 2016 e del *Common Set of Proposals*.

La partecipazione dell'Italia al Centro di Eccellenza è auspicata dalla Finlandia, anche perché contribuirebbe ad equilibrare, e allargare, il « focus » geografico, portandovi la sensibilità alle sfide di sicurezza provenienti dalla regione mediterranea, incluse quelle attinenti la radicalizzazione via *web*, il contrasto all'estremismo violento e il controterrorismo.

Anche e soprattutto per quest'ultima considerazione, nonché tenendo conto dell'auspicio recentemente espresso dalle Commissioni Esteri e Affari Costituzionali della Camera in occasione dell'esame della Relazione sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare la minacce ibride presentata dalla Commissione europea e dall'Alta Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Governo è orientato a valutare favorevolmente la sottoscrizione da parte dell'Italia del *Memorandum* di adesione.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-12342 Cristian Iannuzzi: Sulla situazione in Catalogna a seguito del referendum del 1° ottobre 2017.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo segue con grande attenzione l'evolversi della situazione in Spagna in relazione alla vicenda catalana, in particolare dopo il voto del 1° ottobre scorso, che aveva reso evidente la grave frattura sociale e politica creatasi all'interno di uno dei principali Paesi dell'Unione Europea.

Da allora è proseguita, fortunatamente senza gravi episodi di violenza, l'*escalation* sfociata nella dichiarazione di indipendenza del *Parlament* catalano e la successiva applicazione dell'articolo 155 della Costituzione spagnola, o cosiddetto « commissariamento » della Catalogna. Il 27 ottobre scorso, il Governo spagnolo ha infatti proceduto a: sospendere dalle funzioni il Presidente del Governo catalano e i Ministri, poi incriminati per reati di ribellione, sedizione e malversazione di fondi pubblici; limitare le funzioni del *Parlament* catalano; indire il voto regionale anticipato al 21 dicembre prossimo. Il Governo Rajoy ha quindi mantenuto la tesi di fondo della totale illegittimità costituzionale della dichiarazione di indipendenza catalana.

In relazione a tali eventi, desidero innanzitutto ribadire, come già dichiarato anche dal Ministro Alfano in Aula, che il Governo italiano non intende entrare nel merito di una questione interna spagnola. In varie occasioni abbiamo espresso la nostra convinzione che il Governo spagnolo sarà pienamente in grado di proteggere il legittimo ordine costituzionale e,

conseguentemente, assicurare il rispetto dei diritti di tutti i cittadini spagnoli, catalani inclusi.

Nell'associarci alla posizione assunta dall'Unione europea, non possiamo riconoscere la dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna. Al tempo stesso, manteniamo l'auspicio che si possa ripristinare un dialogo inclusivo, nel rispetto della Costituzione spagnola.

Siamo certi che tutte le forze democratiche in Spagna lavoreranno insieme al fine di garantire il superamento della crisi in Catalogna, salvaguardando l'unità del Paese e rispettando le prerogative di autonomia previste dalla Costituzione spagnola.

Siamo certi inoltre che le elezioni catalane del 21 dicembre si svolgeranno, com'è abitudine per una democrazia europea matura come quella spagnola, nel rispetto delle garanzie di libertà di espressione e che il processo elettorale sarà inclusivo e regolato in modo trasparente ed equo.

Permettetemi di concludere ricordando la vicinanza culturale e i solidi rapporti di amicizia che ci legano alla Spagna, Paese con il quale condividiamo un dialogo profondo, che viene da lontano e con il quale siamo uniti da un comune, storia, identità, religione in larga misura condivisa. Se esiste una cosa di cui l'Europa ha veramente bisogno oggi è l'unità, non divisione e frammentazione.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-09995 Sibilia: Sulla posizione del Governo in materia di non proliferazione delle armi nucleari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione del disarmo nucleare è seguita con grande attenzione dal Governo nel complesso quadro degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese. Nei consessi internazionali di riferimento, l'Italia intende continuare a promuovere l'obiettivo di un mondo privo di armi nucleari, da raggiungere attraverso un « approccio progressivo » e inclusivo al disarmo.

Tale approccio è associato al riconoscimento della centralità del Trattato di Non Proliferazione nucleare, alla sua universalizzazione e all'interdipendenza dei suoi tre pilastri (disarmo, non-proliferazione e uso pacifico delle tecnologie nucleari). Su queste basi, assieme ai Paesi che condividono la nostra posizione, l'Italia continua a promuovere e sostenere delle iniziative che costituiscono i tasselli di un percorso, graduale e realistico, atto a favorire un processo di disarmo nucleare irreversibile, trasparente e verificabile.

Gli obiettivi di queste iniziative sono l'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari; la conclusione di un Trattato sulla messa al bando del materiale fissile idoneo alla fabbricazione di armi nucleari; l'approfondimento degli strumenti e del ruolo delle verifiche nei processi di disarmo nucleare, in un'ottica inclusiva che preveda il coinvolgimento di Paesi non militarmente nucleari; la creazione di Zone libere da armi nucleari, soprattutto in Medio Oriente; una maggiore trasparenza degli Stati militarmente nucleari.

Tale posizione ha ispirato la Presidenza italiana della riunione dei Ministri degli esteri del G7, tenutasi a Lucca il 10 e 11

aprile scorsi, il cui Comunicato Congiunto menziona i principali elementi dell'approccio progressivo e ricorda l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari.

L'anno precedente, peraltro, l'Italia aveva sostenuto la Dichiarazione di Hiroshima dei Ministri degli esteri del G7 che, con forte valenza simbolica, riaffermava l'impegno a creare le condizioni di un mondo privo di armi nucleari, in un quadro di stabilità internazionale, e la piena applicazione del Trattato di Non Proliferazione in tutte le sue componenti, disarmo incluso.

Inoltre, l'Italia partecipa al processo preparatorio della Conferenza di riesame del Trattato di Non Proliferazione del 2020 che, avviatosi a inizio maggio a Vienna, è occasione per riaffermare la centralità del Trattato e il merito di un approccio progressivo al disarmo.

A seguito della Risoluzione « *Taking forward multilateral disarmament negotiations* » adottata dalla 71<sup>a</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata avviata la Conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle armi nucleari. Il processo negoziale si è concluso il 7 luglio a New York con l'adozione del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

Pur mantenendo aperto un canale di dialogo costante con alcuni dei promotori di tale accordo, su tutti l'ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2017 e incontrata da ultimo a livello di Presidente dal Sottosegretario Della Vedova, coerentemente con la pro-



pria posizione ispirata al cosiddetto approccio progressivo al disarmo, l'Italia non ha partecipato alla Conferenza. Si è infatti ritenuto che l'iniziativa fosse suscettibile, da un lato, di portare ad una forte contrapposizione in seno alla Comunità Internazionale su una questione che richiede un impegno universale e il pieno coinvolgimento anche dei Paesi militarmente nucleari e, dall'altro, di erodere politicamente il quadro giuridico internazionale esistente in materia di disarmo e nonproliferazione nucleare, oltre che la credibilità dell'approccio progressivo.

Alcune sue disposizioni sollevano dubbi circa la reale capacità del Trattato di porsi quale strumento di disarmo nucleare irreversibile, trasparente e verificabile.

Vorrei fare al riguardo qualche esempio: il Trattato prefigura *standard* di ve-

rifiche minime inferiori rispetto a quelli che si stanno affermando nel quadro del TNP, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica e, da ultimo, dell'accordo sul programma nucleare iraniano; esso non chiarisce a sufficienza i rapporti tra il nuovo strumento e il vigente Trattato di non proliferazione nucleare, lasciando libero uno Stato di aderirvi dopo essersi ritirato dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare stesso e di sottrarsi, così, a controlli internazionali più stringenti; il divieto di esperimenti nucleari incluso nel Trattato non contempla alcun sistema di controllo e verifiche analogo a quello previsto dal Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari, diminuendo paradossalmente le prospettive di auspicata entrata in vigore di quest'ultimo.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-11564 Tacconi: Sulla gestione dello stabile denominato « Casa d'Italia » a Lucerna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Razionalizzare le proprietà immobiliari dello Stato all'estero è una delle priorità che la legge ha assegnato alla Farnesina. Una priorità che comporta obiettivi impegnativi che coinvolgono il MAECI nel raggiungimento dei previsti saldi di finanza pubblica e nella riduzione del debito, imponendo esplicitamente una revisione della politica sugli immobili demaniali.

Dapprima, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che il MAECI versi all'entrata del bilancio dello Stato 20 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro sia per il 2017 sia per il 2018 tramite operazioni di dismissione immobiliare di beni non più utili per le finalità istituzionali. Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha incrementato tali cifre, stabilendo che il MAECI dovrà conseguire dalle dismissioni immobiliari proventi per 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mentre per il 2019 è stato inserito un *target* di 16 milioni di euro. La manovra deve essere accompagnata, in un'ottica di riduzione delle spese fisse, da una politica di razionalizzazione degli immobili demaniali attraverso accorpamento di uffici, condivisione di servizi, inclusi quelli relativi alla sicurezza, e realizzazione di aree comuni.

Con le medesime disposizioni, la legge ha altresì previsto che, nel caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, siano decurtati i fondi, per un ammontare corrispondente, destinati all'Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo. Poiché a nessuno sfugge l'importanza che l'attività di cooperazione ha per la politica di questo Ministero, si comprende come la

dismissione del patrimonio immobiliare abbia conseguenze ben più ampie di quanto si possa immaginare.

In merito alla situazione di Casa d'Italia a Lucerna, a seguito dello scadere della concessione stipulata con la « Fondazione Casa d'Italia » e al fine di definire le possibili soluzioni per il suo utilizzo, lo scorso 27 gennaio l'immobile è tornato nella disponibilità del Consolato Generale a Zurigo.

Nel marzo del 2017, nel corso di una riunione in Ambasciata, i rappresentanti della Collettività lucernese avanzarono alcune proposte in merito al futuro della Casa d'Italia facendo emergere, in particolare, due ipotesi:

la prima ipotesi prevedeva il rinnovo della concessione legata ad un progetto di rilancio finanziario sostenibile;

la seconda ipotesi contemplava l'acquisto dell'immobile da parte della collettività mediante la costituzione di una fondazione espressamente istituita a tale scopo.

Dopo un lungo e approfondito dibattito interno, nel giugno del 2017 i rappresentanti della collettività di Lucerna resero noto di propendere per la seconda ipotesi mediante costituzione di una cooperativa che avesse lo scopo di acquistare e ristrutturare l'immobile attraverso la vendita di quote di partecipazione. A tale fine, i rappresentanti della collettività hanno chiesto un periodo di tempo congruo alla

raccolta dei fondi e di non dare avvio alla procedura di vendita prima del 31 marzo 2018. Parallelamente, hanno avanzato la richiesta di una nuova stima del valore dell'edificio.

La Farnesina, nei limiti consentiti dalla legge, che impone lo svolgimento di determinate procedure, terrà in conto le esigenze manifestate dai rappresentanti della comunità italiana a Lucerna.

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-10821 Manlio Di Stefano: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Algeria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia ad Algeri hanno seguito con grande attenzione la vicenda segnalata dall'On. Interrogante, svolgendo una costante azione di assistenza in favore del minore fino all'epilogo positivo del settembre scorso quando il bambino è finalmente rientrato in Italia.

Il minore è nato nel 2012 dal matrimonio di un connazionale con una cittadina algerina. Nel giugno del 2013 la madre decise di stabilirsi con il bambino in Algeria e, poche settimane dopo, venne raggiunta dal marito, il quale rimase nel Paese fino al principio del 2014, quando decise dapprima di trasferirsi in Spagna e poi di rientrare definitivamente in Italia.

Rimasta in Algeria con il figlio, la Signora chiese il divorzio dal connazionale. Il Tribunale di Orano affidò il bambino alla madre, concedendo al padre il diritto di visita nei fine settimana. Tali condizioni vennero poi confermate in appello.

Il connazionale, tuttavia, ha spesso incontrato molti ostacoli al sereno svolgimento degli incontri e dei contatti con il figlio a causa della accesa conflittualità con l'ex coniuge.

Negli anni, l'Ambasciata d'Italia ad Algeri ha assistito sotto il profilo consolare il padre del bambino tentando più volte una composizione bonaria tra i genitori. L'Ambasciata inoltre ha sempre tenuto i contatti con la madre per acquisire informazioni aggiornate sul minore e ha svolto alcune visite consolari nel domicilio di Orano per appurare le condizioni di vita e salute dello stesso. Gli esiti delle visite consolari sono sempre stati puntualmente riferiti al padre.

Inoltre, la nostra Rappresentanza ha più volte sensibilizzato le Autorità locali circa il rispetto del diritto di visita del connazionale.

L'attività svolta dall'Ambasciata in raccordo con la Farnesina e d'intesa con il legale del connazionale è infine giunta, come sopra accennato, ad un positivo epilogo: le parti hanno infatti raggiunto un accordo in base al quale madre e bimbo sono rientrati in Italia lo scorso mese di settembre, con grande soddisfazione del connazionale.

Quest'ultimo ha tenuto a ringraziare il Ministero degli Esteri per la costante assistenza ricevuta e per il fattivo contributo nella definizione della vicenda.

## ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-12413 Spadoni: Sul bando di gara effettuato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo vinto dalla società *Egyptian Holding Company for Silos and Storage*.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

In primo luogo, per quanto riguarda le informazioni relative allo stato del bando di gara citato dall'On. Interrogante, desidero precisare che il sito istituzionale dell'AICS riporta nella sezione « Opportunità/bandi profit » una serie di annunci di gare e procedure di selezione di fornitori legate a iniziative di cooperazione finanziate dalla Cooperazione italiana.

Generalmente queste procedure non sono svolte dalla sede di Roma ma gestite, monitorate o pubblicizzate, a seconda dei casi, dagli uffici locali AICS all'estero.

Molto spesso, tuttavia, gli annunci della sezione « Opportunità/bandi profit » sono riportati nel sito nazionale AICS solo per dare opportuna diffusione delle notizie presso eventuali fornitori nazionali potenzialmente interessati, ma rinviano a link esterni perché, come nel caso del programma di conversione del debito definito tra Italia e Egitto nel 2012, la cui titolarità dei fondi è passata alle Autorità egiziane, la responsabilità delle gare, la loro gestione amministrativa e tutto il processo non sono nella titolarità dell'Agenzia.

È infatti esattamente questo il caso del bando con scadenza 17 gennaio 2016, relativo a una iniziativa in cui la responsabilità della gara e della procedura è dell'*Egyptian Holding Company for Silos and Storage*.

Il link relativo rinvia a siti esterni e attualmente non è attivo per il semplice motivo che la gara in questione è stata annullata dalle autorità egiziane per le

motivazioni che spiegherò tra poco. Ribadisco che tale decisione non è nella disponibilità AICS e non vi è obbligo dell'Ente responsabile della gara di avvertire AICS della rimozione o disattivazione del link di riferimento sul proprio sito cui, evidentemente, il collegamento rinvia.

Passando alla seconda parte del quesito, riguardante la richiesta di un inquadramento più ampio dell'iniziativa cui si riferisce la gara e alle motivazioni dell'annullamento, ricordo trattarsi di un'attività di implementazione dell'Accordo di conversione del debito che l'Italia ha firmato nel maggio 2012 con l'Egitto, per un importo complessivo di 100 milioni di Dollari.

La titolarità dei fondi è passata all'Egitto in seguito all'accordo di conversione. I progetti finanziati da queste risorse vengono approvati, di volta in volta, da un Comitato misto locale – il *Management Committee* – cui partecipano l'Ambasciatore d'Italia al Cairo e il Ministero della cooperazione internazionale e degli Investimenti egiziano.

L'Accordo finanziava (con un fondo alimentato da rate in scadenza dal 2012 al 2021 provenienti da crediti di aiuto erogati in passato in Egitto) progetti nei seguenti settori:

sicurezza alimentare/nutrizione (per un 45 per cento del totale) destinati al Ministry of Supply and Internal Trade;

istruzione (13 per cento) destinati al Ministero dell'istruzione e Ministero dell'istruzione superiore;

agricoltura (15 per cento) destinati al Ministero dell'agricoltura;

ambiente e patrimonio culturale (15 per cento) destinati al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'antichità;

società civile (10 per cento) destinato a ONG italiane ed egiziane.

Ad oggi, nel settore sicurezza alimentare, il *Management Committee* ha approvato un solo progetto che vede come Ente proponente «l'*Egyptian Holding Company for Silos and Storage*», affiliato al «*Ministry of Supply and Internal Trade*». Il valore del progetto proposto è pari a 128.368.235 Pound Egiziani, equivalenti a circa 6 milioni di euro (e non all'importo di 100 milioni cui sembra riferirsi l'interrogazione). Esso riguarda la costruzione di 4 silos orizzontali per lo stoccaggio del grano. Di questo importo circa il 40 per cento (50 mln di Pound Egiziani) è stato trasferito quale prima rata dell'*Egyptian Holding Company for Silos and Storage*, che ha erogato sino ad oggi 290.000 Pound Egiziani (circa 15.000 Euro) per attività di consulenza e pubblicazione bando.

Per quanto riguarda la gara oggetto della interrogazione, la stessa è stata annullata (su raccomandazione dello *Steering Committee* del programma) in quanto è stata ricevuta una sola offerta. A seguito di

questa decisione, il nuovo Ministro dell'Approvvigionamento e Commercio Interno egiziano ha proposto di modificare la tipologia di silos da acquistare richiedendo silos verticali di minore capacità al posto di silos orizzontali precedentemente previsti.

Si è ora in attesa della presentazione di un apposito studio di fattibilità per valutare la possibilità o meno di accettare la richiesta del Ministro e, in caso positivo, eventualmente procedere al lancio di una nuova gara.

Consentitemi, infine, di precisare che le attività finanziate dalla cooperazione italiana allo sviluppo in Egitto – così come in altri Paesi – hanno per obiettivo di sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni beneficiarie e promuovere lo sviluppo sostenibile. Esse sono pertanto indirizzate in primo luogo alle fasce più svantaggiate della popolazione egiziana. Per quanto riguarda il doloroso caso Regeni, citato dall'On. Interrogante, come ribadito dal Ministro Alfano in Aula lo scorso 4 ottobre, abbiamo rinvio il nostro ambasciatore al Cairo con la missione precisa di agevolare la cooperazione giudiziaria e raggiungere l'obiettivo, speriamo in tempi molto rapidi, della verità su questa terribile tragedia.

ALLEGATO 9

**Interrogazione n. 5-12564 Scagliusi: Sulla condanna a morte del medico e ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina, anche per il tramite dell'ambasciata italiana a Teheran, segue con attenzione il caso del dottor Djalali, cittadino iraniano residente in Svezia che in passato ha collaborato anche con l'Università Statale del Piemonte Orientale; segue la sua situazione sin dal gennaio 2017, quando è giunta la notizia del suo arresto in Iran, nell'aprile 2016, con l'accusa di attività sovversiva e spionaggio.

Abbiamo sollevato il caso più volte con le autorità iraniane, sia a livello diplomatico, con il nostro ambasciatore, che a livello politico, come Farnesina, e continueremo a sensibilizzare Teheran al riguardo. La Farnesina ha affrontato anzitutto, per la prima volta, il tema con l'ambasciatore iraniano a Roma il 7 febbraio scorso. Successivamente, la Ministra Fedeli ha sollevato la questione nel corso della sua missione in Iran, il 19 e 20 aprile, così come io stesso, in visita a Teheran dal 2 al 4 maggio scorso. A giugno, l'Ambasciatore d'Italia a Teheran ha svolto un passo con il Segretario generale del Consiglio supremo dei diritti umani, Javad Larijani. Ho nuovamente ricordato il caso al Viceministro iraniano Ravanelli nel corso della mia missione a Teheran il 5 e 6 agosto scorsi, auspicandone una positiva soluzione in uno spirito umanitario e nel rispetto dell'ordinamento interno iraniano.

Malgrado tali interventi, cui si aggiungono quelli condotti dai *partner* dell'Unione europea, *in primis* della Svezia, che, in base alla propria normativa nazionale è tenuta a fornire protezione consolare anche agli stranieri residenti sul suo territorio, il 24 ottobre scorso il procuratore

generale di Teheran ha dichiarato pubblicamente che Djalali è stato condannato a morte per spionaggio a favore di Israele e contrasto alla volontà di Dio.

La questione è stata immediatamente discussa in loco dai capi missione dell'Unione europea, e il 28 ottobre scorso l'ambasciata d'Italia si è associata al passo congiunto effettuato dall'ambasciatore della Bulgaria (Paese che rappresenta in loco la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea) presso il Dipartimento dei diritti umani del Ministero degli esteri iraniano. In tale occasione sono stati ripercorsi i passaggi essenziali del caso Djalali ed evidenziata la preoccupazione dei Paesi e delle pubbliche opinioni dell'Unione Europea per la sentenza a morte recentemente comminata. Sono state altresì ricordate la contrarietà dell'Unione europea alla pena di morte e l'espresso auspicio che si svolga un giusto processo e che vengano consentite visite regolari al detenuto da parte di conoscenti e familiari.

Da parte iraniana è stato osservato che, sulla base delle informazioni ricevute dal potere giudiziario, si tratta di una questione di estrema sensibilità che attiene alla sicurezza nazionale. Sono state ricordate le dichiarazioni del procuratore generale di Teheran, il quale ha accusato il ricercatore di aver fornito al Mossad informazioni sui siti nucleari e militari della Repubblica islamica, nonché il suo presunto coinvolgimento nell'uccisione di alcuni scienziati iraniani negli anni scorsi. Gli interlocutori iraniani hanno peraltro sottolineato che si tratta di una sentenza di primo grado e che Djalali potrà far

ricorso, aggiungendo che, per i casi di condanna a morte, sono previsti meccanismi di tutela aggiuntivi che contemplano anche l'intervento del capo del potere giudiziario. Le autorità iraniane hanno inoltre assicurato che è in fase di organizzazione un incontro tra l'ambasciata interessata e il Consiglio supremo dei diritti umani del potere giudiziario per approfondire le denunce della famiglia del

detenuto in base alle quali egli non avrebbe potuto beneficiare di un giusto processo né gli sarebbe stato concesso di essere difeso dal suo avvocato di fiducia. Il Governo continuerà, in stretto raccordo con i Paesi *partner* dell'Unione europea, a sollevare la questione con le autorità di Teheran, ponendo enfasi sul legame tra il ricercatore e il nostro Paese e sui risvolti umanitari della vicenda.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	73
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> <i>Memorandum</i> d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	74
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	74

#### RISOLUZIONI:

7-01305 Basilio: Iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	75
5-12635 Artini: Su uno studio in materia di vaccini finanziato dal Ministero della difesa .	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-12636 Basilio: Sui cappellani militari .....	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-12637 Moscatt: Su alcune caserme dei carabinieri di Bologna .....	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	80

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.30**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

**C. 4609 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO condivide le valutazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**7-01305 Basilio: Iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione.

Tatiana BASILIO (M5S) osserva come l'atto di indirizzo a sua prima firma prenda le mosse dalla forte necessità di prestare particolare attenzione alle condizioni di vita del personale militare, soprattutto quello dell'Arma dei carabinieri, con riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica.

Si tratta di un tema non ancora toccato dalla Commissione in questa legislatura, ma di estrema importanza, considerate le avverse condizioni che il personale dell'Arma deve fronteggiare nel quotidiano lavoro in strada o nelle caserme. La necessità di incrementare la capacità d'ascolto a livello psicologico a favore del personale militare è peraltro evidente anche per i nostri soldati impiegati nei teatri operativi delle missioni internazionali. Si tratta, è vero di uomini e donne specificamente addestrati, ma sussiste ugualmente – nei periodi di riposo concessi – la necessità di rimuovere i postumi delle vicende traumatiche vissute durante la permanenza nelle zone di conflitto. Prende atto che il personale che opera nelle missioni può giovare dell'ausilio offerto dai cappellani militari e, tuttavia, lamenta la carenza di un'adeguata preparazione, sotto il profilo psicologico, da parte dei religiosi.

Per tentare di risolvere le problematiche evidenziate e aumentare il livello di assistenza psicologica per il personale delle Forze armate, la risoluzione in esame propone di incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario, nonché stipulare apposite convenzioni su scala nazionale o locale, con associazioni di categoria o enti privati operanti nel settore.

Considerata la finalità meritoria, auspica che il Dicastero raccolga favorevol-

mente la sollecitazione proveniente dall'atto di indirizzo e preannuncia che richiederà all'Ufficio di presidenza l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione attraverso lo svolgimento di mirate audizioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-12635 Artini: Su uno studio in materia di vaccini finanziato dal Ministero della difesa.**

Ivan CATALANO (Misto-CIpI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) prende atto che la risposta non ha spiegato quali siano le motivazioni che hanno spinto il dicastero della Difesa a commissionare uno studio in materia di vaccini recentemente pubblicato su una rivista scientifica.

Preannuncia, quindi, che riproporrà la questione nell'ambito della Commissione monocamerale di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito e che effettuerà un'attenta analisi dei risultati forniti dallo studio in questione, contestando, sin da ora, le conclusioni di tale studio che presenta, a suo avviso, forti criticità con riferimento alla definizione del campione da verificare.

**5-12636 Basilio: Sui cappellani militari.**

Tatiana BASILIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tatiana BASILIO (M5S) manifesta il proprio sconcerto per il fatto che, dopo lungo tempo, ancora non sia dato conoscere nulla dei lavori della Commissione mista paritetica tra lo Stato italiano e la Santa Sede incaricata della revisione del servizio spirituale per le Forze armate. Ciò appare tanto più grave alla luce del fatto che, secondo quanto riportato dai mezzi di stampa, l'assistenza spirituale alle Forze armate costerebbe alle casse pubbliche oltre 20 milioni di euro l'anno, essendo lo *status* giuridico dei cappellani militari assimilato a quello degli ufficiali.

Prospetta, dunque, l'opportunità di contenere le spese dello Stato per il mantenimento dei cappellani militari attribuendo agli stessi il trattamento economico previsto per i militari di truppa.

**5-12637 Moscatt: Su alcune caserme  
dei carabinieri di Bologna.**

Marilena FABBRI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, che dà conto anche di scelte non imputabili al dicastero della Difesa.

Ribadisce come l'area operativa delle Stazioni dei Carabinieri del quartiere Na-

vile a Bologna sia assai vasta e densamente popolata e sottolinea come la situazione attuale richieda che l'organico effettivo sia costantemente sostenuto da rinforzi provenienti da altri Comandi.

Esprime, quindi, soddisfazione per le misure di potenziamento degli organici destinati alle forze di sicurezza previste per il 2018 e auspica che possa essere incrementata in maniera stabile anche la consistenza organica delle Stazioni dei Carabinieri del quartiere Navile a Bologna.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) *Memo-randum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. (C. 4609 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4609 Governo, recante la ratifica ed esecuzione di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali;

evidenziato che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione difesa, rileva principalmente lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del

12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

considerato che l'oggetto dello scambio di Note è la richiesta dell'Organizzazione in questione di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia al fine di incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo medesimo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-12635 Artini: Su uno studio in materia di vaccini  
finanziato dal Ministero della difesa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'esito dello studio citato dall'interrogante, finalizzato ad approfondire la tematica dei vaccini, è stato pubblicato su una rivista internazionale di elevata credibilità e ha superato, quindi, l'esame da parte di numerosi ricercatori indipendenti, fornendo un valido contributo da un punto di vista scientifico alla profilassi vaccinale della Sanità militare.

I risultati dello studio in questione non sono in contraddizione con quelli del SIGNUM, in quanto nasce con finalità diverse e utilizza metodologie differenti.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-12636 Basilio: Sui cappellani militari.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel merito dei quesiti posti, si rende noto che presso il Ministero della difesa non è stata istituita alcuna Commissione tecnica per la revisione del servizio di assistenza spirituale per le Forze armate.

Come previsto dall'articolo 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed esecuzione dell'accordo, di modifica del Concordato lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984), della questione si sta occupando una Commissione Mista Paritetica tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Per quanto noto, i lavori sono in una fase avanzata, ma non è ancora stato approvato un testo definitivo.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-12637 Moscatt: Su alcune caserme dei carabinieri di Bologna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Arma dei Carabinieri considera fondamentale disporre di un dispositivo territoriale efficiente e adeguato per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tra cui quello della tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.

La distribuzione dei presidi sul territorio tiene conto di parametri riferiti alla popolazione, alla delittuosità, agli aspetti di carattere infrastrutturale/logistico, alla mobilità e alla razionalizzazione della spesa, in piena sintonia con le altre Forze di Polizia e d'intesa con gli orientamenti dei Prefetti.

Fatta questa premessa, in relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, si rende noto che l'Arma dei Carabinieri è presente nel comune di Bologna con un Comando Provinciale, due Comandi di Compagnia e otto Stazioni Carabinieri.

In particolare, il trasferimento di sede (da via Barbieri in via Cipriani) della Stazione dei Carabinieri « *Bologna Navile* » – ex « *Arcoveggio* » – è stato disposto a seguito di uno studio riorganizzativo dei presidi e acquisito il parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Ministero dell'interno, competente in materia, ci ha informato che la ricollocazione è stata oggetto di una preventiva attività di confronto sia con gli Enti Locali

che con la cittadinanza, cui sono state rappresentate le motivazioni di tale scelta, tra le quali:

inesistenza, nonostante ripetute ricerche, di adeguate soluzioni alternative nell'area prossima a via Barbieri;

equidistanza delle due sedi rispetto alla distribuzione delle aree più densamente abitate e più problematiche del territorio di competenza;

risparmio economico in termini di locazione, in quanto la Stazione di « *Bologna Navile* » è collocata in un immobile demaniale.

Con riferimento, invece, alla consistenza organica delle Stazioni richiamate in premessa dall'interrogante, si rappresenta che le stesse sono attestate su livelli di forza effettiva in linea o anche superiori a quelli previsti, in maniera da soddisfare appieno le esigenze operative del territorio.

Nello specifico, l'organico della Stazione « *Bologna Navile* » è stato incrementato di 3 unità, garantendo una maggiore e immediata disponibilità di personale in caso di necessità, un miglioramento dell'attività preventiva e dell'azione repressiva.



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> <i>Memorandum</i> d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	85
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	85
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	86
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	86
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	87
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Atto n. 469 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 470 (Rilievi alla Commissione XIII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
AVVERTENZA .....	89

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* *Memorandum d'intesa* tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

**C. 4609 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il progetto di legge in esame, corredato di relazione tecnica, reca l'au-

torizzazione alla ratifica dei seguenti Accordi:

Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;

Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

*Memorandum d'intesa* tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Riguardo all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017, in merito alle esenzioni previste dall'articolo 15, sezione 22, lettera *b)*, osserva che la stima della relazione tecnica si basa esclusivamente sulle minori entrate riferite alle richieste, presentate

nel 2014, del personale che già usufruisce dei benefici in questione.

In proposito ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla prudenzialità della stima, tenuto conto che il livello medio annuo di risparmio, a titolo di IVA e accise, ipotizzato per ciascun funzionario risulta pari a 3.000 euro, a fronte di una retribuzione media superiore a 70 mila euro annui, deducibile dai dati riportati dalla relazione tecnica.

Non ha nulla da osservare per quanto concerne le agevolazioni fiscali riconosciute all'IDLO, in quanto le stesse sono già previste, a normativa vigente, dall'Accordo di sede firmato il 28 marzo 1992 e ratificato con la legge n. 638 del 1994.

In merito allo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e ICCROM, aggiuntivo dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963, sull'istituzione e lo status giuridico del centro internazionale di studi per la conservazione e restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, rileva che la quantificazione proposta è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica. Rileva tuttavia l'opportunità che il Governo confermi che la numerosità della platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dal testo sia confermata dai più recenti dati relativi alle consistenze di personale dell'ICCROM.

Per quanto riguarda lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017, in merito alla prudenzialità della stima relativa ai benefici fiscali riconosciuti dalle norme, rinvia alle considerazioni già svolte con riguardo alle analoghe disposizioni recate dall'Accordo tra la Repubblica italiana e l'IDLO.

In merito alla Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa (CdE) circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo

status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, rileva che il paragrafo 20 esenta l'Ufficio dal pagamento di accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale. Tale norma, seppure « in linea con la normativa nazionale di riferimento », come affermato dalla relazione tecnica, appare suscettibile di determinare una riduzione delle entrate, considerato, tra l'altro, che l'Ufficio di Venezia è già informalmente operante senza usufruire di tali esenzioni. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge recante ratifica di Accordi che trattano di organismi internazionali, ritiene che andrebbero acquisiti elementi in merito alla modulazione temporale degli oneri, che prevede, per l'anno 2017, una imputazione nella medesima misura prevista per ciascuno degli anni successivi. Ciò con particolare riferimento alla quota degli oneri connessa al riconoscimento di benefici di carattere fiscale, che dovrebbero avere un impatto più ridotto per l'esercizio in corso.

In merito ai profili di copertura, segnala preliminarmente che l'articolo 3 quantifica come segue gli oneri derivanti dalle ratifiche oggetto del provvedimento in esame:

il comma 1 dell'articolo 3 valuta in 242.032 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dall'Accordo relativo alla sede dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

il comma 2 dell'articolo 3 valuta in 500.000 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dallo Scambio di lettere, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali e autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2017 per la concessione di un contributo *tantum* allo stesso Centro, a totale saldo delle

somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM;

il comma 3 dell'articolo 3 valuta in 42.000 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dallo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

il comma 4 dell'articolo 3, in relazione allo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valuta in 100.000 euro annui a decorrere dal 2017 il contributo finanziario obbligatorio annuale dell'Italia al bilancio del Segretariato del Forum Internazionale dell'Energia e autorizza la spesa di 51.920 euro annui a decorrere dal 2017 per le spese di missione connesse alla partecipazione italiana alle attività del medesimo Forum;

il comma 5 dell'articolo 3 valuta in 40.000 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dal Memorandum d'intesa relativo all'Ufficio del consiglio d'Europa a Venezia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

Riguardo al comma 4, rileva che gli oneri per spese di missione connesse alla partecipazione italiana alle attività del Forum Internazionale dell'Energia, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso segnala l'opportunità di riformulare il citato comma 4, nonché la norma di copertura finanziaria di cui al successivo comma 6, nel senso di indicare che si tratta di un onere « valutato », anziché di una spesa « autorizzata », come attualmente stabilito dal testo in esame. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò posto, fa presente che alla copertura dei suddetti oneri, complessivamente pari a 1.051.920 euro per l'anno 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e complessivamente valutati in 924.032 euro annui a decorrere dall'anno 2017, il comma 6 provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.

Tanto premesso, anche in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, considera peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale di tutti o parte degli oneri medesimi, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.

Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 7, in relazione agli oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 7 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.**

**Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa di trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge in esame reca la modifica dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licen-

ziamento individuale o collettivo e che tale testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Rileva che oggetto di esame è il testo iniziale della proposta di legge C. 4388, adottata come testo base in sede referente in data 9 novembre 2017 dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato).

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 5, recanti modifiche alla normativa in materia di licenziamenti, osserva che le norme dettano una nuova disciplina del licenziamento individuale illegittimo recata dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, prevedendo che le nuove disposizioni sulla reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro si applichino anche ai dipendenti pubblici, ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Rileva che le norme modificano, inoltre, l'articolo 7 della legge n. 604/1966, recante la procedura relativa al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (GMO), prevedendo, in particolare, che il tentativo di conciliazione sia obbligatorio per tutti i datori di lavoro e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come previsto dalla normativa vigente.

Evidenzia che viene inoltre introdotta una nuova disciplina del licenziamento collettivo, prevedendosi, in particolare, una nuova procedura per la dichiarazione di mobilità e una modifica dell'attuale disciplina sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e sugli oneri a carico delle imprese.

Tra le novità introdotte, rispetto alla normativa vigente, segnala l'obbligo, per l'impresa, di versare alla gestione degli interventi assistenziali presso l'INPS (GIAS), per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a 6 volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore, nonché l'estensione del campo di applicazione della procedura di licenziamento collettivo, che si applica alle imprese con più di 10 dipendenti, anziché 15 dipendenti, come previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, evidenzia che all'articolo 4, comma 6, si prevede l'introduzione dell'obbligo per le imprese di versare alla gestione per gli interventi assistenziali dell'INPS (GIAS), per ciascun lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale NASpI spettante al lavoratore. Ritiene utile acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti della disposizione sulla finanza pubblica, con particolare riferimento ai seguenti profili. La norma non esplicita la destinazione delle somme versate dall'impresa: qualora le stesse debbano intendersi compensative di parte dell'onere da sostenere per la corresponsione dei trattamenti in favore del lavoratore, la previsione comporterebbe una riduzione di spesa per la competente gestione dell'INPS, tenuto conto che gli oneri relativi alla corresponsione della NASpI risultano già coperti a legislazione vigente.

Peraltro il predetto obbligo contributivo potrebbe determinare conseguenze di gettito connesse alla possibilità di dedurre le relative somme dal reddito di impresa.

In ordine ai predetti effetti e al loro complessivo impatto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Non ha osservazioni da formulare in merito alle altre norme, considerato il loro carattere ordinamentale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.**

**Nuovo testo C. 141.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Ministero della salute non ha ancora predisposto la relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.**

**Atto n. 451.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito all'articolo 1, comma 2, lettera e), che modifica l'articolo 2214-*quater* del Codice dell'ordinamento militare al fine di estendere l'applicazione dell'istituto del-

l'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, fa presente che lo specifico istituto non era previsto nell'ordinamento di provenienza in quanto applicabile alle Forze armate e a quelle di polizia ad ordinamento militare. Precisa che, in luogo dello stesso operava, ed è tuttora previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile, l'istituto del cosiddetto montante contributivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997. In ragione dello *status militis* conseguito in seguito all'assorbimento delle unità forestali nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, segnala che la disposizione in esame mira a estendere il regime di piena alternatività, a scelta dell'interessato, tra montante contributivo e ausiliaria, alternatività già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare e recentemente allargata a tutte le Forze armate con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (cosiddetto riordino dei ruoli). Rileva, quindi, che l'equivalenza tra i due sistemi, ausiliaria e montante contributivo, sul piano finanziario è stata confermata dalla Ragioneria generale dello Stato proprio in sede di esame della relazione tecnica di cui al predetto decreto legislativo n. 94 del 2017, introduttivo di una norma speculare a quella in parola.

Con riferimento all'articolo 7, recante l'applicazione dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza, evidenza che l'istituto del montante contributivo era già applicabile al predetto personale prima del transito nella Guardia di finanza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 7, primo periodo, e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 1997. Rileva che il riconoscimento del beneficio dell'ausiliaria al personale transitato non produrrà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che lo stesso è alternativo al cosiddetto montante contributivo e, inoltre, è prevedibile un limitato ricorso allo stesso, atteso che – come già evidenziato nella relazione tecnica allo schema di provvedimento, validata dal

dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – nell'ultimo quadriennio vi è stato un limitato ricorso all'istituto dell'ausiliaria rispetto al cosiddetto montante contributivo da parte del personale della Guardia di finanza, posto in congedo per limiti di età.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in considerazione della necessità di completare gli approfondimenti istruttori, chiede di rinviare l'esame ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f), g), h), i), l), e m)* della legge n. 103 del 2017 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) – consiste in uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione e che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerata la natura procedimentale delle disposizioni in esame.

Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.**

Atto n. 469.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione degli articoli 34 e 36 della legge n. 220 del 2016 (Disciplina del cinema e dell'audio-

visivo) – reca la riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi ed è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare in considerazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 4, dei chiarimenti della relazione tecnica e della natura ordinamentale delle previsioni in questione.

Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 15 novembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.**

Atto n. 470.

(Rilievi alla Commissione XIII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*



La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 6 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) e reca un decreto legislativo in materia di tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

In merito agli articoli da 1 a 5, che prevedono la tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei paesi terzi, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica secondo la quale le attività in questione sono già esercitate dalle strutture amministrative competenti in base alla vigente legislazione. In relazione all'assistenza fornita ai cittadini di altri Stati e ai rimborsi delle relative erogazioni, ritiene che andrebbe confermato che il meccanismo prefigurato non determini, in relazione alla casistica prefigurabile, effetti di cassa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.  
Atto n. 455.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 1</i> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	95
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 2</i> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	96
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92
<i>ALLEGATO 3</i> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	97
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.	
7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali ( <i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i> ) .....	92
7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	92
7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	93
<i>ALLEGATO 4</i> ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	98
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	93

7-01386 Sibia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Alessandro Maria Lerro, Presidente di <i>AssoFintech</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposte di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.	
Audizione dei rappresentanti del Ministero dell'interno .....	94
Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) .....	94

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:** *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico.

**C. 4609 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Carella, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:** *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica.

**C. 4629 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Carella, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 2*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador. C. 4630 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Carella, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 3*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.**

**7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.**

(*Rinvio del seguito della discussione congiunta*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

**7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.**

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre scorso.

Daniele PESCO (M5S) rileva come sia circolata la notizia dell'intenzione del Governo di introdurre, attraverso un emendamento alla legge di bilancio 2018, attualmente all'esame del Senato, misure di risarcimento per i risparmiatori che hanno subito perdite a seguito della liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Pur sottolineando come il suo gruppo sia certamente favorevole a interventi di ristoro per tali risparmiatori, evidenzia come sia indispensabile mantenere la parità di trattamento di tutti i cittadini, non limitando quindi eventuali misure risarcitorie solo a determinate situazioni.

Chiede quindi quale sia la posizione del Governo su tale questione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel confermare come l'Esecutivo stia va-

lutando le proposte emendative alla legge di bilancio 2018 al Senato sul tema richiamato dal deputato Pesco, chiarisce che, qualora il Governo decidesse di intervenire su tale tematica, le ulteriori misure a favore dei risparmiatori che hanno subito perdite a seguito delle crisi bancarie avrebbero portata generale, e non sarebbero quindi limitate a singoli istituti di credito né a specifiche aree territoriali del Paese.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.**

*(Segue della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, deposita una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*vedi allegato 4*) sulla risoluzione in discussione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.**

*(Rinvio del seguito della discussione).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, su richiesta del primo firmatario dell'atto di indirizzo, Sibilia, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).**

*(Rinvio del seguito della discussione).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, su richiesta del primo firmatario dell'atto di indirizzo, Sibilia, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.**

**Audizione del dottor Alessandro Maria Lerro, Presidente di AssoFintech.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sestino GIACOMONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro Maria LERRO, *Presidente di AssoFintech*, Fabio ALLEGRENI, *Segretario generale di AssoFintech*, e Stefania PEVERARO, *Vicepresidente di AssoFintech*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Michele PELILLO (PD), e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali rispondono Alessandro Maria LERRO, *Presidente di AssoFintech*, Fabio ALLEGRENI, *Segretario generale di AssoFintech*, e Stefania PEVERARO, *Vicepresidente di AssoFintech*.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposte di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.**

**Audizione dei rappresentanti del Ministero dell'interno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.

**Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; e) *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico (C. 4609 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4609, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017;

rilevato come la maggior parte dei cinque Trattati di cui si propone la ratifica incidano direttamente sugli interessi del Paese, in quanto tre di essi riguardano altrettante organizzazioni internazionali già presenti sul territorio italiano: l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e la *Multinational Force and Observers* (MFO), le quali hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese, che ora necessitano di essere rinegoziate, mentre il *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa intende attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica (C. 4629 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4629, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

rilevato come il Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica si inquadri nell'ambito degli strumenti finalizzati a intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi extra-UE, al fine di

migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;

evidenziato altresì come il Trattato di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Repubblica del Costa Rica intenda promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, in particolare disciplinando gli accertamenti bancari e finanziari ed escludendo espressamente la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta di collaborazione in merito per motivi legati al segreto bancario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador (C. 4630 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4630, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

rilevato come il Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador si inquadri nell'ambito degli strumenti finalizzati a intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità, prevedendo in partico-

lare che per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato richiedente;

evidenziato altresì come il Trattato di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Repubblica dell'Ecuador intenda promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, in particolare disciplinando gli accertamenti bancari e finanziari ed escludendo espressamente la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta di collaborazione in merito per motivi legati al segreto bancario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Risoluzione n. 7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**



All'Ufficio Legislativo  
ufficiointerrog@lavoro.gov.it

E p.c. alla Divisione I  
della DG Ammortizzatori  
Sociali e Formazione  
dgamortizzatorisocialidiv1@lavoro.gov.it

Oggetto: Risoluzione in commissione n. 7 - 01342

In riferimento alla risoluzione parlamentare indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Le questioni principali sollevate nell'ambito della risoluzione di cui trattasi, attengono alla tutela dei lavoratori (circa 700 persone) delle Società partecipate da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza non rilevate dal cessionario, Intesa Sanpaolo spa, che potrebbero avere, secondo quanto indicato nella risoluzione, i requisiti previsti dal Fondo di solidarietà del credito per l'accesso all'assegno straordinario.

Inoltre, sempre nell'ambito della risoluzione si fa riferimento alle problematiche relative a circa 200 giovani lavoratori precari di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza per i quali non è stata prospettata alcuna tutela.

In riferimento ad entrambe le questioni sono stati richiesti elementi d'informazione all'INPS, in quanto il Fondo di solidarietà del credito costituisce una gestione dell'INPS ed è l'Istituto previdenziale ad occuparsi della gestione delle prestazioni riconosciute dal Fondo e della contribuzione dovuta e versata al Fondo medesimo.

Pertanto, con riferimento alle Società innanzi indicate, partecipate da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza e non rilevate dal cessionario, Intesa Sanpaolo spa, elencate nell'ambito della risoluzione indicata in oggetto, si fa presente che, secondo le verifiche effettuate dalla DC Entrate dell'INPS,

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale degli Ammortizzatori  
Sociali e della Formazione

DIVISIONE IV  
Via Flavia 6, 00187 Roma  
Tel. 0646835099

pec dgamortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it  
mail dgamortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it

rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà del credito:

- IMMOBILIARE STAMPA
- FARBANCA
- PRESTINUOVA
- BIM BANCA IMMOBILIARE: CF 02751170016
- BIM FIDUCIARIA: CF 04272450018
- APULIA PRONTO PRESTITO: CF 02875460244
- CLARIS LEASING: CF 03598000267
- CLARIS FACTOR: CF 02128270242
- NEM SGR: CF 03344740240
- Bp.Vi MULTICREDITO: CF 03821110248

Pertanto, i lavoratori delle aziende innanzi indicate possono accedere, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni che disciplinano il Fondo di solidarietà del credito, agli interventi previsti dal Fondo medesimo, compresa quindi la prestazione dell'assegno straordinario.

Con specifico riferimento all'assegno straordinario, si fa presente che il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ed al versamento della contribuzione correlata.

Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende aderenti al Fondo, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per completezza, si rappresenta che, limitatamente alle annualità 2016 – 2019, in virtù dell'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito dalla legge n. 119 del 30 giugno 2016 e dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 232 del 2016, e decreti interministeriali nn. 97229 del 23 settembre 2016 98998 del 3 aprile 2017, l'assegno straordinario a carico del settore del credito ordinario può essere riconosciuto anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.

Il valore dell'assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all'importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla

pensione stessa. Con riferimento a quest'ultima, per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l'azienda esodante versa la così detta contribuzione correlata alla competente gestione previdenziale.

L'accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all'espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall'accordo nazionale stipulato. Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

Al riguardo, si rappresenta che la Direzione Centrale Pensioni dell' INPS ha accertato che, con riferimento alle indicate società, non rilevate dal cessionario Intesa Sanpaolo, risultano avere presentato all'Istituto accordi aziendali per l'accesso all'assegno straordinario:

- 1) IMMOBILIARE STAMPA, data scadenza accordi 31/12/2019, per 2 lavoratori dichiarati in esubero;
- 2) FARBANCA data scadenza accordi 31/12/2019, per 1 lavoratore dichiarato in esubero;
- 3) PRESTINUOVA per 3 lavoratori dichiarati in esubero, accordo scaduto il 31/12/2013

In relazione ad APULIA PREVIDENZA (CF 09028080159) è stata, invece, riscontrata dall'Istituto la sussistenza dell'obbligo contributivo presso il diverso Fondo di solidarietà delle imprese assicuratrici. Pertanto, eventualmente, in presenza di tutti i requisiti, i lavoratori potranno accedere alle tutele previste dal Fondo cui contribuiscono che, si segnala, prevede comunque la prestazione dell'assegno straordinario come disciplinato dal decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014.

Sono assoggettate, invece, all'obbligo contributivo presso il Fondo di Integrazione Salariale SYMPOHONIA SGR (CF 11317340153) e BIM INSURANCE BROKERS (CF 09444130018). Il Fondo di integrazione salariale non prevede la prestazione dell'assegno straordinario ma soltanto tutele in costanza di rapporto di lavoro, quali l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà.

Per quanto concerne, infine, IMMOBILIARE ITALO ROMENA, si segnala che la stessa ad oggi non risulta censita tra le imprese iscritte ai Fondi di solidarietà.

In ordine alla seconda questione emersa nell'ambito della risoluzione di cui trattasi, concernente la problematica relativa ai circa 200 giovani lavoratori precari di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza per i quali, ad oggi, non sembra essere stata prospettata alcuna tutela, si rappresenta che, anche sulla scorta di quanto rappresentato dalla Direzione Centrale degli Ammortizzatori Sociali dell' INPS, anche i lavoratori con contratto a termine possono accedere alle

prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo del credito.

In particolare, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) e dell'art. 12, comma 1 del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, il Fondo del credito provvede, in via emergenziale all'erogazione di un assegno emergenziale, per un massimo di 24 mesi, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione ASpl e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell'indennità di disoccupazione NASpl di cui al D.lgs. 22/2015 e provvede altresì al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Alle prestazioni emergenziali sono ammessi i lavoratori dipendenti delle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo credito, compresi i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché abbiano i requisiti di legge per l'accesso alla prestazione NASpl.

In presenza delle condizioni previste dalla legge e dalla disciplina del Fondo, si segnala, in linea generale, anche la possibilità di accedere a tutele in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, l'assegno ordinario consiste nell'integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS. L'intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo. E' ovviamente esclusa l'ipotesi della cessazione di attività quale possibile causale d'intervento.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

VDM/AD

D'ordine del DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Menziani

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Manuela Gaetani

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale degli Ammortizzatori  
Sociali e della Formazione

DIVISIONE IV  
Via Flavia 6, 00187 Roma  
Tel. 0646835099

pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it

mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione del direttore generale per i musei del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dott. Antonio Lampis, del prof. Giuseppe Guzzetti e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori (*Svolgimento e conclusione*) .....

102

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

**La seduta comincia alle 14.05.**

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione del direttore generale per i musei del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dott. Antonio Lampis, del prof. Giuseppe Guzzetti e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori.

(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono Antonio LAMPIS, *Direttore generale per i musei del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)*; Giuseppe GUZZETTI, *Presidente dell'Associazione di Fondazione e di casse di risparmio SPA (ACRI)*; Camillo BREZZI, *Direttore scientifico della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus Pieve Santo Stefano*; Paolo MASINI, *Ideatore e coordinatore di Migrarti – La Cultura Unisce* e Giuseppe PECORELLI, *Direttore artistico dell'Orchestra di Piazza Vittorio e di TorPignattara di Roma*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### RISOLUZIONI:

7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.	
7-01389 Segoni: Sull'attuazione dei contratti di fiume.	
7-01390 Daga: Sull'attuazione dei contratti di fiume ( <i>Seguito della discussione – Abbinamento delle risoluzioni 7-01389 Segoni e 7-01390 Daga – Approvazione della risoluzione n. 8-00271</i> ) .....	103
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di testo unificato</i> ) .....	106
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i> ) .....	109
Sui lavori della Commissione .....	105
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### La seduta comincia alle 14.

**7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**

**7-01389 Segoni: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**

**7-01390 Daga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.** (*Seguito della discussione – Abbinamento delle risoluzioni 7-01389 Segoni e 7-01390 Daga – Approvazione della risoluzione n. 8-00271*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-01362 Braga rinviata nella seduta dell'8 novembre 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come preannunciato, sono state presentate le risoluzioni nn. 7-01389 a prima firma del deputato Segoni e 7-01390 a prima firma della deputata Daga, vertenti su materia identica a quella della risoluzione 7-01362 Braga e che, pertanto, se non vi sono obiezioni, la discussione delle risoluzioni proseguirà congiuntamente.

La Commissione consente.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare i colleghi Segoni e Daga per la loro faticosa collaborazione nonostante la ristrettezza

dei tempi, illustra una proposta di testo unificato (*vedi allegato 1*) che, grazie alle integrazioni apportate, rafforza in premessa gli aspetti di valorizzazione dello strumento dei contratti di fiume, quale quadro negoziale integrato per la gestione e la tutela del territorio. Evidenzia che il nuovo testo ha consentito altresì il rafforzamento degli impegni, in particolare con riferimento alla condivisione delle informazioni con la collettività, al coinvolgimento di soggetti tecnicamente competenti, alla valorizzazione del contributo dei soggetti privati e specificamente degli agricoltori, in qualità di presidi del territorio.

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI), nel ringraziare la collega Braga e la sottosegretaria Velo per l'atteggiamento fattivo e costruttivo dimostrato, preannuncia il voto favorevole dei componenti del suo gruppo sulla proposta di testo unificato, considerato che sono state accolte tutte le integrazioni ritenute prioritarie. Nel ricordare l'impegno profuso in favore del contratto di fiume, che il suo gruppo considera strumento fondamentale nella gestione del territorio, esprime la propria soddisfazione per il rafforzamento del suo ruolo operato dalla proposta di testo unificato in esame. A tale proposito, tra gli aspetti più significativi del testo, tiene a sottolineare in particolare: la rilevanza attribuita alla pianificazione di bacino, nell'ambito della quale si inserisce l'azione dei contratti di fiume; il tentativo di superare la frammentazione amministrativa nella gestione del territorio; la previsione di una preventiva verifica dell'eventuale esistenza di protocolli d'intesa che, se aggiornati e resi pienamente operativi, potrebbero costituire una base di partenza per l'implementazione di contratti di fiume; la valorizzazione – anche attraverso la corresponsione di benefici economici – del ruolo dei soggetti privati nel presidio e nella manutenzione del territorio.

Federica DAGA (M5S), nell'unirsi alle considerazioni dei colleghi e condividendo la proposta di testo unificato, tiene a sottolineare in particolare la rilevanza del

ruolo degli Osservatori, che hanno dimostrato la loro grande utilità nella gestione dell'emergenza idrica dell'estate scorsa. A tale proposito sollecita i colleghi, ove possibile, a partecipare al lavoro degli Osservatori, con l'obiettivo di comprenderne il funzionamento, individuando gli eventuali spazi di miglioramento, e di rendere pubblici i processi di gestione del territorio.

La sottosegretaria Silvia VELO, nell'esprimere parere favorevole, chiede che, con riferimento al primo impegno, venga soppressa l'espressione «compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica», ritenendo che da tale riferimento si possa erroneamente ricavare un indebolimento dell'azione e della volontà del Governo rispetto alla promozione di interventi innovativi in grado di valorizzare i corsi d'acqua e il territorio circostante. Precisa peraltro di non ravvedere rischi per gli equilibri di finanza pubblica, considerato che le competenze già disponibili sono assolutamente sufficienti a raggiungere l'obiettivo indicato e non richiedono eventuali integrazioni.

Chiara BRAGA (PD) accoglie la proposta della sottosegretaria, riformulando la proposta di testo unificato nel senso indicato.

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI) dichiara di accogliere la proposta di modifica avanzata dalla sottosegretaria.

Federica DAGA (M5S) dichiara di accogliere la proposta di modifica avanzata dalla sottosegretaria.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) chiede di sottoscrivere la proposta di testo unificato, come riformulata.

Massimiliano MANFREDI (PD) chiede di sottoscrivere la proposta di testo unificato, come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formu-



lazione del testo unificato delle risoluzioni in esame, che assume il numero 8-00271 (vedi allegato 2).

#### Sui lavori della Commissione

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di anticipare la seduta in sede consultiva, già prevista alle 14.30, al termine della seduta in sede di risoluzioni.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.**

**Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata del 14 novembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni della Commissione, formula una proposta di parere

favorevole sul provvedimento in titolo, evidenziando in premessa l'opportunità dell'utilizzo di veicoli meno inquinanti (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

**Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.**

**C. 4665, approvata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata del 14 novembre scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, rilevando che non è pervenuta alcuna sollecitazione da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.20 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

- 7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**  
**7-01389 Segoni: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**  
**7-01390 Daga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

La VIII Commissione

premessi che:

la qualità ambientale e la gestione sostenibile dei corpi idrici, e più in generale dei bacini idrografici, è questione fondamentale trattata dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque – Dqa, e dalla direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; in particolare la Dqa ha l'obiettivo generale di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo dello stato delle acque e assicurarne un utilizzo sostenibile;

a livello nazionale, tenuto conto dello stato di qualità dei corpi idrici e della fragilità del territorio, acuita dagli impatti dei cambiamenti climatici, il raggiungimento di questi obiettivi richiede sempre più un approccio integrato e multidisciplinare ed una *governance* delle acque e dei suoli che valorizzi la partecipazione e la cooperazione dei diversi portatori di interesse e il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali che insistono sui territori interessati;

tale esigenza ha portato diverse regioni italiane a sperimentare processi partecipativi attraverso cui gestire in modo integrato le risorse idriche e i territori di competenza a scala locale, che hanno trovato espressione nell'esperienza dei contratti di fiume, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente

alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale, così come definiti a livello normativo dall'articolo 68-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), nel testo modificato dall'articolo 59 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

il contratto di fiume è stato definito nel corso del II Forum mondiale dell'acqua (L'Aja, marzo 2000) come « strumento che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale »;

i contratti di fiume sono strumenti fondamentali per affrontare in maniera organica una serie di tematiche apparentemente eterogenee ma in realtà profondamente interconnesse tra loro: la qualità delle acque e degli ecosistemi dei corpi idrici, l'esposizione del territorio ai rischi idraulici ed idrogeologici, la difesa del suolo, una gestione del territorio in grado di coniugare sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, lo sviluppo di una società e di un tessuto produttivo resiliente alle dinamiche naturali e ai cambiamenti climatici;

il fondamento del concetto del « contratto di fiume » è la visione condivisa

del bacino idrografico, che guida i sottoscrittori del contratto ad elaborare un progetto coerente con le reali potenzialità che il territorio esprime. Un punto saliente e dirimente è la spinta propulsiva « dal basso », per cui la comunità è chiamata a elaborare una visione condivisa delle problematiche e delle possibili soluzioni, facendo emergere i conflitti, gli interessi, ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di « fare sistema », promuovendo il dialogo tra i soggetti a vario titolo portatori di interesse e l'integrazione dei diversi strumenti di programmazione, di pianificazione territoriale e di tutela ambientale;

inoltre, i contratti di fiume possono essere considerati uno strumento utile ad ovviare alla frammentazione della gestione del territorio, che in alcuni casi può sfociare in sovrapposizioni di competenze amministrative da parte della pubblica amministrazione;

i contratti di fiume hanno trovato progressivo riconoscimento nelle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico, di difesa del suolo e di programmazione intersettoriale a livello centrale; sono riconosciuti nelle linee guida per il contrasto al rischio idrogeologico redatte dall'unità di missione « Italia sicura », sono richiamati nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, quali azioni di tipo non strutturale, e sono presenti nei criteri di selezione previsti per il Programma di sviluppo rurale nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'esigenza di accompagnare lo sviluppo di esperienze locali diffuse ad un'azione di coordinamento ed armonizzazione, ha portato nel 2007 alla costituzione di un tavolo nazionale dei contratti di fiume; grazie al lavoro svolto dal tavolo nel 2010 si è giunti alla condivisione in sede di Conferenza Stato-regioni di una carta nazionale dei contratti di fiume, a cui hanno già aderito allo stato attuale 14 regioni, mentre le altre hanno già avviato le procedure di adesione. Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, partecipando al tavolo sin dalla sua costituzione, ha concorso a questo processo attraverso l'elaborazione di linee guida sui criteri di qualità dei contratti di fiume;

i contratti di fiume si stanno dimostrando uno strumento particolarmente efficace, in grado di indirizzare i diversi portatori d'interesse verso forme di collaborazione che superino l'approccio settoriale alle problematiche e agli ostacoli che spesso si incontrano nei territori per mancanza di dialogo con le comunità; essi favoriscono la partecipazione, la condivisione delle informazioni e l'assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, aumentando l'efficienza dei processi decisionali e migliorando la qualità progettuale degli interventi e il grado di accettabilità sociale degli stessi nel territorio;

in questa fase appare quanto mai necessario rafforzare la capacità istituzionale e di *governance* tra gli attori coinvolti nell'attivazione e nella realizzazione dei contratti di fiume, in modo da armonizzare la loro applicazione e migliorare le capacità programmatiche-gestionali e tecnico operative, anche attraverso una maggiore integrazione tra le azioni locali e la pianificazione di distretto idrografico e regionale e la finalizzazione di risorse utili a diffondere queste esperienze innovative nell'intero territorio nazionale,

impegna il Governo:

- 1) ad assumere iniziative per istituire una struttura nazionale di coordinamento per l'attuazione dei contratti di fiume, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la creazione di un Osservatorio nazionale dei contratti di fiume che operi in stretta relazione alle regioni e alle autorità di distretto, con l'obiettivo primario di indirizzo e di monitoraggio, al fine di verificare lo stato di attuazione delle varie fasi e azioni, la qualità dei progetti e dei processi deliberativi conseguenti, nonché l'esito conclusivo del-

- l'intervento, nonché di supporto informativo e di formazione ai vari livelli, regionali e locali;
- 2) a garantire una efficace informazione al fine di attuare i contratti di fiume collegialmente condivisi nell'ambito di un procedimento partecipato con la collettività, facendo in modo che i dati e le informazioni sui contratti di fiume siano resi accessibili al pubblico, anche a mezzo *web*;
  - 3) ad avviare percorsi virtuosi e progetti di studio, anche in collaborazione con le università, gli ordini professionali o altri soggetti interessati a vario titolo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al fine di promuovere l'attuazione di interventi innovativi in grado di valorizzare i corsi d'acqua e il territorio circostante, dal punto di vista sociale, didattico, culturale, fruitivo, turistico e paesaggistico, garantendo un concreto presidio e una corretta manutenzione del contesto;
  - 4) a promuovere, mediante l'Osservatorio, una ricognizione, in collaborazione con le regioni, i comuni, gli ordini nazionali delle professioni tecniche, dell'eventuale esistenza di protocolli d'intesa che se aggiornati e resi pienamente operativi potrebbero costituire una base di partenza per l'implementazione di contratti di fiume, con notevole risparmio di tempi e risorse;
  - 5) a dar seguito con sollecitudine, in stretto raccordo con le regioni e le autorità di distretto interessate, alle attività formative e di supporto tecnico già previste dall'apposito progetto proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del PON governance 2014-2020;
  - 6) a valorizzare, in tale contesto, le competenze e le professionalità specifiche maturate in questi anni nello sviluppo dei processi di contratto di fiume già attivi e dal tavolo nazionale dei contratti di fiume;
  - 7) ad assumere iniziative per destinare apposite risorse finalizzate a sostenere e diffondere tali processi, selezionati, nell'ambito della pianificazione di bacino e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sulla base di criteri di qualità ed efficacia, avvalendosi delle strutture dell'Osservatorio nazionale e del coordinamento nazionale così costituite;
  - 8) ad assumere iniziative volte a valorizzare nella corresponsione di finanziamenti economici anche il ruolo dei singoli soggetti privati, soprattutto agricoltori, che tramite i contratti di fiume accettano di svolgere attivamente un ruolo di presidio e manutenzione del territorio;
  - 9) ad adottare iniziative per riconoscere apposite premialità per il finanziamento di azioni e progetti previsti dai programmi d'azione di contratti di fiume, sottoscritti ed ufficializzati, e definiti in stretto raccordo con le misure previste dai piani di gestione di distretto e dai piani di tutela delle acque regionali.

## ALLEGATO 2

**7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**

**7-01389 Segoni: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**

**7-01390 Daga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione

premessi che:

la qualità ambientale e la gestione sostenibile dei corpi idrici, e più in generale dei bacini idrografici, è questione fondamentale trattata dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque – Dqa, e dalla direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; in particolare la Dqa ha l'obiettivo generale di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo dello stato delle acque e assicurarne un utilizzo sostenibile;

a livello nazionale, tenuto conto dello stato di qualità dei corpi idrici e della fragilità del territorio, acuita dagli impatti dei cambiamenti climatici, il raggiungimento di questi obiettivi richiede sempre più un approccio integrato e multidisciplinare ed una *governance* delle acque e dei suoli che valorizzi la partecipazione e la cooperazione dei diversi portatori di interesse e il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali che insistono sui territori interessati;

tale esigenza ha portato diverse regioni italiane a sperimentare processi partecipativi attraverso cui gestire in modo integrato le risorse idriche e i territori di competenza a scala locale, che hanno trovato espressione nell'esperienza dei contratti di fiume, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente

alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale, così come definiti a livello normativo dall'articolo 68-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), nel testo modificato dall'articolo 59 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

il contratto di fiume è stato definito nel corso del II Forum mondiale dell'acqua (L'Aja, marzo 2000) come « strumento che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale »;

i contratti di fiume sono strumenti fondamentali per affrontare in maniera organica una serie di tematiche apparentemente eterogenee ma in realtà profondamente interconnesse tra loro: la qualità delle acque e degli ecosistemi dei corpi idrici, l'esposizione del territorio ai rischi idraulici ed idrogeologici, la difesa del suolo, una gestione del territorio in grado di coniugare sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, lo sviluppo di una società e di un tessuto produttivo resiliente alle dinamiche naturali e ai cambiamenti climatici;

il fondamento del concetto del « contratto di fiume » è la visione con-

divisa del bacino idrografico, che guida i sottoscrittori del contratto ad elaborare un progetto coerente con le reali potenzialità che il territorio esprime. Un punto saliente e dirimente è la spinta propulsiva «dal basso», per cui la comunità è chiamata a elaborare una visione condivisa delle problematiche e delle possibili soluzioni, facendo emergere i conflitti, gli interessi, ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di «fare sistema», promuovendo il dialogo tra i soggetti a vario titolo portatori di interesse e l'integrazione dei diversi strumenti di programmazione, di pianificazione territoriale e di tutela ambientale;

inoltre, i contratti di fiume possono essere considerati uno strumento utile ad ovviare alla frammentazione della gestione del territorio, che in alcuni casi può sfociare in sovrapposizioni di competenze amministrative da parte della pubblica amministrazione;

i contratti di fiume hanno trovato progressivo riconoscimento nelle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico, di difesa del suolo e di programmazione intersettoriale a livello centrale; sono riconosciuti nelle linee guida per il contrasto al rischio idrogeologico redatte dall'unità di missione «Italia sicura», sono richiamati nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, quali azioni di tipo non strutturale, e sono presenti nei criteri di selezione previsti per il Programma di sviluppo rurale nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'esigenza di accompagnare lo sviluppo di esperienze locali diffuse ad un'azione di coordinamento ed armonizzazione, ha portato nel 2007 alla costituzione di un tavolo nazionale dei contratti di fiume; grazie al lavoro svolto dal tavolo nel 2010 si è giunti alla condivisione in sede di Conferenza Stato-regioni di una carta nazionale dei contratti di fiume, a cui hanno già aderito allo stato attuale 14 regioni, mentre le altre hanno già avviato le procedure di adesione. Anche il Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, partecipando al tavolo sin dalla sua costituzione, ha concorso a questo processo attraverso l'elaborazione di linee guida sui criteri di qualità dei contratti di fiume;

i contratti di fiume si stanno dimostrando uno strumento particolarmente efficace, in grado di indirizzare i diversi portatori d'interesse verso forme di collaborazione che superino l'approccio settoriale alle problematiche e agli ostacoli che spesso si incontrano nei territori per mancanza di dialogo con le comunità; essi favoriscono la partecipazione, la condivisione delle informazioni e l'assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, aumentando l'efficienza dei processi decisionali e migliorando la qualità progettuale degli interventi e il grado di accettabilità sociale degli stessi nel territorio;

in questa fase appare quanto mai necessario rafforzare la capacità istituzionale e di *governance* tra gli attori coinvolti nell'attivazione e nella realizzazione dei contratti di fiume, in modo da armonizzare la loro applicazione e migliorare le capacità programmatiche-gestionali e tecnico operative, anche attraverso una maggiore integrazione tra le azioni locali e la pianificazione di distretto idrografico e regionale e la finalizzazione di risorse utili a diffondere queste esperienze innovative nell'intero territorio nazionale,

impegna il Governo:

- 1) ad assumere iniziative per istituire una struttura nazionale di coordinamento per l'attuazione dei contratti di fiume, attraverso la creazione di un Osservatorio nazionale dei contratti di fiume che operi in stretta relazione alle regioni e alle autorità di distretto, con l'obiettivo primario di indirizzo e di monitoraggio, al fine di verificare lo stato di attuazione delle varie fasi e azioni, la qualità dei progetti e dei processi deliberativi conseguenti, nonché l'esito conclusivo dell'intervento,

- nonché di supporto informativo e di formazione ai vari livelli, regionali e locali;
- 2) a garantire una efficace informazione al fine di attuare i contratti di fiume collegialmente condivisi nell'ambito di un procedimento partecipato con la collettività, facendo in modo che i dati e le informazioni sui contratti di fiume siano resi accessibili al pubblico, anche a mezzo *web*;
  - 3) ad avviare percorsi virtuosi e progetti di studio, anche in collaborazione con le università, gli ordini professionali o altri soggetti interessati a vario titolo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al fine di promuovere l'attuazione di interventi innovativi in grado di valorizzare i corsi d'acqua e il territorio circostante, dal punto di vista sociale, didattico, culturale, fruitivo, turistico e paesaggistico, garantendo un concreto presidio e una corretta manutenzione del contesto;
  - 4) a promuovere, mediante l'Osservatorio, una ricognizione, in collaborazione con le regioni, i comuni, gli ordini nazionali delle professioni tecniche, dell'eventuale esistenza di protocolli d'intesa che se aggiornati e resi pienamente operativi potrebbero costituire una base di partenza per l'implementazione di contratti di fiume, con notevole risparmio di tempi e risorse;
  - 5) a dar seguito con sollecitudine, in stretto raccordo con le regioni e le autorità di distretto interessate, alle attività formative e di supporto tecnico già previste dall'apposito progetto proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del PON governance 2014-2020;
- 6) a valorizzare, in tale contesto, le competenze e le professionalità specifiche maturate in questi anni nello sviluppo dei processi di contratto di fiume già attivi e dal tavolo nazionale dei contratti di fiume;
  - 7) ad assumere iniziative per destinare apposite risorse finalizzate a sostenere e diffondere tali processi, selezionati, nell'ambito della pianificazione di bacino e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sulla base di criteri di qualità ed efficacia, avvalendosi delle strutture dell'Osservatorio nazionale e del coordinamento nazionale così costituite;
  - 8) ad assumere iniziative volte a valorizzare nella corresponsione di finanziamenti economici anche il ruolo dei singoli soggetti privati, soprattutto agricoltori, che tramite i contratti di fiume accettano di svolgere attivamente un ruolo di presidio e manutenzione del territorio;
  - 9) ad adottare iniziative per riconoscere apposite premialità per il finanziamento di azioni e progetti previsti dai programmi d'azione di contratti di fiume, sottoscritti ed ufficializzati, e definiti in stretto raccordo con le misure previste dai piani di gestione di distretto e dai piani di tutela delle acque regionali.
- 8-00271 «Braga, Segoni, Daga, Pellegrino, Manfredi, Mariani, Realacci, Bratti, Zardini, Carrescia, De Menech, Cominelli, Rubinato, Terrosi, Pastorelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Labriola».

ALLEGATO 3

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.  
Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 2436 Dell'Orco recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »;

valutata l'opportunità di favorire un sistema di mobilità basato comunque sull'uso condiviso di veicoli a basso impatto ambientale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	113
------------------	-----

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

*5-08906 Fabbri: Disservizi conseguenti al nuovo piano di consegna della corrispondenza a giorni alterni in Emilia-Romagna*

*ed esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti.*

*5-10426 Lenzi: Disservizi conseguenti al nuovo piano di consegna della corrispondenza a giorni alterni in Emilia-Romagna ed esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti.*

*5-10299 Tentori: Disservizi conseguenti al nuovo piano di consegna della corrispondenza a giorni alterni nel territorio lecchese.*

*5-10437 Mongiello: Disservizi conseguenti al nuovo piano di consegna della corrispondenza a giorni alterni nei piccoli comuni del territorio di Foggia.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Relatore 1.100 e 2.100 e relativi subemendamenti</i> ) .....	124
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione del Relatore</i> ) .....	125
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	126

##### RISOLUZIONI:

7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.	
7-01372 Ricciatti: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00272 e della risoluzione n. 7-01372</i> ) .....	119
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	128

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	121
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	131
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	121
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	132
ALLEGATO 7 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Ricciatti, Simoni e Ferrara</i> ) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.**

**C. 3792 Baldelli.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati gli emendamenti al provvedimento in titolo e alcuni emendamenti del relatore che sono tutti ammissibili.

Avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore presentati nella seduta dello scorso 8 novembre *(vedi allegato 1)*.

Invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Vignali 0.1.100.1 e Galgano 0.1.100.2 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bargerò 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Baldelli 1.2, Galgano 1.3 e 1.4, Baldelli 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 1.6 e Baldelli 1.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.8. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.101, la cui approvazione precluderebbe gli emendamenti Baldelli 1.9 e 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 1.11, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento Crippa 1.12 e precluderebbe gli emendamenti Galgano 1.13 e Crippa 1.14. Raccomanda l'approvazione del pro-

prio emendamento 1.102, la cui approvazione mentre precluderebbe l'emendamento Ricciatti 1.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 1.17, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Galgano 1.18 e Baldelli 1.19; esprime altresì parere favorevole, sugli emendamenti Baldelli 1.20, Crippa 1.21 e Crippa 1.22 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.23, mentre esprime parere favorevole, sull'articolo aggiuntivo Prodani 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Baldelli 1.02 e Ricciatti 1.03.

Raccomanda, infine, l'approvazione del proprio emendamento 2.100.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Crippa 1.22 che è stato riformulato dal relatore con riferimento al comma 1 dell'articolo 1.

Davide CRIPPA (M5S) chiede per quali ragioni nella riformulazione proposta al proprio emendamento 1.22 siano stati espunti i professionisti dalla definizione di utenti. Ritiene infatti che anche loro, come le previste micro imprese, possano essere vittime di bollette esagerate o scorrette.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, segnala che sul tema anche il Governo ha espresso parere contrario, ritenendo che con la previsione della figura dei professionisti introduca differenziazioni non giustificate tra categorie di utenti.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene meritevole di approfondire la questione posta dal collega Crippa.

Simone BALDELLI (FI-PdL) ritiene che si dovrebbe approfondire se i professioni-

sti rientrino nella categoria delle micro imprese.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolinea che il provvedimento in esame è stato presentato innanzitutto per venire incontro alle esigenze delle utenze domestiche ed è stato esteso ad altri in fase emendativa, a condizione che questi ultimi abbiano dimensioni coerenti con le finalità del provvedimento. Concorda sul fatto che la problematica sia meritevole di approfondimento.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE rileva che, inserendo la figura dei professionisti, la platea degli interessati si estenderebbe eccessivamente.

Simone BALDELLI (FI-PdL) osserva che per la definizione di professionista si può richiamare il Codice del consumo. Sottolinea che per procedere speditamente nell'esame del provvedimento, si può ora approvare la riformulazione proposta dal relatore, essendo possibile intervenire nel prosieguo dell'esame, in sede legislativa o in Assemblea, con emendamenti che possono ulteriormente modificare il comma 1 dell'articolo 1.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI), dichiarandosi d'accordo con quanto proposto dal collega Baldelli, sottolinea che nel Codice del consumo il professionista è definito la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario, mentre le microimprese sono definite quali entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Ritiene tuttavia che la finalità principale della proposta di legge sia

di favorire l'efficienza delle imprese distributrici e venditrici operanti nei settori dell'elettricità, del gas e del sistema idrico.

Davide CRIPPA (M5S), in considerazione delle osservazioni dei colleghi Galgano e Baldelli, ritiene di poter accettare la riformulazione proposta dal relatore per consentire di concludere l'esame delle proposte emendative, riservandosi tuttavia di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta emendativa volta a ripristinare il testo del suo emendamento 1.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Crippa 1.22, come riformulato, gli identici subemendamenti Vignali 0.1.100.1 e Galgano 0.1.100.2, nonché emendamento 1.100 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la collega Bargerò, presentatrice dell'emendamento 1.1, ha accettato la riformulazione del proprio emendamento proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bargerò 1.1, come riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldelli 1.2 e Galgano 1.3.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) chiede al relatore le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 1.4.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, sottolinea che il significato della parola conguaglio sia sufficientemente noto agli utenti, ritiene ricorrere allo strumento legislativo solo in caso di necessità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 1.4 e Baldelli 1.5 e approva l'emendamento Galgano 1.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il collega Baldelli ha accettato la riformulazione del proprio emendamento 1.7.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.7, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore le ragioni del suo parere contrario espresso sul proprio emendamento 1.8.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, segnala che l'emendamento contiene una serie di ipotesi che non hanno carattere di esaustività e che possono non essere riconducibili alla responsabilità dei soggetti del rapporto. Sottolinea che nel testo è stata estesa, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 1.100, l'applicazione del termine di prescrizione anche al distributore oltre che al venditore di forniture relative a elettricità, gas e servizi idrici.

Davide CRIPPA (M5S) osserva, tuttavia, che non è ancora chiaro il punto sulla responsabilità del venditore in quanto la rilevazione della misura è affidata al distributore. Chiede come sia possibile coinvolgere nella responsabilità di tardive o erronee fatturazioni anche il distributore.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, sottolinea che questo tema dovrà essere affrontato dall'AEEGSI. Ricorda che due anni fa sono state approvate dalla Camera alcune mozioni sul tema delle maxibollette, in seguito alle quali è stato aperto un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico e si è proceduto alla sottoscrizione di un protocollo che ha meglio disciplinato il tema della rateizzazione e degli interventi che tutti i soggetti devono mettere in campo per evitare il fenomeno dei maxiconguagli, inclusa l'incentivazione all'autolettura. Ribadisce che la questione posta dal collega Crippa dovrà essere successivamente regolata dall'AEEGSI che definirà il rapporto tra distributore e la rilevazione della misura.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che si debba dare mandato all'Autorità di individuare un sistema penalizzante per il distributore che non assolve adeguata-

mente il compito di rilevazione della misura.

Simone BALDELLI (FI-PdL) dichiara il voto favorevole sull'emendamento Crippa 1.8.

Ricorda che le mozioni parlamentari cui si è fatto riferimento prevedevano anche una moratoria cui il Governo non ha dato seguito, al pari di altri impegni contenuti nelle mozioni.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) dichiara la sua astensione in ragione dell'esigenza di approfondire il senso di quanto proposto.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 1.8 e approva l'emendamento 1.101 del Relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che risultano preclusi gli emendamenti Baldelli 1.9 e 1.10.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.11.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che risulta assorbito l'emendamento Crippa 1.12 e preclusi gli emendamenti Galgano 1.13 e Crippa 1.14.

La Commissione approva l'emendamento 1.102 del Relatore.

Davide CRIPPA (M5S), pur comprendendo le ragioni che hanno precluso la votazione del proprio emendamento 1.14 ritiene, tuttavia, che il tema sia meritevole di approfondimento anche in considerazione delle difficoltà che trova l'utente a dimostrare gli effettivi consumi in sede di conguaglio. Ritiene che se vi fosse un meccanismo punitivo, le imprese del settore sarebbero più caute nella fatturazione dei conguagli.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che risulta precluso l'emendamento Ricciatti 1.16.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.17 e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Galgano 1.18 e Baldelli 1.19.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il collega Baldelli ha accettato la riformulazione del proprio emendamento 1.20.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.20, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento alla riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 1.21, manifesta perplessità sul termine posto al 2020 che considera lontano. Sottolinea la necessità che gli effetti delle norme in esame si dispieghino in tempi più ristretti, ad esempio nei sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, ricorda che nella memoria trasmessa alla Commissione dall'Acquirente Unico è spiegato nei dettagli il suo ruolo rispetto al Sistema Informatico Integrato. In particolare, osserva che attualmente si interfacciano con il SII solo il venditore e il distributore con oneri a loro carico. Acquirente Unico ha sottolineato che nel futuro sarà possibile consentire al cliente di potersi interfacciare direttamente con il SII. Rileva che il comma 1 dell'emendamento Crippa 1.21 potrebbe addirittura causare un rallentamento della procedura della fatturazione, se l'autolettura fosse attribuita a un soggetto terzo. Osserva che la riformulazione proposta è volta a recepire la condivisibile finalità dell'emendamento in esame, facendo in modo che entro un definito periodo temporale si possa dare applicazione a un principio che oggi non esiste all'interno del SII che non contempla il cliente finale tra i suoi fruitori. Il termine previsto nella riformulazione è successivo alla fine del mercato di maggior tutela e all'entrata in vigore dei termini di prescrizione per le fatture del servizio idrico. Tuttavia dimostra disponibilità a prevedere un termine più breve.

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 1.21, a condizione che siano utilizzati i termini «entro il» invece che «a decorrere dal».

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, ritenendo di venire incontro alla richiesta del collega Crippa propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Crippa 1.21 nei seguenti termini: «*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:* «8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico, entro il 1° gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Il Sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 1.21, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Crippa 1.23.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il collega Prodani ha accettato la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.01 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Prodani 1.01, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Simone BALDELLI (FI-PdL), illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 1.02 volto ad attribuire all'AEEGSI, finora del tutto inerte, la disciplina il contenzioso in corso. Rileva, peraltro, che l'Autorità non ha ritenuto di intervenire in audizione sul

provvedimento trasmettendo alla Commissione solo una nota di approfondimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldelli 1.02.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 1.03. Chiede quindi i motivi del parere contrario espresso dal relatore.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, sottolinea che i motivi che sono alla base del parere contrario non risiedono nei principi contenuti nell'emendamento, ma nel fatto che molte disposizioni sono contenute nella proposta di legge in esame o in altri provvedimenti di legge o dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Osserva peraltro che talune disposizioni sono contenute nella stessa proposta di legge. Altri, tuttavia, si scontrano con una realtà diversa da quella ideale e non rendono possibile la disposizione dei dati di misurazione. Ad esempio, nel sistema elettrico è stata pressoché completata l'installazione dei contatori cosiddetti intelligenti che consentono la telelettura dei consumi, mentre per la fornitura del gas si è solo al 30 per cento delle installazioni e che l'AEEGSI ha prescritto che si raggiunga il 50 per cento entro il 31 dicembre 2018. Osserva che il tema delle rateizzazioni è stato ampiamente affrontato anche dalla recente legge sulla concorrenza. Sottolinea altresì che al comma 3 dell'articolo 1 è già disciplinato il sistema dei reclami.

Simone BALDELLI (FI-PdL), concordando con quanto rilevato dal relatore, ritiene tuttavia che il senso di quanto proposto dalla collega Ricciatti sia meritevole di attenzione e suggerisce al relatore di proporre, piuttosto che l'espressione di parere contrario, un invito al ritiro dell'emendamento.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, accetta volentieri il suggerimento e invita al ritiro della predetta proposta emendativa, confermando, altrimenti, parere contrario.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme al relatore.

Lara RICCIATTI (MDP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.03.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, illustra brevemente il senso del suo emendamento 2.100 basato sulla circostanza che le tecnologie applicate alle materie in questione sono diverse e quindi si richiedono termini differenti per la prescrizione.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.**

**7-01372 Ricciatti: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00272 e della risoluzione n. 7-01372).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 9 novembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la deputata

Ricciatti ha illustrato i contenuti della sua risoluzione n. 7-01372.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE sottolinea preliminarmente che le misure di contrasto alla pratica dell'obsolescenza programmata vanno inquadrare alla luce delle numerose dimensioni che tale fenomeno può assumere: disciplina *antitrust*, tutela dei consumatori, trasparenza del mercato, libertà delle imprese, competizione sulla qualità e non solo sul prezzo, obiettivi di interesse generale quali la riduzione dei rifiuti e la promozione della crescita economica.

Osserva che le risoluzioni in discussione, le quali ripropongono temi oggetto di proposte normative già presentate, enfatizzano la dimensione della tutela del consumatore. Segnala che le risoluzioni evidenziano che:

la garanzia aumenti da 2 a 5 anni, fino a 10, nel caso di prodotti di grandi dimensioni (risoluzione Crippa 7-01351);

sia evidenziata la vita attesa di un prodotto;

i pezzi di ricambio siano disponibili fino a quando il prodotto è sul mercato e per un periodo successivo;

il costo del ricambio sia proporzionato al prezzo di vendita del bene;

le riparazioni possano essere effettuate a costi accessibili;

siano previste sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che contravvergono alle regole;

siano previsti controlli e ispezioni finalizzati a verificare il funzionamento e la durata media dei prodotti.

Osserva che la normativa europea già prevede taluni strumenti atti a contrastare l'obsolescenza programmata. Richiama al riguardo la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. Ricorda infine lo studio

del Comitato economico e sociale europeo su *L'influenza sui consumatori dell'indicazione in etichetta della durata di utilizzo*. Aggiunge che la tematica è stata anche oggetto di una risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo, con la quale viene esortata la Commissione europea ad intervenire concretamente per contrastare questo fenomeno.

Per quanto riguarda il diritto nazionale, sottolinea che con il Codice del consumo è stato introdotto un titolo interamente dedicato all'informazione del consumatore, al fine di fornire a quest'ultimo strumenti e meccanismi di valutazione per operare una scelta consapevole in vista dell'acquisto di un prodotto o di un servizio.

Sottolinea quindi che l'argomento, seppur condivisibile, è molto delicato avendo rilevanti implicazioni in campo economico, ambientale e soprattutto giuridico: basti pensare, ad esempio, al regime delle responsabilità nella vendita di beni. Ritiene che nelle azioni future sulla materia, si dovranno prendere in esame diversi aspetti collegati tra di loro e riconducibili sia ad una dimensione di etica imprenditoriale sia ad una maggiore informazione al consumatore, nonché ad una dimensione di responsabilità negli stili stessi di consumo. Osserva che tutti questi fattori dovranno essere considerati in un rapporto di equilibrio e, soprattutto, all'interno di un contesto che non disincentivi l'innovazione e l'ulteriore sviluppo tecnologico.

Con specifico riferimento alle risoluzioni in discussione, accoglie tutti gli impegni della risoluzione Crippa n. 7-01351, a condizione che nella premessa introduttiva si sostituiscano le parole: « ad adottare ogni iniziativa utile » con le seguenti: « a valutare ogni iniziativa utile ».

Accoglie quindi tutti gli impegni della risoluzione Ricciatti n. 7-01372.

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo alla parte dispositiva della propria risoluzione.



La Commissione approva, con distinte votazioni, il testo riformulato della risoluzione Crippa, che assume il numero n. 8-00272 (*vedi allegato 4*), e la risoluzione Ricciatti n. 7-01372.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.**

**C. 4631 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che la questione cui era stato accennato nella scorsa seduta è stata oggetto di un emendamento al decreto fiscale, all'esame del Parlamento in questi giorni. Tutto ciò suscita molte perplessità in merito alla tempistica adottata.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi**

**X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.**

**C. 4684 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, sottolinea che nel provvedimento si tratta di progetti di notevole rilievo tecnologico e scientifico, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 Laforgia e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 6*).

Lara RICCIATTI (MDP) chiede slittamento della deliberazione della proposta di parere, in quanto il proprio gruppo intende presentare una proposta di parere

alternativo, considerando del tutto irricevibile la proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene altresì contraddittorio riconoscere, al terzo capoverso delle premesse la positività dell'articolo 4, comma 11, che prevede la restituzione dei finanziamenti pubblici da parte dell'impresa che effettui licenziamenti collettivi in ambito di delocalizzazioni all'estero e formulare una proposta di parere contrario.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, sottolinea che nell'approfondimento del testo ha voluto riconoscere ed evidenziare la positività della disposizione relativa alla restituzione di finanziamenti pubblici da parte delle aziende che abbiamo delocalizzato e procedano a licenziamenti collettivi. Ciò, tuttavia, non consente di esprimere un parere favorevole su un testo sul quale il proprio gruppo è integralmente contrario. Rileva infatti che, come sottolineato negli ultimi due capoversi delle premesse, il testo in esame prevede un regime che, estendendo l'obbligo di reintegra a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, va oltre l'ambito applicativo del testo originario dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, che limitava la reintegra alle imprese con più di 15 dipendenti. Ritiene che l'impostazione complessiva del provvedimento alteri la situazione delle micro e piccole imprese che rappresentano oltre il 90 per cento della struttura produttiva del Paese, con il rischio di pregiudicare la continuità delle aziende e di causare una perdita di posti di lavoro. Per questi motivi ha ritenuto di esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame.

Tiziano ARLOTTI (PD) osserva che il provvedimento in esame pone problemi politici ed economici di assoluto rilievo dal momento che le micro e le piccole imprese costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano. Sottolinea che il *Jobs Act* ha consentito la creazione di circa un milione di posti di lavoro e ha previsto, tra l'altro, una serie di soluzioni specifiche per le imprese con meno di 15 dipendenti e per le delocalizzazioni. Ricorda che il testo

del decreto n. 23 del 2015 è stato modificato in più parti e che nel decreto fiscale attualmente all'esame del Senato sono state inserite alcune disposizioni relative alla previdenza e al lavoro. Ritiene che se il testo in esame fosse approvato vi sarebbero gravissime conseguenze nel mercato del lavoro.

Dario GINEFRA (PD) chiede come si intenda procedere nell'esame del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che per consentire alla collega Ricciatti di formulare la proposta di parere alternativo la Commissione potrebbe tornare a riunirsi al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara la disponibilità del proprio gruppo ad una seduta serale, ritengo molto importante garantire ad un gruppo di opposizione la possibilità di presentare una proposta di parere alternativo su un tema politicamente rilevante. Con riferimento al terzo capoverso delle premesse della proposta di parere, sottolinea che le recenti vicende delle società K-Flex e Almaviva do Brasil dimostrano che società che hanno ricevuto ingenti finanziamenti pubblici non li hanno restituiti dopo avere effettuato licenziamenti collettivi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunicato che la seduta dell'Assemblea riprenderà alle 16.30, propone di sospendere la seduta per consentire alla collega Ricciatti di elaborare la proposta di parere, procedendo immediatamente allo svolgimento dell'ufficio di presidenza e alla seduta delle Commissioni riunite VIII e X al cui termine potrà essere ripresa la seduta in sede consultiva.

La Commissione consente.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che la collega Ricciatti avrebbe dovuto predisporre la proposta di parere alternativo

prima della seduta in quanto era ben nota la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame.

Lara RICCIATTI (MDP) sottolinea che il parere presentato dal relatore Senaldi si fonda su considerazioni politiche e non entra nel merito del provvedimento. Per queste ragioni che non consentono al proprio gruppo di esprimere semplicemente una contrarietà sul contenuto della proposta di parere, che giudica irricevibile, ritiene di dover presentare una proposta di parere alternativo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la proposta di parere contiene delle rigorose valutazioni nel merito del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 16.10.**

Lara RICCIATTI (MDP) presenta illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 7*) sottolineando che la proposta di legge ripropone il testo di una proposta di legge che ha recepito norme contenute nella Carta dei diritti promossa dalla CGIL e sottoscritta da un milione e 150 mila firme. Osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi del PD intervenuti nel dibattito, la proposta di legge in esame non mette a rischio i posti di lavoro o la continuità produttiva delle aziende che, al contrario, è decisamente più danneggiata dalla mancata introduzione di una normativa europea sul made in promessa dal Governo italiano durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea nel 2014 o dallo stallo presso la Commissione Industria del Senato del provvedimento sulla tracciabilità dei prodotti, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Ritiene, in conclusione, che si debba smettere di pensare che per garantire un diritto ai lavoratori vi sia necessariamente una parte lesa o un danno alle imprese. Auspica

pertanto che i colleghi possano valutare positivamente la proposta di parere alternativo presentata.

Marco DA VILLA (M5S), pur essendo favorevole al ripristino del testo dell'articolo 18 antecedente alla cosiddetta riforma Fornero, non condivide l'impostazione del provvedimento in esame che opera un'estensione dell'ambito applicativo del testo originario dell'articolo 18 che limitava la reintegra alle imprese con più di 15 dipendenti. Dichiara pertanto l'estensione del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che il lavoro rappresenta un tema politico centrale per il proprio gruppo come del resto testimoniato dalle azioni positive svolte dal Governo che hanno consentito la creazione di oltre 900 mila posti di lavoro, dopo l'approvazione del *Jobs Act*, e una ripresa della produttività delle imprese italiane. Riguardo al testo in esame, ritiene non si debba fare una questione politica, ma di merito, essendo le modifiche proposte non alla recente riforma introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2015, ma al sistema del licenziamento illegittimo di cui viene ampliato in modo, a suo avviso, irragionevole il campo di applicazione. Ritiene conclusivamente che, pur essendo il dibattito politico sempre positivo e fecondo, la proposta di legge in esame rappresenti un potenziale danno sia per i lavoratori che per le imprese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*), risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo.

**La seduta termina alle 16.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.  
C. 3792 Baldelli.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE 1.100  
E 2.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

**\*0. 1. 100. 1.** Vignali.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

**\*0. 1. 100. 2.** Galgano, Menorello.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

**1. 100** Il Relatore.

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

1-bis. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria

deliberazione, disciplina il contenzioso in atto all'entrata in vigore della presente legge, e nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.

**0. 2. 100. 1.** Baldelli. *(Irricevibile)*

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020 ».

**2. 100** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a  
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.  
C. 3792 Baldelli.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 6 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.

**1. 1.** (Nuova formulazione) Bargerò.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.

**1. 7.** (Nuova formulazione) Baldelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, può definire le misure atte incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

**1. 20.** (Nuova formulazione) Baldelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi,

senza oneri a loro carico, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

**1. 21.** (Nuova formulazione) Crippa, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallasca.

*Al comma 1, dopo la parola: utente, aggiungere le seguenti:* domestico e delle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

**1. 22.** (Nuova formulazione) Crippa, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallasca.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

**1. 01.** (Nuova formulazione) Prodani.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a  
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.  
C. 3792 Baldelli.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo la parola: utente, aggiungere le seguenti:* domestico e delle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

**1. 22.** (Nuova formulazione) Crippa, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

**\*0. 1. 100. 1.** Vignali.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

**\*0. 1. 100. 2.** Galgano, Menorello.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico,

relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

**1. 100.** Il Relatore.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 6 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.

**1. 1.** (Nuova formulazione) Bargerò.

*Al comma 3, dopo la parola: l'utente inserire le seguenti:* che ha inoltrato un reclamo inerente il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

**1. 6.** Galgano.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.

**1. 7.** (Nuova formulazione) Baldelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 101.** Il Relatore.

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**1. 11.** Baldelli.

*Al comma 6, dopo le parole:* dell'utente *sopprimere le seguenti:* , anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato; *dopo le parole:* a titolo di *inserire la seguente:* indebito; *sopprimere, in fine, le parole:* non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 5.

**1. 102.** Il Relatore.

*Al comma 8, dopo le parole:* con propria deliberazione *aggiungere le seguenti:* entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**1. 17.** Baldelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, può definire le misure atte incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

**1. 20.** (Nuova formulazione) Baldelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico, entro il 1° gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di prote-

zione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

**1. 21.** (Ulteriore nuova formulazione) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

**1. 01.** (Nuova formulazione) Prodani.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020 ».

**2. 100.** Il Relatore.

## ALLEGATO 4

**7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premesso che:

L'obsolescenza programmata è nata negli Stati Uniti d'America (USA) cento anni fa: il 23 dicembre 1924 i produttori di lampadine statunitensi crearono un cartello – denominato «cartello Phoebus» con l'obiettivo concordato di limitare la durata delle lampadine a 1.000 ore. Un cartello che resistette anche – con forme di protezionismo – alla concorrenza di produttori stranieri che avrebbero potuto immettere nel mercato degli Usa lampadine molto più longeve;

ovviamente l'accordo dei produttori di lampadine era illegittimo e fu censurato dalle autorità, ma il principio ormai era stato affermato: costruire beni destinati a rompersi in fretta rappresenta una garanzia di continuità per il mercato, con i consumatori costretti a sostituire apparecchi potenzialmente sani, ma nei quali la progettazione iniziale ha inserito un difetto pianificato. È celebre la vicenda dell'*i-pad* Apple, sotto accusa in Brasile per una batteria programmata per cessare di funzionare dopo appena un anno e mezzo;

a tal proposito, il 4 luglio 2017 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione con 662 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astensioni, per impegnare la Commissione europea e gli Stati membri a condurre una strategia con misure concrete per garantire una durata maggiore dei prodotti, evitare gli sprechi e affrontare anche la questione della cosiddetta «obsolescenza programmata», cioè

la costruzione *ad hoc* dei difetti in un dispositivo in modo che questo si rompa entro un certo periodo di tempo;

gli eurodeputati hanno sottolineato che l'utilizzo del sistema dell'obsolescenza programmata «può essere difficile da dimostrare». Per questo è stato chiesto alla Commissione europea di istituire un sistema indipendente per monitorare eventuali illeciti;

secondo i deputati europei l'estensione della durata dei prodotti, pur rappresentando una sfida per i produttori, può avvantaggiare le piccole e medie imprese e le aziende «che, non potendo competere sul prezzo, possono farlo sulla qualità». Tra le tutele chieste per i consumatori ci sono quella del «criterio di resistenza minima» che andrebbe fissato per ogni categoria di prodotto, ma anche una garanzia estesa nel caso che la riparazione duri più di un mese e una definizione comune di «obsolescenza programmata» con un sistema in grado di rilevarla e adeguate misure dissuasive per i produttori. Il Parlamento invita, inoltre, la Commissione a considerare «un'etichetta europea volontaria» che indichi durabilità, progettazione ecocompatibile e possibilità di modulazione dei componenti;

un sondaggio Eurobarometro rivela che il 77 per cento dei consumatori preferirebbe poter riparare un oggetto rotto, invece di doverlo sostituire, eppure spesso la strada più facile ed economica risulta quella della sostituzione a causa degli alti costi di riparazione;

ad oggi, invece, sono tantissimi i prodotti in commercio che, una volta rotti,



non possono più essere utilizzati a causa di questo o quel pezzo che non può essere sostituito;

la risoluzione europea propone anche incentivi che favoriscano la costruzione di prodotti durevoli e riparabili « dando la possibilità di ottenere i pezzi di ricambio essenziali a un prezzo commisurato alla natura e alla durata di vita del prodotto »;

un altro aspetto da considerare è la trasparenza; per questo occorre che i consumatori siano consapevoli di quanto tempo durino i prodotti e come possano essere riparati. Secondo Eurobarometro, infatti più del 90 per cento degli europei crede che i prodotti debbano essere chiaramente contrassegnati per indicare la loro longevità;

si fa presente che il gruppo M5S ha presentato una proposta di legge sul tema nella quale si prevede: il diritto del consumatore a conoscere la durata dei prodotti e dei servizi, gli obblighi generali di informazione sui prodotti e sui servizi, tra cui quello relativo alla durata, l'obbligo per i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati nel territorio nazionale, di riportare chiaramente visibile e leggibile anche la durata del prodotto. Si aumenta anche la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) di talune tipologie di prodotti per obbligare i produttori a realizzare beni con un'affidabilità minima e non soggetti – almeno nel breve e medio periodo – a deterioramenti precoci e pianificati;

non c'è dubbio che i prodotti affidabili e durevoli offrono ai consumatori un buon rapporto costi-benefici ed evitano l'uso eccessivo delle risorse e i rifiuti; è, pertanto, importante che la durata di vita utile dei prodotti di consumo sia prolungata attraverso la progettazione, garantendo durabilità e la possibilità di riparazione, di *upgrading*, di smontaggio e di riciclaggio dei prodotti;

inoltre, il calo di fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti pregiu-

dica le imprese europee; la garanzia legale di 24 mesi è l'attuale soglia minima a livello di Unione europea e alcuni Stati membri hanno stabilito disposizioni che offrono una maggiore tutela per i consumatori in conformità della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

bisogna rispettare il diritto dei consumatori di compiere scelte in linea con le loro diverse esigenze, aspettative e preferenze; va considerata la carenza delle informazioni fornite ai consumatori sulla durata di vita dei prodotti, mentre lo studio del Cese di marzo 2016 ha constatato un nesso positivo tra l'indicazione della durata di vita dei prodotti e il comportamento dei consumatori,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di:

a) prevedere il diritto del consumatore a conoscere la durata dei prodotti e dei servizi, stabilendo obblighi generali di informazione sui prodotti e sui servizi, incluso quello relativo alla durata, stabilendo che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati nel territorio nazionale, riportino, chiaramente visibile e leggibile anche la durata del prodotto;

b) elevare il periodo di garanzia dei prodotti da due a cinque anni dalla data di consegna per gli elettrodomestici e i beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna per gli elettrodomestici e i beni di grandi dimensioni, incentivando, in caso di ricorrente mancata conformità o di un periodo di riparazione superiore a un mese, l'estensione della garanzia per un periodo equivalente al tempo necessario per la riparazione;

c) garantire e agevolare misure che rendano l'opzione della riparazione attraente per il consumatore;

d) stabilire che i produttori forniscano manuali di manutenzione e indicazioni per la riparazione al momento dell'acquisto, in particolare nel caso dei prodotti le cui manutenzioni e riparazioni siano importanti, al fine di aumentare la possibilità di allungare la durata di vita del prodotto;

e) garantire la possibilità di utilizzare sostituti di pari qualità e prestazioni per le parti originali, ai fini della riparazione di tutti i prodotti in conformità con la normativa applicabile;

f) prevedere che il produttore o, in sua mancanza, l'importatore di un bene di consumo sia tenuto a garantire in favore dei compratori un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo che fabbrica o

importa, nonché la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione della produzione del bene;

g) sostenere le autorità locali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne di sensibilizzazione dei consumatori sull'aumento della durata di vita dei prodotti, in particolare fornendo informazioni e consigli per la manutenzione, la riparazione e il reimpiego;

h) informare i consumatori circa prodotti difettosi fin da subito e non riparabili, se del caso attraverso lo sviluppo di piattaforme di notifica per i consumatori.

(8-00272) « Crippa, Della Valle, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Cancelleri ».

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, disegno di legge recante « Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali »;

osservato che il diritto all'equo compenso per la prestazioni professionali appare essenziale per tutelare, in particolare, i professionisti più giovani e più deboli sul mercato nonché a porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti cosiddetti « forti », che non possono essere limitati alle imprese bancarie o assicurative, ma annoverare anche la pubblica amministrazione;

sottolineato che il diritto all'equo compenso dovrebbe essere riconosciuto per tutte le professioni e non limitato a quelle del settore legale, atteso che in Italia operano circa 2 milioni e 300 mila professionisti appartenenti a ordini o collegi;

auspicato che la disciplina sull'equo compenso sia altresì estesa anche alle professioni non ordinistiche, al fine di evitare diversi livelli di tutele tra lavoratori autonomi che hanno le medesime esigenze e dovrebbero avere gli stessi diritti,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

introduca la Commissione di merito un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« ART. 4-*bis*.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Per i professionisti iscritti ad ordini e collegi si applicano i parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per tutti gli altri professionisti, si applicano i parametri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento e d efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

## ALLEGATO 6

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, disegno di legge recante « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo » (C. 4388 Laforgia e abb.);

premesso che il provvedimento non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto *Jobs Act*, e non incide direttamente sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 e interviene sui contratti di lavoro in essere stipulati secondo la precedente disciplina;

preso atto positivamente che all'articolo 4, comma 11, viene stabilito che l'impresa che effettui licenziamenti collettivi in ambito di delocalizzazioni all'estero, è tenuta all'integrale restituzione di qualsiasi tipo di sussidio pubblico di cui abbia goduto nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio delle procedure;

sottolineato, tuttavia, che la modifica proposta dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, in materia di licenziamento il-

legittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'estensione dell'obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dalle imprese, andando persino oltre l'ambito applicativo originario della disposizione, che limitava la reintegra alle imprese con più di 15 dipendenti;

osservato che le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale le attuali condizioni dei rapporti di lavoro in essere e rappresentano una alterazione della situazione delle micro e piccole imprese che rappresentano oltre il 90 per cento della struttura produttiva del Paese, con il rischio di pregiudicare la continuità delle aziende e di causare una perdita di posti di lavoro, tanto che già nel passato i legislatori, approvando la legge n. 300 del 1970, determinarono la soglia dei 15 dipendenti escludendo in tal modo le imprese di minori dimensioni dall'applicazione della norma,

delibera di esprimere

**PARERE CONTRARIO.**

ALLEGATO 7

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI  
DEPUTATI RICCIATTI, SIMONI E FERRARA**

La X Commissione,

premessi che:

la proposta di legge in esame detta norme in materia di tutela dei lavoratori relativamente ai licenziamenti individuali e collettivi;

la garanzia dei diritti dei lavoratori si ripercuote sulla qualità del lavoro svolto e, conseguentemente sulla produttività dell'azienda;

la nuova tutela dei lavoratori non si applica ai contratti già in essere, ma

soltanto ai futuri, come del resto già avvenuto con le riforme predisposte dal cosiddetto *Jobs Act*;

la proposta di legge in esame rappresenta il precipitato delle norme contenute nella Carta dei diritti promossa dalla Cgil e depositata in Parlamento sottoscritta da un milione e 150 mila firme,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudò ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	140

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudò.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che con riferimento alla proposta di legge Atto Camera n. 4388 Laforgia, adottata come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 9 novembre 2017, sono state presentate tredici proposte emendative (*vedi allegato*), che sono da considerarsi ammissibili.

Fa presente, peraltro, che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.3, 2.1, 3.2, 4.2 e 5.2.

Segnala, infine, che la XIV Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso nulla osta sulla proposta di legge in esame.

Dà, pertanto, la parola alla relatrice perché esprima il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, osserva che, anche a seguito di quanto emerso in sede di comitato ristretto, non ritiene che vi siano le condizioni per il conferimento di un mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge Atto Camera n. 4388. Pur rispettando la cultura che ispira la proposta di legge che fa esplicito riferimento alla « Carta dei diritti universali del lavoro » della CGIL, a suo giudizio la scelta di riproporre come architrave di un sistema di diritti del lavoro il ripristino del diritto di reintegra nel posto di lavoro di fronte alla sentenza di illegittimità del licenziamento, cioè l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e la sua estensione anche alle aziende con meno di quindici dipendenti, non risolve in modo efficace la necessità di tutelare il valore e la dignità delle persone che la-

vorano in un mercato profondamente cambiato, così come è cambiata la struttura produttiva nel tempo dell'economia digitale. Sottolinea, infatti, che viviamo in un tempo in tutto diverso da quello del 1970 in cui lo Statuto dei lavoratori si sviluppò intorno al perno dell'articolo 18, Condivide senz'altro la necessità di aprire una riflessione politica larga con chi, in Parlamento e tra le forze politiche, pensa che il valore del lavoro sia il fondamento della qualità della democrazia. Tale riflessione politica larga non può, a suo avviso, esaurirsi nella discussione sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia nell'ultimo scampolo di legislatura. A suo avviso, la riflessione dovrebbe partire dalla necessità di scegliere un nuovo architrave del sistema di diritti: dal diritto alla formazione, al diritto all'equo compenso, affrontato nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 148 del 2017 presso l'altro ramo del Parlamento, al diritto ad un salario minimo nei settori non coperti dalla contrattazione collettiva. Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, a suo giudizio, non risolve le nuove frontiere della precarietà. Ricorda che nell'odierna seduta dell'Assemblea è stata approvata in prima lettura la proposta di legge Atto Camera n. 1041, in materia di tracciabilità delle retribuzioni, contro l'abuso continuo e insistito di buste paga false, sottolineando come si tratti di un piccolo tassello di lotta contro l'economia sommersa e la precarietà assoluta del lavoro « grigio » e del lavoro nero, che fa seguito alle disposizioni introdotte con la legge contro il caporalato, alle norme contro le dimissioni in bianco e alla scelta di mettere al centro del *Jobs Act* e di tutti gli interventi successivi il lavoro a tempo indeterminato.

Assicura, comunque, ai colleghi che hanno presentato le proposte di legge che la maggioranza è estremamente interessata ad approfondire il tema dei licenziamenti, con particolare riferimento all'impatto dell'applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2015, che disciplina il contratto a tutele crescenti. Ricorda, dal resto, che lo stesso *Jobs Act* prevedeva il monitoraggio di quell'impatto. Pur segnalando

che è stata data risposta alle interrogazioni dalle colleghe Maestri e Chimienti sulla quantità dei licenziamenti successivi all'entrata in vigore della nuova normativa, evidenzia tuttavia la necessità di acquisire dati più disaggregati e di svolgere un vero e proprio monitoraggio, in linea con le previsioni della legge n. 183 del 2014, al fine di fare scelte concrete, non fondate su una semplice valutazione speculativa.

Rileva, in ogni caso, qualunque scelta sul tema contenuta nella proposta di legge Atto Camera n. 4388 sarebbe teorica perché non esistono le condizioni né politiche né temporali perché la proposta completi il suo *iter* parlamentare. Sottolinea come esista, allo stato, un unico provvedimento che sicuramente arriverà in porto, la legge di bilancio, pur auspicando che anche altri progetti di legge si possano tradurre in legge. Osserva, del resto, che il disegno di legge di bilancio attualmente in discussione al Senato già affronta il tema, prevedendo all'articolo 20, il raddoppio del contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare prima di procedere ad un licenziamento collettivo. Tale previsione, pertanto, si presta a ulteriori riflessioni, che potrebbero riguardare, in particolare, la misura dell'indennità risarcitoria prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2015.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ivan CATALANO (Misto-CiPI) dichiara di concordare con la posizione espressa dalla relatrice, evidenziando che la scelta del proprio gruppo di ritirare le proposte emendative è maturata proprio in ragione dell'intenzione dai lei preannunciata di andare nella direzione del conferimento del mandato a riferire in senso contrario sul testo della proposta di legge Atto Camera n. 4388.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS) rileva che, con la presentazione della proposta di legge C. 4610, il suo gruppo ha inteso offrire una risposta a quei cittadini, oltre un milione, che hanno firmato la « Carta dei diritti universali del lavoro » proposta dalla CGIL, da cui le proposte di legge all'esame della Commissione traggono origine. In particolare, con le proposte di legge in esame si è inteso avviare un dibattito nella sede naturale di discussione, dando in questo modo ai cittadini la possibilità di conoscere le opinioni dei gruppi politici sul tema della tutela dei lavoratori. Pur rispettando le considerazioni della relatrice, anche in ragione della sua storia personale, dissente dagli argomenti da lei proposti in quanto, a suo avviso, il diritto del lavoro, nel corso degli ultimi decenni, è stato progressivamente smantellato, ed è necessario, pertanto, ripristinare le tutele che si sono perse. In una situazione in cui il lavoro dell'uomo è messo sullo stesso piano delle merci e, come queste, è considerato solo sulla base del suo costo, la riduzione del danno non è più sufficiente, in quanto sono saltati anche i rapporti di forza, non solo con riferimento al lavoro dipendente ma anche con riferimento a talune tipologie di lavoro autonomo che mascherano rapporti di subordinazione. Con l'obiettivo, pertanto, di restituire dignità al lavoro e ai lavoratori, il ripristino delle tutele assicurate dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori costituisce il primo passo, anche perché i dati dimostrano che l'entrata in vigore del *Jobs Act* ha determinato un significativo incremento del numero di licenziamenti individuali per giusta causa. Difende anche la scelta di ampliare la tutela ai lavoratori di aziende con meno di quindici dipendenti, in quanto le piccole imprese da tempo hanno perso il tradizionale carattere di impresa familiare, con la conseguenza di rendere più fragile il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. È pertanto necessario che il Parlamento intervenga per conferire maggiore forza all'azione delle parti sociali e perché il tema dei diritti dei lavoratori torni a essere avvertito come un'esigenza non ri-

nunciabile né comprimibile. Ritiene, peraltro, che l'esame delle proposte di legge al termine della legislatura possa costituire un utile strumento per gli elettori per valutare la posizione delle diverse forze politiche.

Giovanna MARTELLI (MDP) intende esprimere il suo dissenso su quanto affermato dalla relatrice, forte del fatto di essere stata tra coloro che, a suo tempo, avevano votato a favore del *Jobs Act*. Come dimostrato dai dati citati dal collega Airaudò, tale legge, nonostante le intenzioni, non ha apportato i benefici che ci si aspettava e, anzi, ha considerevolmente ridotto le tutele e i diritti dei lavoratori. Pertanto, prendendo atto di ciò, è quanto mai necessario correggere gli errori compiuti, perché non è accettabile pensare che le riforme debbano passare per lo smantellamento delle tutele dei lavoratori. Non condivide nemmeno l'opinione della relatrice sulla mancanza di prospettive di approvazione delle proposte, sottolineando che la proposta Atto Camera n. 4388 è stata presentata nel mese di marzo di quest'anno e che solo una precisa volontà politica ha impedito che l'esame fosse concluso per tempo. Auspica, quindi, che la discussione proceda nei tempi stabiliti e che, attraverso una stretta interlocuzione tra il Parlamento e le organizzazioni sindacali, si possa rimediare agli errori commessi modificando le parti del *Jobs Act* che hanno dimostrato di non avere raggiunto gli obiettivi.

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara dispiaciuto per l'orientamento espresso dalla relatrice, in quanto, a suo avviso, ci sarebbe spazio per migliorare il testo base delle proposte di legge. Evidentemente, a suo avviso, manca la volontà politica di farlo. Il Parlamento rischia di perdere l'occasione per lavorare al ripristino dei diritti dei lavoratori, a cominciare dal reintegro in caso di licenziamento illegittimo, considerando anche i dati allarmanti richiamati dai colleghi che lo hanno preceduto. Oltretutto, la via suggerita dalla relatrice, quella di agire sulla monetizza-



zione dei licenziamenti, rischia di avere conseguenze anche psicologiche nei lavoratori, che, sentendo la pressione del ricatto, rinuncerebbero a impegnarsi nella difesa dei propri diritti. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'estensione della disciplina previgente anche alle imprese con meno di quindici dipendenti, dal momento che nelle imprese di piccole dimensioni è meno scontata la fungibilità dei singoli lavoratori e vi è una maggiore propensione di questi a condividere gli obiettivi dell'azienda. In ogni caso, giudica utile un impegno serio del Parlamento sul tema, in quanto è inaccettabile fare campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori.

Marco MICCOLI (PD) esprimendo grande rispetto per le opinioni espresse dai colleghi, di cui conosce il personale impegno, intende evidenziare il valore politico della scelta compiuta dal gruppo del Partito Democratico e dalla maggioranza, che ha portato a non porre in votazione emendamenti soppressivi dei diversi articoli della proposta di legge adottata come testo base, in modo da tenere viva una discussione sui temi riguardanti la disciplina dei licenziamenti illegittimi.

La prossima scadenza della legislatura, infatti, rende irrealistica l'approvazione delle proposte di legge da parte dei due rami del Parlamento, svuotando di contenuto la discussione sulla necessità di introdurre correttivi alla riforma del mercato del lavoro recata dal *Jobs Act*. Non si tratta, pertanto, di manovre speculative, ma semplicemente della necessità di assicurare un esito sicuro alle modifiche, esito che il prevedibile arenarsi dell'*iter* di esame delle due proposte di legge in esame, al contrario, impedirebbe.

Auspica, quindi, che il Parlamento colga l'occasione e, con spirito costruttivo, enuclei possibili interventi correttivi della disciplina adottata in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), apprezzando la chiarezza con la quale il collega Airaudò ha espresso la preoccupazione per il fatto che gli elettori abbiano

chiare le posizioni dei gruppi politici, rileva che i giudizi negativi espressi dai colleghi sui risultati del *Jobs Act* non appaiono supportati dai dati statistici. Il numero dei licenziamenti, a parte un picco iniziale, risulta in costante diminuzione e l'occupazione è in significativo aumento, tanto da stupire gli economisti, che si aspettavano che la crescita occupazionale fosse preceduta da una stabile ripresa economica. I giudizi positivi che le organizzazioni economiche internazionali hanno cominciato a esprimere sulla situazione economica dell'Italia fanno tutti riferimento agli effetti positivi che la riforma del mercato del lavoro comincia a dispiegare. Non appare dimostrabile, invece, che il ripristino del testo previgente dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 centrerebbe l'obiettivo di aumentare le tutele dei lavoratori. Questo, a suo giudizio, è conseguibile solo favorendo il recupero della produttività, unico fattore in grado di migliorare la qualità del lavoro e il suo valore. Auspica, quindi, una maggiore cautela nell'affrontare i pilastri alla base dell'innegabile miglioramento della situazione italiana, con particolare riferimento, oltre alla riforma del mercato del lavoro, anche alla riforma pensionistica, considerando che la ripresa economica è l'unica strada per creare nuovi posti di lavoro.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), riconoscendo che in materia di licenziamento ha nel tempo maturato opinioni diverse rispetto a quelle che aveva al tempo dell'esame del *Jobs Act*, trova che la proposta di legge Atto Camera n. 4388 presenti alcuni punti condivisibili, considerando, inoltre, che sul diritto del lavoro, nel corso di questa legislatura, si sono registrate opinioni altalenanti. Condivide, pertanto, l'intenzione dei gruppi proponenti di puntare l'attenzione sulla necessità di ripensare il *Jobs Act*, rilevando che sarebbe stato necessario un contraddittorio più approfondito in occasione dell'esame della riforma proposta a suo tempo dal Governo. Dissente, invece, dall'impostazione di ancorare il diritto al reintegro alle dimensioni

dell'azienda, in quanto le tutele dei lavoratori devono essere assicurate in quanto tali, a prescindere dal numero dei dipendenti di ciascuna impresa. Infine, giudica contraddittorio l'atteggiamento della CGIL che, da un lato, spinge per il ripristino del previgente testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e, dall'altro, non assicura il diritto al reintegro ai suoi stessi dipendenti. Sulla base di tali premesse, rileva l'opportunità che la Camera possa svolgere una discussione di merito sui temi posti all'attenzione dalle proposte di legge oggi all'esame della Commissione.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP) riconosce che, dietro la tensione che si avverte nella discussione, vi è la condivisione di un medesimo percorso da parte di molti dei colleghi intervenuti. Ritiene giusto che il Parlamento prosegua l'esame delle proposte di legge in quanto, dopo anni in cui si è creduto di ottenere nuova occupazione con la riduzione dei diritti dei lavoratori, oggi la politica ha l'occasione di cambiare approccio, tornando a considerare le tutele dei lavoratori il perno dello sviluppo.

Irene TINAGLI (PD), condividendo le opinioni espresse dalla relatrice e dal collega Auci, osserva che gli ultimi dati disponibili dimostrano che il numero dei licenziamenti è in costante riduzione. Nella consapevolezza che molto rimane da fare, giudica opportuno che il Parlamento faccia pressione sul Governo perché assicuri il monitoraggio permanente degli effetti della legge n. 183 del 2014, con la pubblicazione dei relativi rapporti, che costituirebbero una preziosa base per il lavoro del legislatore, consentendogli di identificare le aree nelle quali è maggiormente necessario introdurre modifiche mirate. A suo parere, invece, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse su altre questioni che, più del diritto al reintegro, minano i diritti dei lavoratori. Intende fare riferimento, ad esempio, alla necessità di incrementare la produttività del lavoro, in costante diminuzione negli ultimi venti anni. Lo svilimento, infatti, della prestazione lavorativa rende più fra-

gili i lavoratori medesimi, rendendoli fungibili rispetto alle macchine e, in questo modo, aumentando la possibilità di licenziamento. Solo arricchendo il contenuto del lavoro, attraverso un percorso di formazione mirato e al passo con i progressi tecnologici, il lavoro dell'uomo non sarà sostituibile e, per questo, riprenderà a essere equamente remunerato, assicurando, per questa strada, nuova dignità ai lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che la perdita di produttività del lavoro sia innanzitutto una conseguenza della precarietà. A suo avviso, è pertanto necessario perseguire la stabilità dei rapporti di lavoro, per ottenere l'auspicato aumento della produttività. Quanto all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fa presente di averne in passato difeso con forza il mantenimento, ma di aver maturato nel tempo il convincimento che esso rappresenti lo strumento più adeguato per far fronte alle nuove esigenze che si pongono nell'attuale mondo del lavoro, nel quale circa l'80 per cento delle nuove assunzioni riguarda lavoratori con contratti di lavoro a termine. I punti su cui, a suo giudizio, dovrebbe concentrarsi l'impegno del Parlamento, riguardano, invece, temi come l'inderogabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con il superamento dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, o l'equo compenso.

Si dichiara, peraltro, d'accordo con l'esigenza di un intervento sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi animato da propositi di giustizia sociale, che renda, in particolare, più oneroso per le imprese il ricorso al licenziamento, evidenziando che – a suo avviso – tale intervento potrebbe trovare opportuna collocazione nel disegno di legge di bilancio per il 2018, attualmente all'esame del Senato. Ulteriori temi, come quello della proporzionalità tra la sanzione del licenziamento e l'addebito disciplinare contestato potrebbero essere, invece, realisticamente approfonditi solo nella prossima legislatura.

Avverte, quindi, che, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative presentate.

La Commissione respinge l'emendamento Tripiedi 1.1.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), intervenendo sul suo emendamento 1.2, osserva che esso è volto a garantire la tutela dei lavoratori *transgender*, attualmente non considerati dalla normativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Airaudo 1.2, Dall'Osso 3.1, Chimienti 4.1, Cominardi 4.01, Lombardi 5.1, Ciprini 5.01 e Airaudo 5.02.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. (C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. **3.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: «ART. 18. (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). — 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se cia-

scuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al comma 2 non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al comma 1 condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al comma 4, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ».

**1. 1.** Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, o del considerando (3) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in materia di parità di trattamento;*

**1. 2.** Airaudo.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 2.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: a ciascun lavoratore e;*

*b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 12, l'ultimo periodo è soppresso.*

**3. 1.** Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 2.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , commi 2, 3, 4, 5.

**4. 1.** Chimienti, Tripiedi, Dall’Osso, Ciprini, Cominardi, Lombardi.

*Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. – (Modifiche all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). – 1. All’articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, l’ultimo periodo è abrogato.

**4. 01.** Cominardi, Tripiedi, Dall’Osso, Chimienti, Ciprini, Lombardi.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 2.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci dipendenti con le seguenti: quindici dipendenti.

**5. 1.** Lombardi, Tripiedi, Dall’Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

*Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 6. – (Abrogazioni). – 1. L’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il decreto legislativo 4 marzo 2015, sono abrogati.

**5. 01.** Ciprini, Tripiedi, Dall’Osso, Chimienti, Cominardi, Lombardi.

*Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 6 – (Disposizioni di adeguamento). – 1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.

**5. 02.** Airaudo.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione. Abbinamento della risoluzione 7-01377 Binetti – Approvazione di un testo unificato n. 8-00270</i> ) .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i> ) .....	150

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	153
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C.1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) ...	148
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	165

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione. Abbinamento della risoluzione 7-01377 Binetti – Approvazione di un testo unificato n. 8-00270).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il 26 ottobre 2017 è stata presentata la risoluzione n. 7-01377 Binetti vertente sulla medesima materia delle risoluzioni in esame, di cui è già iniziata la discussione il 10 ottobre scorso. Pertanto, tutte risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.

Ricorda, altresì, che su tali risoluzioni si è svolto un breve ciclo di audizioni informali di esperti della materia nelle sedute del 18 e del 26 ottobre.

Dà, quindi, la parola al deputato Mantero per l'illustrazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame che ha predisposto.

Matteo MANTERO (M5S) illustra una proposta di testo unificato che tiene conto del contenuto di tutte le risoluzioni presentate nonché di diversi elementi emersi nel corso delle audizioni svolte (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime una valutazione favorevole sul testo illustrato dal deputato Mantero, segnalando che il Ministero della salute ha partecipato attivamente all'elaborazione di alcuni punti in esso contenuti, anche al fine di rendere concreti e attuabili nel breve periodo gli impegni ivi formulati.

Per quanto riguarda l'inclusione della fibromialgia tra le malattie soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1998, ricorda che il Consiglio superiore di sanità ha riconosciuto che trattasi di « malattia cronica, invalidante solo in alcuni casi, non necessariamente permanente » ed ha ritenuto indispensabile che vengano definiti i cosiddetti « *cut-off* » attraverso studi idonei. In ogni caso, l'impegno richiesto in maniera trasversale da molte forze parlamentari ha spinto il Ministero a individuare un percorso facilitato per i malati di fibromialgia attraverso interventi precisi e dinamici. Tra gli impegni inclusi nella risoluzione, ritiene utile porre in evidenza quelli relativi all'individuazione di centri di riferimento multidisciplinari e alla tutela dei lavoratori. Per quanto riguarda l'utilizzo della *cannabis* a scopo terapeutico, segnala che in questi giorni, nell'ambito dell'esame al Senato del decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto decreto fiscale), è stato approvato un emendamento che, riprendendo in parte i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 76 e abbinata, approvato dalla Camera, volto a sostenere la produzione e la trasformazione della *cannabis* ad uso medico.

Paola BOLDRINI (PD) ringrazia il collega Mantero per avere raccolto in un

unico testo i diversi elementi presenti nelle risoluzioni in esame, ricordando che il breve ciclo di audizioni svolto ha mostrato l'urgenza di un intervento parlamentare sul tema della fibromialgia. Ringrazia anche il Ministero della salute per l'apporto dato, che dimostra sensibilità verso un tema che oltretutto interessa in particolare le donne. Esprime, pertanto, l'auspicio che lo stesso Ministero si possa fare parte attiva al fine di avvicinare gli *standard* di cura italiani a quelli di altri Paesi dell'Unione europea.

Auspica, altresì, che in un prossimo futuro possa diventare operativa una rete di coordinamento dei centri di riferimento regionali, anche al fine di garantire prestazioni omogenee in tutti i territori.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nell'associarsi ai ringraziamenti al collega Mantero per lo sforzo di sintesi compiuto, segnala come elemento critico caratterizzante la fibromialgia quello delle diagnosi tardive causate dalla mancanza di marcatori oggettivi. Ritiene pertanto importante uno sviluppo della ricerca scientifica in tale ambito, accompagnata da una sensibilizzazione dei medici di medicina generale. Nel ricordare che nell'adozione dei LEA si è operata la scelta di individuare classi di patologie, richiama l'attenzione sull'opportunità di elaborare una sorta di « istruzioni per l'uso », al fine di specificare in quale settore sia da ricomprendere la fibromialgia per dare maggiori certezze alle persone portatrici di tale patologia. In conclusione, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di testo unificato che, a suo avviso, fornisce una risposta a molte delle criticità segnalate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00270.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 15 novembre 2017 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI —*



*Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Davide Faraone e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 15 di giovedì 9 novembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame.

Avverte che sono state presentate circa 60 proposte emendative (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Beni 4.1 e 6.1.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Beni 1.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Beni 1.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.1 ed accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che l'emendamento Beni 1.2 sembra depotenziare la portata del provvedimento in esame in quanto in luogo della prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo si prevede una semplice sensibilizzazione su tali fattori. Preannuncia pertanto il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva l'emendamento Beni 1.2 (Nuova formulazione) (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Beni 2.2, Mantero 2.4, Baroni 2.5 e Vezzali 2.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Beni 2.3.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.2.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 2.4, ribadendo la rilevanza delle condotte socialmente significative per stabilire la presenza di una dimensione patologica nella pratica del gioco d'azzardo. Invita, pertanto, la relatrice a riconsiderare il suo parere.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che la definizione di gioco d'azzardo patologico adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità risente di una visione circoscritta al solo ambito sanitario, che tra l'altro può portare ad un uso spregiudicato di farmaci, a partire da quelli antidepressivi, trascurando l'apporto di cura che può dare la dimensione comunitaria.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, osserva che l'espressione « condotte

socialmente significative » appare ambigua e, comunque, eccessivamente vaga, stante la necessità di seguire un approccio rigoroso al tema in oggetto, attenendosi alle definizioni adottate dall'Organizzazione mondiale della sanità.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 2.4.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Baroni 2.5, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alla richiesta del collega Mantero, ribadendo l'esigenza di precisare che il gioco d'azzardo implica il rischio di perdite di natura finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 2.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vezzali 2.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottoscrive, anche a nome degli altri deputati del MoVimento 5 Stelle componenti della XII Commissione, l'emendamento Beni 2.3.

La Commissione approva l'emendamento Beni 2.3 (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Lorefice 3.3 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Nesci 3.2, Beni 3.1 e Grillo 3.4.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S), richiamando le analoghe considerazioni svolte nel corso dell'esame delle proposte di legge C. 698, sul cosiddetto « Dopo di noi » (legge n. 112 del 2016) sottolinea la necessità di evitare il più possibile il ricorso a procedure di istituzionalizzazione sanitaria. A tal fine, l'emendamento Lorefice 3.3 prevede una scala di priorità degli interventi, dando precedenza a quelli di tipo ambulatoriale, anche per ridurre i costi a carico della collettività. Segnalando che già da tempo numerosi operatori privati si propongono di operare nel settore del ricovero dei giocatori d'azzardo patologici, stimolati dai profitti conseguibili, sottolinea che, al contrario, una presa in carico in una dimensione di cura ambulatoriale, anche di gruppo, prima del definitivo « *break down* » del soggetto interessato, potrebbe assicurare un'efficacia assai maggiore degli interventi.

Elena CARNEVALI (PD), sottolineando le profonde differenze tra la legge sul « Dopo di noi » e il testo in discussione, rileva che presupposto di ogni cura è una valutazione dell'appropriatezza della stessa, in particolare in presenza di una dipendenza. Pertanto, il percorso da seguire è condizionato da fattori relativi al singolo paziente e non può essere definito a priori.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, nel ricordare che un successivo emendamento, su cui ha espresso parere favorevole, inserisce la previsione di cure di tipo semiresidenziale, evidenzia che, in ogni caso, la scelta nella gradualità degli interventi spetta al medico, non potendo essere fissata rigidamente in ambito legislativo.

Matteo MANTERO (M5S), rilevando che l'emendamento volto ad aggiungere l'espressione « semiresidenziale » rispetto alle cure colma semplicemente una lacuna del testo, ribadisce l'importanza, come già affermato in sede di Comitato ristretto, di dare una chiara indicazione ai medici circa la priorità degli interventi da attuare, ferma restando la loro libertà di scelta.

Ileana ARGENTIN (PD) ribadisce l'importanza di una presa in carico del paziente basata sulla specificità del singolo caso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Loreface 3.3 ed approva gli emendamenti Nesci 3.2, Beni 3.1. e Grillo 3.4 (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Beni 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Beni 4.3 e Silvia Giordano 4.5, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mantero 4.6 e Beni 4.4. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Beni 4.01, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere il solo comma 1 e di modificare, conseguentemente, la rubrica nei seguenti termini: «Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro». Invita infine al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Fossati 4.02.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.2 e ritira l'emendamento a sua prima firma 4.3.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del MoVimento 5 Stelle facenti parte della XII Commissione, l'emendamento Benni 4.2, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Beni 4.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), considerando che i programmi televisivi costituiscono uno dei principali veicoli per la promozione del gioco d'azzardo, invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Silvia Giordano 4.5, che propone l'utilizzo del servizio pubblico radiotelevisivo per campagne di informazione sui rischi dello stesso gioco d'azzardo.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, ricorda che la normativa vigente già consente l'effettuazione di campagne informative in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Silvia Giordano 4.5 ed approva l'emendamento Mantero 4.6 (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala che l'emendamento Beni 4.4 appare peggiorativo del testo, in quanto rende meno incisive le campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'indebitamento causato dal gioco d'azzardo.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che la modifica proposta con l'emendamento Beni 4.4 cambia, forse involontariamente, il contenuto della lettera *d*), eliminando il richiamo agli strumenti di supporto, quali l'amministratore di sostegno o l'utilizzo dei fondi antiusura previsti dal provvedimento.

Paolo BENI (PD) dissente dall'interpretazione che il collega Mantero dà dell'attuale contenuto della lettera *d*), segnalando che la sua proposta emendativa è volta a meglio specificare l'esigenza di rendere evidenti l'assenza di una reale possibilità di vincita e il forte rischio di indebitamento connesso al gioco d'azzardo.

La Commissione approva l'emendamento Beni 4.4 (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, considerata l'esigenza di trattare un altro punto all'ordine del giorno della Commissione in sede referente prima della prevista seduta delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C.1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è iniziato il dibattito. Chiede, quindi, se ci siano altri colleghi che intendono intervenire.

Delia MURER (MDP) dichiara la contrarietà del suo gruppo al testo trasmesso dal Senato, preannunciando la presentazione di proposte emendative solo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, rinunciando quindi a tale facoltà per quanto riguarda i lavori della Commissione.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) esprime il proprio giudizio critico sul testo licenziato dal Senato, che costituisce un passo indietro rispetto al lavoro svolto dalla Commissione Affari sociali nella passata legislatura, con cui si era individuato un punto di equilibrio tra le esigenze dei fautori della lingua dei segni e quelle dei cosiddetti «oralisti». Senza nulla togliere alla validità della lingua dei segni in determinati ambiti, rileva inoltre che la

scelta adottata trascura i probabili progressi effettuabili in un futuro prossimo in ambito scientifico e tecnologico. Si riserva di valutare in quale sede presentare le necessarie proposte emendative, dovendo tenere conto anche del condizionamento causato dalla sua appartenenza a una componente del gruppo misto, con conseguente ristrettezza dei tempi a disposizione per interventi in Assemblea.

Silvia GIORDANO (M5S) manifesta la contrarietà del MoVimento 5 Stelle all'impostazione del provvedimento scelta dal Senato, preannunciando un voto contrario nel caso di proposta di adozione di esso come testo base. Nel precisare che non vi è una opposizione all'utilizzo della lingua italiana dei segni, ma solo un forte dissenso rispetto all'approccio scelto dall'altro ramo del Parlamento, rileva che in una diversa fase della legislatura sarebbe stato possibile per la Commissione Affari sociali effettuare un buon lavoro ed apportare le opportune correzioni. Non essendo questa strada praticabile a poche settimane dallo scioglimento del Parlamento, il suo gruppo ha adottato la decisione politica di rinunciare alla presentazione di emendamenti in sede referente, al fine di consentire alle altre Commissioni di esprimere in sede consultiva la loro valutazione rispetto ad aspetti caratterizzanti del provvedimento, quali il rapporto con la legge n. 104 del 1992, l'applicazione in ambito scolastico e l'assenza di risorse finanziarie. Ricorda a proposito di quest'ultimo aspetto, la contrarietà del suo gruppo, già espressa nel corso dell'esame del provvedimento sull'autismo, all'approvazione di norme senza le opportune dotazioni finanziarie.

Marco RONDINI (LNA) esprime la forte contrarietà rispetto al testo del Senato, segnalandone, in linea con l'intervento svolto dalla collega Lenzi nella precedente seduta, la mancanza di equilibrio e l'assenza di risorse finanziarie. Si associa alla scelta di presentare proposte emendative solo in sede di esame in Assemblea, ritenendo in ogni caso utile richiamare le fortissime perplessità espresse da molte associazioni audite nei giorni scorsi.

Paolo BENI (PD), confermando la sua adesione alle proposte avanzate dalla sua capogruppo, deputata Lenzi, per non bloccare l'esame del provvedimento in Commissione, non può esimersi dal manifestare i suoi dubbi rispetto al testo trasmesso dal Senato, dubbi rafforzati da quanto emerso nel corso delle audizioni svolte. Giudica pretenzioso e nello stesso tempo confuso, mescolando situazioni differenti, il testo in esame, già a partire dal suo titolo, e rimarca lo sbilanciamento a favore della lingua dei segni, con conseguenti effetti controproducenti rispetto ad altri potenziali strumenti di comunicazione. Si associa inoltre alle considerazioni già svolte sull'assenza di risorse finanziarie.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), nell'osservare che nel corso delle audizioni sono state espresse anche valutazioni positive sul testo trasmesso dal Senato, ritiene in ogni caso proficuo un chiarimento in relazione all'opportunità o meno di prevedere un'adeguata dotazione finanziaria.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene necessario precisare che un suo voto favorevole, a fronte della proposta di adottare come testo base quello trasmesso dal Senato, avrebbe una valenza esclusivamente tecnica, permanendo un suo forte dissenso rispetto al contenuto dello stesso.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ricordando che il testo trasmesso dal Senato è frutto di un esame in sede referente svolto dalla Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, e nell'associarsi

ai numerosi giudizi critici espressi su tale testo, rileva però l'inopportunità per la Commissione Affari sociali di rendersi responsabile di un impedimento alla prosecuzione dell'esame del provvedimento. Nel precisare che in un'altra fase della legislatura avrebbe effettuato una scelta diversa, nelle condizioni attuali, tenuto conto soprattutto della prossima conclusione della legislatura, propone di adottare come testo base quello trasmesso dal Senato, al fine di conseguire in tempi rapidi i relativi pareri da parte delle altre Commissioni, soprattutto per chiarire se sia ipotizzabile approvare quella che sarebbe una semplice « legge cornice » o se sia necessario individuare risorse finanziarie adeguate.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 17 novembre.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento risulta iscritto nei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 novembre prossimo, con la formula « ove concluso dalla Commissione », ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.**

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

la sindrome fibromialgica è stata riconosciuta come una malattia dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, anno in cui venne inclusa nella decima revisione dell'*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD-10, codice M79-7), entrata in vigore il 1o gennaio 1993;

i due principali criteri diagnostici relativi a tale sindrome, fissati dall'*American College of Rheumatology* (ACR) nel 1990, sono il dolore diffuso perdurante per almeno tre mesi e la concomitante presenza di almeno 11 dei 18 *tender point* specifici;

nella Dichiarazione di Copenhagen del 1992 sono stati ampliati i criteri diagnostici includendo « affaticamento perdurante, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, mal di testa, vescica iperattiva, dismenorrea, ipersensibilità al freddo, fenomeno di Raynaud, sindrome delle gambe senza riposo, quadro atipico di intorpidimento e formicolio, scarsa resistenza all'esercizio fisico e sensazione di debolezza »;

la fibromialgia è stata definita la « malattia invisibile » perché i pazienti hanno un aspetto sano e difficilmente ricevono una diagnosi, in quanto molto spesso non è correttamente riconosciuta. Eppure è una delle malattie reumatiche in assoluto più diffuse: solo in Italia si stima

che ne siano affetti dai 3 ai 4 milioni di individui, per la maggior parte donne; l'OMS l'ha definita come « una limitazione o una perdita – derivante da un'alterazione – della capacità di eseguire un'attività nella maniera o nel *range* considerato normale per un essere umano ». Il riferimento al termine « attività » è inteso, nella maggior parte dei casi, come capacità lavorativa, ma è necessario ricomprendere nel termine anche la restrizione allo svolgimento delle varie attività della vita che sono proprie degli individui di quella stessa età;

sebbene la fibromialgia non abbia dirette implicazioni sull'aspettativa di vita, la persistente limitazione che da essa deriva conduce alla necessità di un intervento per controllare il dolore, che garantisca almeno una parziale autonomia del paziente, con un miglioramento anche minimo della qualità di vita e con possibilità realistiche di autosufficienza. Devono quindi essere fornite al malato terapie volte sia a ridurre il dolore a un livello di accettabilità sia al miglioramento della propria autonomia quotidiana attraverso la riduzione della disabilità;

il mancato riconoscimento del dolore, e delle conseguenze che questo causa nella persona, è uno dei principali motivi di isolamento e di ulteriore sofferenza per le persone colpite da fibromialgia, che vede compromessa la propria credibilità;

sebbene l'OMS abbia riconosciuto già dal 1992 l'esistenza della fibromialgia

e nonostante anche altre organizzazioni mediche di carattere internazionale l'abbiano considerata una malattia cronica, solo una parte dei Paesi europei hanno condiviso tale posizione, e tra questi non figura l'Italia;

il Parlamento europeo ha approvato nel 2008 una dichiarazione che, partendo dalla considerazione per cui la fibromialgia non risulta ancora inserita nel *Registro ufficiale delle malattie nell'Unione europea* e che i soggetti che ne sono colpiti eseguono più visite generiche e specialistiche, ottenendo un maggior numero di certificati di malattia e ricorrendo più spesso ai servizi di degenza, rappresentando quindi un notevole onere economico per l'Europa, ha invitato la Commissione europea e il Consiglio a mettere a punto una strategia per la fibromialgia, in modo da riconoscere questa sindrome come una malattia e incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti;

nel corso degli ultimi due decenni, le principali associazioni mediche, tra cui le Società di reumatologia e di studio del dolore degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Germania e di Israele, hanno redatto linee guida per la diagnosi e il trattamento del disturbo;

tali linee guida concordano sulla necessità di applicare un trattamento integrato e multidisciplinare, che mostra superiorità di efficacia rispetto ai singoli trattamenti. In particolare, recenti meta-analisi e *reviews* sistematiche hanno concluso che i farmaci antidepressivi, ancora ampiamente usati, sia di vecchia che di più recente generazione, mostrano una debole, se non nulla, efficacia nella riduzione della sintomatologia. Al contrario, interventi nella gestione dello stress, come meditazione e psicoterapia, interventi antidolorifici come l'agopuntura e l'idroterapia, mostrano una loro efficacia, anche se sono necessari più studi per giungere a evidenze definitive;

la ricerca di base, la sperimentazione clinica e la cura della fibromialgia

nel nostro Paese sono tra i più arretrati a livello europeo e internazionale. Nessuna associazione medica italiana ha redatto linee guida sulla patologia e, ad oggi, rarissimi sono i centri dedicati alla cura della fibromialgia. Conseguentemente, i cittadini che soffrono della patologia incontrano operatori sanitari, dal medico di base ai diversi specialisti, del tutto impreparati a riconoscere e a trattare adeguatamente le loro sofferenze;

diverse regioni italiane hanno avviato un percorso di riconoscimento della malattia: le province autonome di Bolzano e di Trento, con delibere adottate rispettivamente il 20 ottobre 2003 e il 12 febbraio 2010, hanno riconosciuto ai soggetti affetti da fibromialgia l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria; la regione Lombardia, in data 10 giugno 2014, ha approvato una mozione concernente il riconoscimento della sindrome fibromialgica; la regione Toscana, in data 29 luglio e 24 settembre 2014, ha approvato due mozioni aventi per oggetto il « percorso di riconoscimento, individuazione e cura per la sindrome fibromialgica »; la regione autonoma Valle d'Aosta, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, in data 15 gennaio 2015, di una mozione sull'argomento, con delibera della Giunta regionale del 27 marzo 2015, ha approvato provvedimenti per il riconoscimento della fibromialgia come patologia sottoposta a particolare attenzione; la regione Veneto, nel Piano sanitario regionale 2012-2016, si è posta come obiettivo « considerare la fibromialgia come una malattia ad elevato impatto sociale e sanitario per la quale è necessario un percorso di informazione, educazione e divulgazione nei confronti dei cittadini veneti e degli enti preposti »;

va considerato il rilevante numero di cittadini colpiti dalla patologia che, se non adeguatamente trattata, può esitare in invalidità grave,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per includere la sindrome fibromialgica nell'elenco

delle malattie croniche che rientrano nei nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza), attualmente in corso di aggiornamento, attraverso il confronto con i referenti delle società scientifiche maggiormente riconosciute per lo studio della fibromialgia e i componenti della Commissione per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

2) ad adottare iniziative, anche per il tramite dell'Istituto superiore della sanità, per individuare criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione e la distinzione dei sintomi e delle condizioni cliniche delle persone affette da fibromialgia in base al livello di gravità e invalidità della malattia, ai fini dell'inserimento della sindrome fibromialgica tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;

3) ad assumere iniziative affinché sia avviato un piano di informazione e di formazione del personale sanitario, che consenta una più ampia ed approfondita conoscenza della fibromialgia, anche al fine di ridurre i tempi necessari per formulare una corretta diagnosi;

4) ad assumere iniziative affinché il codice della fibromialgia possa essere impiegato anche al fine di monitorare l'utilizzo delle prestazioni ad essa afferenti;

5) a considerare l'opportunità di adottare iniziative per pervenire alla definizione di « cronicità » da parte dello specialista reumatologo o algologo, riconfermabile dopo un periodo di 24 mesi;

6) ad assumere iniziative per definire criteri, modelli e indicatori al fine di

individuare, tenuto conto delle competenze delle regioni, centri di riferimento multidisciplinari a livello regionale, dedicati alla ricerca o all'attività clinico-assistenziale relativa alla sindrome fibromialgica e per individuare, nell'ambito delle migliori esperienze regionali, un PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) in grado di costituire il modello per un eventuale, successivo percorso di standardizzazione su tutto il territorio nazionale;

7) a promuovere la sperimentazione di cure integrate della fibromialgia, quali tecniche di gestione dello *stress*, agopuntura, idroterapia, ozonoterapia, camera iperbarica, integrate con un uso transitorio e sapiente della farmacologia;

8) a considerare l'opportunità di assumere iniziative relative alla possibilità dell'utilizzo di farmaci cannabinoidi per i pazienti affetti da fibromialgia;

9) a considerare la fibromialgia quale malattia ad elevato impatto sociale oltre che sanitario e, di conseguenza, ad assumere iniziative per promuovere il ricorso all'istituto del telelavoro, sia nelle forme del lavoro a distanza, che del telelavoro domiciliare, quale forma di opportunità e di ausilio per le categorie di lavoratori in situazione di disagio a causa di disabilità psico-fisica causati dalla sindrome fibromialgica e da altre malattie croniche e invalidanti.

(8-00270) « Mantero, Crimi, Paola Boldrini, Binetti, Amato, Carnevali, Colonnese, Currò, D'Arienzo, Di Vita, D'Incecco, Fucci, Silvia Giordano, Grillo, Laffranco, Loreface, Miotto, Nesci, Parrini, Vico ».



## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:* ART. 1. – (Oggetto e finalità). – 1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo patologico finalizzate a:

a) garantire alle persone affette da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari il diritto alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale per i necessari interventi di cura, di recupero e di riabilitazione, nonché ad usufruire delle tutele e dei benefici previsti dalla legislazione vigente per altre dipendenze;

b) porre in atto, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, una strategia tesa a prevenire il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

**1. 1.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) una strategia tesa a prevenire il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e pri-

vati a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

**1. 2.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

## ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:* ART. 2. – (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge:

a) per « gioco d'azzardo patologico » si intende, in conformità con quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un disturbo del controllo degli impulsi che si manifesta attraverso un comportamento di gioco persistente e reiterato, caratterizzato da condotte compulsive e distorsioni cognitive tali da arrecare un grave deterioramento della personalità del giocatore e da comprometterne le attività personali, nonché le relazioni familiari o lavorative;

b) per « giocatore problematico » si intende il giocatore che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostra un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia;

c) per « soggetti vulnerabili » si intendono le persone che, per caratteristiche

psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento;

d) per « Osservatorio » si intende l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2. 2.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

*Al comma 1, dopo le parole: clinicamente rilevanti aggiungere le seguenti: o condotte socialmente significative.*

**2. 4.** Mantero, Baroni, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 1, sostituire le parole: di gioco con le seguenti: derivante dall'azzardo.*

**2. 5.** Baroni, Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 1, sostituire le parole da: di gioco fino alla fine del comma con le seguenti: nel gioco, per evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive che producono gradualmente un forte deterioramento della personalità, come avviene per altre forme di dipendenza.*

**2. 1.** Vezzali.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Sono considerati « giocatori problematici » quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.

3. Sono considerati « soggetti vulnerabili » le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

**2. 3.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

#### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole da: alle persone fino a: ambulatoriale con le seguenti: attività di prevenzione nonché, alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo, interventi di cura e riabilitazione, in ordine di priorità, ambulatoriale, semiresidenziale.*

**3. 3.** Lorefice, Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 1, dopo la parola: ambulatoriale aggiungere la seguente: , semiresidenziale.*

**3. 2.** Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, sostituire la parola: relativamente con la seguente: limitatamente.*

**3. 1.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell'articolo 5.*

**3. 4.** Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Silvia Giordano.

## ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:* ART. 4. – (*Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico*). – 1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*;

c) istituzione di un numero verde nazionale per la consulenza relativa alle problematiche legate al gioco d'azzardo in collaborazione con il Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità;

d) previsione di iniziative volte a pubblicizzare la sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, di cui all'articolo 3, comma 3, nonché il numero verde nazionale di cui alla lettera c) del presente comma o analoghi strumenti predisposti dalle regioni;

e) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

f) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo *"no slot"* di cui all'articolo 8.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. Le iniziative previste dal presente articolo sono realizzate con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione alle amministrazioni coinvolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

*All'articolo 4, comma 2, alinea, dopo le parole:* Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: sensibilizzazione ai cittadini *inserire le seguenti:* , anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo,.

- 4. 5.** Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Nesci, Grillo.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* di eventuali numeri verdi *con le seguenti:* del numero verde nazionale di cui al successivo articolo 5 e di eventuali numeri verdi regionali.

- 4. 6.** Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

Al comma 2, *sostituire la lettera d), con la seguente: d)* a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

- 4. 4.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo: ART. 4-bis. – (Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro). – 1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, orga-

nizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico, e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

3. I corsi di formazione previsti dal comma 2 sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali relativi alle campagne di cui all'articolo 4.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.

- 4. 01.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Limiti in materia di esercizio del gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

sono vietati a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani. Le intese in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si adeguano alla previsione di cui al presente articolo.

**4. 02.** Fossati, Murer, Fontanelli.

#### ART. 5.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tessera sanitaria con le seguenti: tessera elettronica nominale di cui al successivo comma 2-bis, anche.*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 2, inserire i seguenti: 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare. 2-ter. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale.*

*b) sostituire la rubrica dell'articolo, con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.*

**5. 8.** Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori con le seguenti: anche al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori; la tessera sanitaria deve registrare le giocate per permettere ai giocatori il monitoraggio delle somme perse e del tempo trascorso nonché di impostare il limite massimo di giocata giornaliera o mensile e periodi di autoesclusione dal gioco.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.*

**5. 9.** Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5. 2.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per prevenire il vizio del gioco, è vietata l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e dei videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di 500 metri dalla presenza di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali*

operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.

#### 5. 1. Ottobre.

*All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

*2-ter.* Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

*2-quater.* Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma *2-ter*.

*2-quinquies.* La carta elettronica personalizzata di cui al comma *2-ter* deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente:* Misure per

la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.

**5. 3.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

*Al comma 3, dopo le parole: numero verde nazionale aggiungere la seguente:* permanente.

**5. 10.** Loreface, Baroni, Mantero, Colonnese, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 3, dopo le parole: numero verde nazionale inserire le seguenti: , attivo 24 ore su 24,.*

**5. 11.** Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il numero verde nazionale di cui al presente comma è attivo ventiquattro ore su ventiquattro, ed è volto a fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da gioco d'azzardo patologico, e ad offrire tutte le indicazioni sull'individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia.

**5. 4.** Murer, Fossati, Fontanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*  
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

*a)* la giocata massima di 50 centesimi a partita;

*b)* la durata minima di 7 secondi a partita;

*c)* l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del

denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in *stand-by* per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;

d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;

e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in *stand-by* per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;

f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;

g) l'assenza di premi di sala o *jackpot* aggiuntivi.

**5. 12.** Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*  
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;

b) la durata minima di 7 secondi a partita.

**5. 13.** Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*  
4. Al fine di garantire l'applicazione del

divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l'effettiva età del fruitore.

**5. 5.** Rizzetto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*  
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti *internet* che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell'età dell'utente.

**5. 6.** Rizzetto.

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.

**5. 7.** Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*  
ART. 5-bis. — (Amministratore di sostegno).  
— 1. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.

2. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.

**5. 01.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*  
ART. 5-bis. – (Amministratore di sostegno).

– 1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia, al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 404 e seguenti del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.

2. Il giudice tutelare può sospendere eventuali procedure esecutive, qualora tali procedure siano conseguenti a dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

**5. 02.** Grillo, Nesci, Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano.

#### ART. 6.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: può provocare con la seguente: provoca.*

**6. 2.** Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ridurti in povertà con le seguenti: ridurre in povertà te e la tua famiglia.*

**6. 3.** Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) L'azzardopatia è una malattia.*

**6. 4.** Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) Il gioco d'azzardo provoca dipendenza.*

**6. 5.** Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) Il gioco d'azzardo non risolve i problemi economici.*

**6. 6.** Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, dopo la parola: istantanee aggiungere le seguenti: e formule di avvertimento.*

**6. 1.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

#### ART. 7.

*Al comma 1, dopo le parole: diretta o indiretta, aggiungere le seguenti: anche sul web,.*

**7. 4.** Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai minori deve essere reso impossibile scaricare giochi che propongono bonus di ingresso e che promuovono il gioco d'azzardo online.*

**7. 1.** Vezzali.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori dei siti internet hanno l'obbligo di oscurare le finestre*



interne al loro sito con pubblicità proveniente da siti esteri.

- 7. 5.** Colonnese, Mantero, Baroni, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, le parole: 50.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 100.000 euro.*

- 7. 2.** Rizzetto.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.*

- 7. 6.** Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è irrogata aggiungere la seguente: , rispettivamente,.*

- 7. 7.** Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è irrogata inserire le seguenti: , in maniera proporzionale al fatturato,.*

- 7. 8.** Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile.*

- 7. 3.** Rizzetto.

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.*

- 7. 9.** Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*  
**ART. 7-bis.** – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanze superiori.

2. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.

3. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.

4. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.

5. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

6. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge.

7. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

**7. 01.** Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese, Baroni.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*  
ART. 7-bis. – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanze superiori.

**7. 02.** Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*  
ART. 7-bis. – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio

di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

**7. 03.** Colonnese, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Loreface.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*  
ART. 7-bis. – (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3, della presente legge.

**7. 04.** Loreface, Colonnese, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-bis. (Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito). – 1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: « L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippic-

che e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono installati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza ».

4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: « *7-bis.* I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore ».

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.

7. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.

8. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per

gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4, relative alla localizzazione.

10. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.

11. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.

**7. 05.** Mantero, Loreface, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

#### ART. 8.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.* Il logo identificativo di cui al comma 1 ha una valenza etica che testimonia l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco con vincite in denaro.

**8. 1.** Rizzetto.

*Al comma 3, sostituire le parole: È fatto divieto ai concessionari di prevedere con le seguenti:* Sono nulle le clausole dei contratti tra concessionario e gestore che prevedono.

**8. 2.** Mantero, Loreface, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

#### ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

*Al comma 2, dopo le parole: al coniuge aggiungere le seguenti:* al convivente.

**9. 3.** Nesci, Mantero, Loreface, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**3.** Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo di cui al presente articolo, sono integrate con 5 milioni di euro annui. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis.*

**9. 2.** Fossati, Murer, Fontanelli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.** – (Fondo per il gioco d'azzardo patologico). – 1. Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito dall'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di 150 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante aumento dello 0,2 per cento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal gioco.

**9. 02.** Mantero, Baroni, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano.

#### ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Baroni, Mantero, Grillo, Nesci, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

- 1. 2.** (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

## ART. 2.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Sono considerati « giocatori problematici » quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.

3. Sono considerati « soggetti vulnerabili » le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipen-

denti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

- 2. 3.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci.

## ART. 3.

*Al comma 1, dopo la parola: ambulatoriale aggiungere la seguente: , semiresidenziale.*

- 3. 2.** Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, sostituire la parola: relativamente con la seguente: limitatamente.*

- 3. 1.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell'articolo 5.*

- 3. 4.** Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Loreface, Nesci, Silvia Giordano.

## ART. 4.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella programmazione*

delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

**4. 2.** *(Nuova formulazione)*. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di eventuali numeri verdi con le seguenti: del numero verde nazionale di*

cui al successivo articolo 5 e di eventuali numeri verdi regionali.

**4. 6.** Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;*

**4. 4.** Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine di lavori .....	167
5-12685 Antezza: Ampliamento dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo, per il contrasto all'eccessivo incremento di fauna .....	168
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	173
5-12686 Russo: Riconoscimento della denominazione di origine protetta alla « Treccia della Murgia e dei Trulli » .....	168
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	174
5-12687 Zaccagnini: Sullo stato di avanzamento del progetto « Beenet » nel settore dell'apicoltura .....	168
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	175
5-12688 Gallinella: Sulla mancata adesione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo Sportello unico doganale .....	168
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	176
5-12689 Mucci: Selezione dei progetti in materia di infrastrutture irrigue nell'ambito del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 .....	169
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	177

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	169
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	172
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali. C. 3864 Sani .....	172
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

**La seduta comincia alle 14.05.**

##### Sull'ordine di lavori.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto

televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-12685 Antezza: Ampliamento dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo, per il contrasto all'eccessivo incremento di fauna.**

Maria ANTEZZA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria ANTEZZA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la volontà manifestata di affrontare e risolvere il problema esposto e per questo impegno si dichiara soddisfatta. Deve tuttavia sottolineare come il fenomeno della eccessiva proliferazione di fauna selvatica – con particolare riferimento agli ungulati – stia assumendo dimensioni preoccupanti, e rivolge un appello al Governo affinché l'intervento legislativo evocato possa trovare attuazione concreta in tempi rapidi.

**5-12686 Russo: Riconoscimento della denominazione di origine protetta alla « Treccia della Murgia e dei Trulli ».**

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la chiarezza della risposta fornita. Non può tuttavia non registrare come si stia compiendo un attacco gravissimo – che il Ministero per le politiche agricole consente – a danno della terza DOP italiana, dell'unica DOP del Mezzogiorno che abbia la capacità di varcare i confini nazionali. Si mina in tal modo significativamente il tessuto produttivo allevato-

riale e la filiera agricola del territorio coinvolto, e si ingenera confusione nei consumatori, anche nell'ambito dei mercati internazionali. Si compie in tal modo un danno di immagine e un danno economico, che consentirà alla grande distribuzione di distribuire nel mondo un prodotto con denominazione di origine protetta, che si chiama « mozzarella », ma che costa una frazione della mozzarella vera e propria e che non potrà che generare confusione nei consumatori d'oltreoceano.

Si contribuisce così a ridurre la qualità di un prodotto di eccellenza, la mozzarella di bufala campana DOP, e a penalizzare enormemente i produttori più seri.

Esprime pertanto un giudizio fortemente critico e severo sulla decisione assunta.

**5-12687 Zaccagnini: Sullo stato di avanzamento del progetto « Beenet » nel settore dell'apicoltura.**

Adriano ZACCAGNINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Sebbene infatti, si registri l'impegno del Ministero per le politiche agricole sul progetto BEENET, tuttavia il progetto non è ancora stato avviato. Ne auspica pertanto una rapida attivazione.

**5-12688 Gallinella: Sulla mancata adesione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo Sportello unico doganale.**

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).



Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto. Il sottosegretario ha richiamato infatti solo alcune delle collaborazioni operative, quale quella riguardante l'importazione dei prodotti biologici. Nulla ha invece detto riguardo all'esportazione di paste alimentari e evidenza come risultino non ancora attivi ulteriori tredici tavoli, riguardanti altrettante tipologie di prodotti. Così quantomeno è riportato dal sito dell'Agenzia delle dogane, aggiornato all'anno 2014; rispetto a tali indicazioni il Governo non ha fornito a suo avviso sufficienti chiarimenti.

**5-12689 Mucci: Selezione dei progetti in materia di infrastrutture irrigue nell'ambito del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.**

Mara MUCCI (Misto-CIpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mara MUCCI (Misto-CIpI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta puntuale. Ritene che l'impegno non sia solo del Governo ma anche dei consorzi di bonifica e delle aziende, che si impegnano a presentare i progetti e che hanno bisogno di certezze nel rispetto delle date. Auspica quindi che non ci si avvalga della facoltà di proroga dei termini, al fine di pervenire ad un uso pieno delle risorse disponibili. Si riserva quindi di trasmettere la risposta fornita dal Governo alle associazioni e aziende impegnate sul territorio, affinché si possa lavorare al meglio su un tema fondamentale quale è quello delle risorse idriche.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.**

**Atto n. 453.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni dispone l'attivazione dell'impianto.

Avverte, altresì, che sul provvedimento è pervenuto il parere della Conferenza Unificata, che si è espressa nella giornata di ieri.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*), che illustra nel dettaglio. Rammenta di aver anticipato ai colleghi nella mattinata odierna tale proposta, che ha provveduto ad integrare con alcune delle istanze delle Regioni, emerse in sede di Conferenza Unificata.

Facendo seguito al dibattito svoltosi in Commissione sull'argomento, ha inoltre provveduto, nella proposta di parere, ad evidenziare l'urgenza che il Governo proceda all'emanazione definitiva dello schema di decreto del Presidente della

Repubblica – in fase di predisposizione – che modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e che è volto a consentire l'introduzione anche nel nostro ambiente di antagonisti naturali alla diffusione di specie aliene difficilmente controllabili e potenzialmente dannose, secondo modelli di intervento che, come nel caso della lotta al cinipide galligeno (*Dryocosmus kuriphilus*) del castagno, con l'introduzione del *Torymus sinensis*, suo antagonista naturale, stanno fornendo risultati particolarmente incoraggianti.

Paolo PARENTELA (M5S) non condivide il metodo di lavoro seguito, poiché solo nella tarda mattinata di oggi il relatore ha anticipato ai componenti della Commissione la sua proposta definitiva di parere.

Rileva, in ogni caso, come il suo gruppo condivide l'urgenza dell'adozione il decreto del Presidente della Repubblica che consente la pratica della lotta biologica, sul quale invita il Governo a procedere.

Vi sono tuttavia ulteriori questioni sulle quali intende richiamare l'attenzione dei colleghi.

Evidenzia in primo luogo come nello schema di decreto in esame non siano affatto menzionate le competenze del CREA, malgrado il fatto che la stessa XIII Commissione, nella risoluzione unitaria (8-00212) accolta dal Governo nella seduta del 10 gennaio 2017, abbia chiesto il coinvolgimento di tale ente. Né si è dato alcun seguito alla previsione, contenuta nella medesima risoluzione, riguardante l'attivazione di una cabina di regia, che nel provvedimento in esame si sarebbe potuta tradurre nell'autorità nazionale competente. Rileva in proposito come al comma 4 dell'articolo 3 si preveda la collaborazione con il Ministero dell'Ambiente dei Carabinieri forestali ma non del CREA o del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 4 fa poi riferimento ai punti di entrata di animali o prodotti dai paesi terzi, senza tuttavia introdurre alcuna ra-

zionalizzazione dei posti di ispezione frontaliera, come richiesto nella citata risoluzione unitaria.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 7, dedicato al piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, che non specifica le modalità di collaborazione ivi previste tra soggetti istituzionali, limitandosi ad un generico riferimento ai Ministeri interessati.

Rileva, con riguardo all'articolo 15, che questo attua, con ritardo, quanto disposto dal Regolamento europeo n. 952/2013. Segnala in proposito, come evidenziato nel dossier predisposto dagli Uffici, che ai fini di una puntuale individuazione della normativa europea di riferimento, apparirebbe opportuno aggiungere, al comma 1 dell'articolo 15, gli estremi dell'atto normativo sinteticamente denominato « Codice doganale dell'Unione europea », ovvero il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale è stato appunto istituito il codice doganale dell'Unione.

Non si comprende inoltre, all'articolo 22, comma 4, come le Regioni debbano applicare le misure di gestione delle specie esotiche invasive diffuse, poiché la norma limita a fare riferimento alla collaborazione di altre amministrazioni o di soggetti privati. Si tratta di una previsione non comprensibile e, in ogni caso, non si capisce per quale motivo non si preveda la collaborazione del CREA o del Servizio fitosanitario nazionale.

All'articolo 23 non è indicato quale sia l'organismo di gestione delle aree protette; prima era il Corpo forestale dello Stato, ma oggi non è chiaro chi svolgerà tale compito fondamentale.

L'articolo 24, relativo al recupero dei costi, presenta analoghi problemi interpretativi. Poiché i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio delle specie, non si comprende chi dovrà sostenere tali costi nel caso in cui i responsabili non siano individuati.

Esprime quindi dissenso sulla osservazione di cui alla lettera *a*) formulata nella proposta di parere, relativa alla caccia. Rammenta che molte regioni non hanno sinora aggiornato il piano faunistico regionale e appare pertanto inopportuno un intervento in tale ambito.

Valuta invece condivisibile quanto richiesto dalle regioni, in sede di Conferenza Unificata, in ordine alla clausola finanziaria, poiché molte regioni non hanno le risorse per affrontare le previsioni recate dal provvedimento.

Rilevata infine l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta il voto sul provvedimento, che meriterebbe una istruttoria più approfondita, preannuncia in ogni caso l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) evidenzia come dalla lettura della proposta di parere trasmessa dal relatore nella tarda mattinata di oggi, emerga una apertura alla possibilità della caccia, formulata peraltro in modo assai generico. Occorrerebbe specificare meglio la portata di tale previsione e quantomeno limitarne l'applicazione agli ungulati, limitazione che riterrebbe condivisibile. Solleva quindi alcune perplessità in ordine alla compatibilità di tale previsione con il contenuto proprio del provvedimento in esame.

Chiara GAGNARLI (M5S) non comprende il motivo di una trasmissione così tardiva della proposta di parere da parte del relatore, anche in considerazione del fatto che le osservazioni delle Regioni espresse in sede di Conferenza Unificata erano note da giorni. Ritiene opportuno rimandare ad una successiva seduta il seguito dell'esame del provvedimento, ai fini di un suo ulteriore approfondimento e di una approvazione del parere maggiormente convinta da parte della Commissione.

Con specifico riferimento alla osservazione di cui alla lettera *a*), rileva come tale rilievo testimoni il fallimento delle politiche di gestione della fauna selvatica condotte negli ultimi anni dalle Regioni che,

avendo smantellato il previgente sistema di vigilanza venatoria, si trovano oggi a dover affrontare una situazione di emergenza. Ritiene tuttavia discutibile la previsione, che giudica estrema, di affidare ai conduttori dei fondi la possibilità di abbattere direttamente gli animali, anche alla luce dei numerosi incidenti che si registrano all'apertura della stagione venatoria. Meglio sarebbe intervenire con personale qualificato e stanziando adeguate risorse.

Paolo PARENTELA (M5S) ad integrazione dei rilievi già formulati, evidenzia come il Governo non abbia inserito nello schema di decreto le modalità di nomina, sulla base di quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento europeo n. 1143/2014, dei rappresentanti della comunità scientifica che dovranno esprimere i pareri nell'ambito del forum scientifico.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il relatore, onorevole Taricco, per il lavoro svolto e per l'impegno profuso nella ricerca della più ampia convergenza e condivisione delle posizioni assunte.

Rammenta quindi che l'esame del provvedimento si è sviluppato su diverse settimane, ed è stato più volte rinviato in attesa dell'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata, pervenuto solo nella giornata di ieri, del quale si conoscono ora i dettagli e le motivazioni, che sono state tenute in debita considerazione.

Chiarisce quindi, con riferimento a quanto rilevato dalla collega Gagnarli, che non vi è alcuna modifica in ordine alla possibilità di intervento dei proprietari o conduttori dei fondi nell'attuazione dei piani di abbattimento, già prevista dalla normativa vigente.

Giudica poi esagerata la difesa del CREA condotta dal M5S, anche alla luce delle perplessità in più occasioni manifestate dal gruppo sulla gestione del Consiglio medesimo.

Osserva infine, con riferimento alla proposta di parere formulata, che riterrebbe possibile chiedere al relatore una trasformazione in condizioni delle osser-

vazioni formulate. Alla luce della preannunciata astensione dei colleghi del M5S, sospende tuttavia tale iniziativa, invitandoli ad una riflessione approfondita e attenta su quanto proposto.

Preannuncia in conclusione il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

Loredana LUPU (M5S) ribadito l'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, intende sottolineare la grave situazione nella quale si trova il Paese, in ritardo rispetto all'attuazione del Regolamento europeo in discussione, il cui recepimento avrebbe richiesto un'azione coerente da parte del Governo. L'Italia non possiede infatti un registro nazionale delle specie invasive effettivamente aggiornato, e non vi è la possibilità concreta di difendere adeguatamente il territorio, poiché il comparto fitosanitario è ormai in carenza di organico. È quindi oggettivo il problema delle insufficienti risorse economiche sollevato dalle Regioni ed è evidente che il sistema costruito con il presente schema di decreto impiegherà diversi anni per entrare pienamente a regime. Appare quindi paradossale, in tale contesto, non avere previsto la cabina di regia richiamata dal deputato Parentela, da costituire in piena collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, alla luce delle competenze affrontate dal provvedimento.

Con riferimento alla importanza del ruolo del CREA, invita i colleghi a distinguere la critica di una cattiva gestione politica del Consiglio dalla valutazione delle sue competenze, che rappresentano a suo avviso un valore aggiunto in una situazione come quella in discussione.

Mino TARICCO (PD) ringrazia i colleghi per gli interventi svolti. Sottolinea quindi la opportunità di procedere rapidamente nell'espressione del parere, al

fine di pervenire quanto prima all'emanazione del decreto legislativo.

Intende infine precisare che le norme in discussione non prevedono in alcun modo una autorizzazione dei proprietari o conduttori ad abbattere animali presenti sui loro fondi; si ribadisce invece, conformemente alle disposizioni vigenti, la possibilità per le guardie venatorie di farsi coadiuvare nella loro azione, da persone specificatamente formate per lo scopo, ivi compresi i proprietari dei fondi sui quali si interviene.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Paolo PARENTELA (M5S) ribadisce l'astensione del suo gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

**Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.  
C. 3864 Sani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-12685 Antezza: Ampliamento dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo, per il contrasto all'eccessivo incremento di fauna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, rilevo anzitutto che il Governo è da tempo impegnato ad individuare valide soluzioni per sostenere le Regioni nel contenimento della fauna selvatica con particolare riguardo ai danni da essa provocati al settore agricolo e forestale.

In questa direzione, il Ministero si è attivato per avviare a soluzione una serie di problematiche riguardanti l'applicazione della legge n. 157 del 1992.

Infatti, anche al fine di elaborare una proposta di modifica alla legge in questione, su richiesta regionale è stato istituito, in sede di Conferenza unificata, un Tavolo di coordinamento degli interventi territoriali in materia di danni da fauna selvatica cui partecipano, accanto alle Regioni e all'ANCI, anche i Ministeri competenti (Agricoltura, Ambiente e Salute) e l'ISPRA.

In esito alle riunioni tenutesi nel corso di quest'anno, il Tavolo di coordinamento ha elaborato un testo recante alcune pro-

poste per la modifica degli articoli 19 (sul controllo della fauna selvatica) e 18 (sulle specie cacciabili e i periodi di attività venatoria) della citata legge 157, nonché per l'introduzione dell'articolo 18-*bis*, sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Nello specifico, la modifica proposta per l'articolo 19 citato – in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale del 14 giugno 2017, n. 139 – consente alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di avvalersi, per le operazioni di contenimento delle popolazioni faunistiche, di operatori abilitati previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Il ricorso a tali figure – condiviso dal Ministero – realizzerebbe l'ampliamento dei soggetti preposti al controllo del fenomeno cui fa riferimento l'interrogante.

La proposta, esaminata favorevolmente dalla Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, sarà sottoposta all'esame del Parlamento nella prima occasione utile.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-12686 Russo: Riconoscimento della denominazione di origine protetta alla «Treccia della Murgia e dei Trulli».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, mi preme anzitutto evidenziare che il Ministero delle politiche agricole è particolarmente attento a tutelare le produzioni di qualità del settore agroalimentare, in particolare quelle a denominazione protetta, verificando a tal fine il rispetto del Regolamento europeo n. 1151 del 2012 e del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, normativa di riferimento per il riconoscimento di una denominazione di origine protetta.

In tale direzione, avendo il Ministero ritenuto positiva l'istanza di registrazione della DOP «Mozzarella di Gioia del Colle», lo scorso 26 luglio, d'intesa con la regione Puglia, competente per territorio, ha indetto una riunione di pubblico accertamento per permettere di valutare la

rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal citato Regolamento.

Come previsto dalla normativa di riferimento, la proposta di riconoscimento in parola è stata poi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* per consentire agli aventi diritto di presentare opposizione.

Rilevo, infine, che il Ministero delle politiche agricole ha ritenuto finora sussistenti i requisiti indicati dalla normativa vigente. Mi riferisco, in particolare, all'uso del nome oggetto di richiesta di riconoscimento e al legame con la zona geografica, che non risultano tali da indurre in errore il consumatore, in ordine alla natura del prodotto, in linea con il disciplinare di produzione.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-12687 Zaccagnini: Sullo stato di avanzamento del progetto « Beenet » nel settore dell'apicoltura.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, evidenzio, preliminarmente, che questa Amministrazione è del tutto consapevole dell'importanza del progetto BEENET, tant'è che lo stesso è stato finanziato – proprio su nostra iniziativa – sia nella sua versione originale a carattere sperimentale denominata APENET, quanto pure nella sua versione più ampia e definitiva.

In ragione di tale rilevanza, abbiamo richiesto al CREA di elaborare una nuova versione, per armonizzarla ai nuovi criteri previsti dal Programma Rete rurale nazionale 2014-2020.

Il nuovo progetto BEENET è stato, pertanto, rielaborato dal CREA considerando i nuovi profili di spesa e ponendo al centro dell'attenzione l'agroecosistema, le cui condizioni devono essere attentamente valutate attraverso l'analisi dello stato di salute delle api, vere e proprie « indicatori » di benessere da osservare con la massima attenzione, sia in termini di salvaguardia della biodiversità, sia delle diverse pressioni esercitate dalle attività antropiche sull'ambiente in cui tali creature operano.

Le nuove postazioni della rete di monitoraggio – « sentinella » dello stato dell'ambiente nel suo complesso – sono in-

fatti dislocate sul territorio italiano in modo da rappresentare diverse tipologie di ecosistema: da quello intensamente coltivato a quello naturale o semi-naturale, senza tralasciare le aree più antropizzate o industrializzate, ricavando peraltro utili indicazioni da ogni tipologia di territorio e del relativo utilizzo.

Il progetto – che si intende finanziare per sei anni per un importo di circa 6 milioni di euro – consentirà altresì l'acquisizione di indicazioni sull'efficacia delle diverse misure agroambientali messe in atto attraverso la PAC attuale e di quella futura, di cui si inizierà a parlare in maniera più approfondita nelle prossime settimane, successivamente alla presentazione da parte della Commissione europea della Comunicazione sulla riforma della PAC post 2020, prevista per il prossimo 29 novembre.

Concludo, precisando che, quanto agli aspetti procedurali, il progetto è stato approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma Rete rurale nazionale in data 11 ottobre 2017 ed è attualmente in fase di valutazione da parte della commissione tecnico-finanziaria che ne verifica l'ammissibilità della spesa. Immediatamente dopo, si procederà al finanziamento.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-12688 Gallinella: Sulla mancata adesione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo Sportello unico doganale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, mi preme anzitutto rilevare che il Ministero ha aderito allo sportello unico doganale dal momento della sua attivazione. Con la comunicazione di maggio 2011 all'Agenzia delle dogane dei nominativi dei referenti al tavolo unico e ai lavori in sede di sottocomitato tecnico e presso i tavoli funzionali-procedurali, abbiamo infatti garantito un'ampia rappresentanza degli Uffici del Ministero.

In tale contesto, ci siamo impegnati in particolare per rafforzare e allineare i controlli sui prodotti biologici importati, coinvolti in passato anche in casi di frode.

L'Italia, in sede nazionale ed europea, ha posto particolare attenzione al tema dei controlli sui prodotti importati.

Ritengo opportuno sottolineare che la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dello sportello unico, ha reso possibile, negli ultimi anni, la definizione di procedure più rigorose per il rilascio in libera pratica dei prodotti biologici importati dai Paesi terzi, anche mediante l'introduzione di un codice addizionale specifico per tali prodotti, contribuendo a migliorare la credibilità del comparto.

Rilevo, infine, che la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane prosegue anche per aggiornare le procedure italiane ai nuovi obblighi derivanti dall'introduzione del sistema di certificazione elettronica europeo per i prodotti biologici, attivato sul portale TRACES.



## ALLEGATO 5

**Interrogazione 5-12689 Mucci: Selezione dei progetti in materia di infrastrutture irrigue nell'ambito del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, premetto che, come ricordato dagli interroganti, il 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il bando di selezione delle proposte progettuali relative agli investimenti irrigui, nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) 2014-2020, la cui scadenza, originariamente prevista al 30 giugno 2017, è stata prorogata al 31 agosto 2017.

Tengo a precisare che tale proroga non è ascrivibile a comportamenti dilatori dell'Amministrazione, che ha dovuto invece attendere l'aggiornamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle informazioni relative allo stato dei corpi idrici ed alle pressioni su di essi esercitate.

Tale proroga si è resa, pertanto, necessaria ai fini della presentazione delle domande in linea con i nuovi dati disponibili ed aggiornati.

La successiva fase istruttoria ha messo in luce la facoltà, da parte di alcuni concorrenti, di proporre più domande di sostegno, a fronte dell'opzione prevista dal bando di inviare un'unica richiesta contenente più progetti.

Per quanto riguarda la fase di valutazione dei progetti, sottolineo la complessità delle procedure, conseguenti anche all'esigenza di assicurare il rispetto puntuale della Direttiva Quadro acque. Infatti, le procedure in questione richiedono una prima fase di verifica della completezza della documentazione presentata (ricevibilità) nonché della rispondenza dei progetti alle condizioni di ammissibilità previste dal bando, ed una

successiva fase di valutazione delle sole domande ritenute ammissibili, secondo specifici criteri di selezione oggettivi e non discriminatori definiti del bando e approvati in sede di Comitato di sorveglianza del PSRN.

Il Ministero ha costituito una commissione formata da dieci esperti per chiudere al più presto la fase della verifica della ricevibilità di ciascun progetto; il processo di valutazione sarà poi completato da una commissione di esperti indipendenti, per la cui selezione è stata attivata una procedura con avviso pubblico.

Al fine di rendere quanto più veloce possibile la valutazione dei progetti, le due commissioni lavoreranno contemporaneamente.

Approvata la graduatoria ed emanati i provvedimenti di concessione, i beneficiari potranno ottenere l'anticipo del finanziamento per un ammontare fino al 30 per cento dell'importo del sostegno.

Ritengo, quindi, che il Ministero abbia messo in atto tutti gli accorgimenti possibili per rendere disponibili le risorse finanziarie nel minore tempo consentito dal rispetto delle procedure.

Per quanto riguarda l'accesso al Fondo sviluppo e coesione, che reca una dotazione di 295 milioni, sono già iniziati i lavori finalizzati alla predisposizione del bando di selezione delle proposte che dovrà tener conto dell'esito della selezione del bando relativo ai 300 milioni cofinanziati dalla Ue.

Anche su questo fronte, quindi, il Ministero garantisce il massimo impegno,

nella assoluta consapevolezza dell'importanza strategica di investimenti finalizzati ad un uso più efficace delle risorse idriche, obiettivo prioritario da conseguire con una programmazione di lungo termine, ponderata, che intercetti i bisogni espressi a livello di bacino e, soprattutto, condotta al di fuori della logica dell'emergenza.

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (Atto n. 453).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (Atto del Governo n. 453);

apprezzati i contenuti dell'intervento in oggetto, che, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, è volto a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia;

evidenziato infatti che il fenomeno della diffusione delle specie esotiche invasive – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo; tali specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e provocare danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali;

ricordato che – nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione – è riemersa l'esigenza di superare le attuali criticità nell'applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat»), già oggetto di proposte di modifica presso la Commissione Agricoltura, in particolare consentendo, in Italia, il ricorso alla introduzione di specie antagoniste alle specie esotiche dannose per la realizzazione della cosiddetta lotta biologica;

considerato che è in fase di predisposizione un decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che disciplina l'uso delle specie alloctone in funzione di contrasto, contenimento e lotta alle specie dannose;

evidenziato che su tale schema di decreto la Conferenza Unificata si è espressa con un parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2016, ma che a distanza di oltre sedici mesi non si è ancora pervenuti all'emanazione definitiva di tale atto;

sottolineata l'urgenza di procedere nell'iter di adozione del richiamato schema di decreto del Presidente della Repubblica, al fine di consentire l'introduzione anche nel nostro ambiente di antagonisti naturali alla diffusione di specie aliene difficilmente controllabili e potenzialmente dannose, secondo modelli di intervento che, come nel caso della lotta al cinipide gal-

ligeno (*Dryocosmus kuriphilus*) del castagno, con l'introduzione del *Torymus sinensis*, suo antagonista naturale, stanno fornendo risultati particolarmente incoraggianti;

preso atto del parere espresso lo scorso 9 novembre dalla Conferenza Unificata e considerate le proposte di modifica avanzate dalle Regioni in tale sede;

vista, in particolare, la proposta di modifica avanzata dalle Regioni volta ad armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone (articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge 157/92), con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema di decreto legislativo in esame, al fine di consentire di intervenire in maniera efficace nei confronti di alcune specie esotiche invasive;

considerato altresì che gli interventi di gestione disciplinati dall'articolo 22 (Misure di gestione) del provvedimento in titolo rispondono alle medesime finalità di quelli di eradicazione rapida disciplinati all'articolo 19 del provvedimento in esame e sono funzionali, fra l'altro, a ridurre gli impatti sugli habitat e le specie di interesse comunitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/97, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

ritenuto opportuno, in analogia con quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 per gli interventi di eradicazione rapida, prevedere anche con riferimento alle misure di gestione che queste siano da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

preso atto, inoltre, della formulazione dell'articolo 25, comma 10, dello schema di decreto in esame, che prevede,

ai fini dell'accertamento e dell'irrogazioni delle sanzioni amministrative introdotte, un rinvio generico alla legge n. 689/1981, recante Modifiche al Sistema penale, senza indicare una specifica autorità competente;

ritenuto opportuno in proposito attribuire il potere di irrogare le sanzioni amministrative introdotte dal provvedimento in esame al Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, anche in considerazione del fatto che di tale Comando il Ministero dell'ambiente può avvalersi – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso provvedimento – per l'espletamento dei propri compiti, in ragione delle specifiche competenze ad esso attribuite dagli articoli 7, comma 1, lett. c), ed 8, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità – al fine di ad armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone (articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge 157/92) con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema di decreto legislativo in esame, con l'obiettivo di consentire di intervenire in maniera efficace nei confronti di alcune specie esotiche invasive – di introdurre nel provvedimento una disposizione volta a sostituire il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con il seguente:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la pubblica incolumità, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale

controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA, nonché delle guardie forestali e della polizia locale. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.»;

b) valuti il Governo l'opportunità, in analogia con quanto disposto dall'articolo

3, comma 4, dello schema di decreto in esame, a sostituire il comma 10 dell'articolo 25 con il seguente:

« 10. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ed alla loro irrogazione provvede il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. »;

c) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 22, comma 2, di aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	182
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	186
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	183
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	187
Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	184
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.15.**

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 Laforgia.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di

competenza, il parere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, sul testo della proposta di legge C. 4388 di iniziativa del deputato Laforgia, recante « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo », adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 2017.

La proposta di legge reca norme in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, attraverso la modifica della legge n. 300 del 1970 (cd. statuto dei lavoratori), della legge n. 604 del 1966 e della legge n. 223 del 1991.

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento indi-

viduale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cd. statuto dei lavoratori).

L'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici.

Gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere di nulla osta (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.**

**C. 4665, approvata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione Cultura della Camera sulla proposta di legge C. 4665, recante « Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini », approvata dal Senato.

La proposta di legge, composta di 5 articoli, dichiara il 2018, nel quale ricorrono i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, « anno rossiniano » e, come indicato dall'articolo 1, è volta a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.

L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti: sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive,

congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale; recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale riguardante la figura di Rossini, nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4; promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal Presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini, inclusi, di diritto, i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed

europee, tra i quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni, negli ambiti individuati dall'articolo 2.

Ai componenti dei due Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.

Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore, che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati, redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione.

Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere.

In base all'articolo 4, il contributo attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 680.000 per il 2018 e ad euro 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche alla realizzazione del sito *web* del Comitato promotore, nonché alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.

L'articolo 5 dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, co. 354, della L. 208/2015), relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.**

##### **Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.**

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di competenza, il parere alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul testo della proposta di legge C. 2436, di iniziativa del deputato Dell'Orco, recante « Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge si compone di sei articoli ed è finalizzata allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati, da applicarsi su larga scala, che possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale. Si tratta del sistema denominato *car pooling* o *ride sharing*.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 2-*bis* disciplina le caratteristiche del *car pooling*, prevedendo che esso rappresenta un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, terzo comma, del codice civile, e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. In considerazione della natura gratuita del contratto di trasporto, sono disciplinati puntualmente i limiti entro i quali possono essere ammesse dazioni economiche dal trasportato al guidatore. La disposizione indica infine le caratteristiche dell'attività del gestore della piattaforma di intermediazione, che mette in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori.

L'articolo 3 disciplina l'attività di promozione del *car pooling*. Esso prevede in particolare che le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano a riservare nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata



pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250; la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni citate è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (cd. *mobility manager*).

Il comma 3 prevede poi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. Tali iniziative sono realizzate nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare: *a*) la validità della patente degli utenti registrati al servizio; *b*) l'assicurazione dei veicoli registrati al servizio; *c*) l'effettuazione della revisione dei veicoli registrati al servizio.

L'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, è riconosciuto un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui, alle imprese che gestiscono direttamente servizi di *car pooling*, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al credito d'imposta. È previsto che il decreto sia sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti secondo la procedura del cosiddetto « doppio parere ». È inoltre prevista la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 4-*bis* prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.25 alle 8.30.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (C. 4388 Laforgia).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 4388, di iniziativa del deputato Laforgia, recante « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo », adottata come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 2017;

rilevato che il contenuto della proposta è ascrivibile alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva della Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.),

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. (C. 4665, approvata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 4665, recante « Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini », approvata dal Senato;

considerato che la proposta di legge è volta a celebrare la figura di Gioachino Rossini e a valorizzarne l'opera nel 2018, anno nel quale ricorrono i 150 anni dalla morte;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), e alle materie « valorizzazione dei beni cul-

turali », « promozione e organizzazione di attività culturali » e « ricerca scientifica », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

ricordato altresì che l'articolo 118, terzo comma, Cost., devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e Regioni;

rilevato che l'articolo 3 disciplina l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, in cui sono presenti il Presidente della Regione Marche ed il Sindaco del comune di Pesaro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati  
(Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2436, di iniziativa del deputato Dell'Orco, recante « Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il provvedimento è volto alla promozione dell'uso condiviso di veicoli privati, in un'ottica di mobilità sostenibile;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento civile », « tutela dell'ambiente » e « sistema tributario dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), *s*) ed *e*), Cost.), interessando altresì la materia « trasporto locale », di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);

considerato che l'articolo 3, comma 3, prevede l'adozione di un programma

ministeriale di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione, senza specificare la natura dell'atto di adozione del programma e senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione dell'atto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare la natura dell'atto di adozione del programma ministeriale di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, e di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione dell'atto, in considerazione delle competenze degli enti territoriali in materia di « trasporto locale ».

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	189
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	191
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	190

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

**Atto n. 452.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso alla Commissione il parere sul provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che è in distribuzione.

Il deputato Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, formula la proposta di parere.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, nel ringraziare il relatore, si riserva di valutare le osservazioni contenute nella proposta di parere ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.  
Atto n. 455.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmesso il parere.

**La seduta termina alle 8.25.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali in data, rispettivamente, 10 ottobre 2017, 5 ottobre 2017 e 26 ottobre 2017;

premesso che:

l'articolo 2, nel modificare l'articolo 2 del CAD, interviene sull'ambito di applicazione del codice, specificando che nello stesso rientrano, a fianco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti; in proposito si segnala tuttavia che le autorità di sistema portuale appaiono già ricomprese in tale ambito di applicazione in forza del richiamo al decreto legislativo n. 165 del 2001 stante la loro natura, in base all'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, di enti pubblici non economici; gli enti pubblici non economici rientrano infatti, in via generale, nell'ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 13 e l'articolo 59 attribuiscono a linee guida elaborate dall'Agenzia per l'Italia digitale la definizione delle regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice; al riguardo appare opportuno un approfondimento sulla natura giuridica che tali linee guida assumeranno nell'ordinamento in particolare con riferimento alla loro giustiziabilità di fronte al giudice amministrativo; ciò anche alla luce dei rilevanti compiti ad esse attribuiti, quali, in base all'articolo 20, la definizione dei requisiti per attribuire alle modalità di firma elettronica diverse dalla firma digitale e dagli altri tipi di firma elettronica qualificata o avanzata il requisito della forma scritta e l'efficacia della scrittura privata;

l'articolo 13 prevede anche il carattere vincolante dei pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dagli altri soggetti aggregatori in materia di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico; al riguardo potrebbe risultare opportuna la previsione di una procedura per garantire tempi certi per l'emanazione di tali pareri;

l'articolo 15 attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale le funzioni di « difensore civico digitale »; al riguardo si ricorda che la Commissione nel precedente parere reso nella seduta del 27 luglio 2016 sull'atto n. 307 (poi divenuto decreto legislativo n. 179 del 2016) aveva invece prospettato l'opportunità di un coinvolgi-

mento dei difensori civici regionali e del loro coordinamento nazionale;

l'articolo 29 dispone un significativo incremento dell'apparato sanzionatorio per le violazioni del codice, sanzioni comminate dall'Agenzia per l'Italia digitale; al riguardo, per garantire l'effettività della norma, potrebbe risultare opportuno introdurre nel testo del codice una maggiore graduazione delle sanzioni in funzione delle gravità delle diverse fattispecie di violazione;

l'articolo 54 contiene un richiamo ai livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice, disposizione che tuttavia è abrogata ai sensi dell'articolo 10 dello schema; il medesimo articolo 10 ha inserito, alla fine del comma 1 dell'articolo 7 del Codice, un richiamo ai livelli di qualità individuati dall'Agenzia per l'Italia digitale con proprie linee guida a cui pertanto appare opportuno fare riferimento all'articolo 54;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, il riferimento alle Autorità di sistema portuale;

valuti il Governo le modalità con le quali precisare, con riferimento agli articoli 13 e 59, la natura giuridica delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, in particolare garantendo la loro giustiziabilità di fronte al giudice amministrativo;

valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 13, un termine temporale per l'espressione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dei pareri vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dagli altri soggetti aggregatori e relative a sistemi informativi automatizzati definiti di carattere strategico;

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 nel senso di attribuire un ruolo, nelle funzioni di difensore civico digitale, anche al sistema dei difensori civici regionali e al loro coordinamento nazionale;

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 29 al fine di introdurre nel testo del codice dell'amministrazione digitale una maggiore graduazione delle sanzioni, sulla base della gravità delle diverse fattispecie di violazione;

valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 54, il riferimento all'articolo 7, comma 2, con quello all'articolo 7, comma 1.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	193
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	193
Comunicazioni del Presidente .....	194
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 655/3181 al n. 658/3190</i> ) .....	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194

Mercoledì 15 novembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI. – Interviene, per il Ministero dello sviluppo economico, il sottosegretario di Stato, Antonello Giacomelli e l'addetta alla comunicazione, Raffaella Cascioli.

#### La seduta comincia alle 14.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione, analogamente a quanto verificatosi per i precedenti contratti, ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto Nazionale di Servizio 2018-2022.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione.

Prendono quindi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC), Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), la senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII) e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Interviene, per formulare un'ulteriore richiesta di chiarimento, il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde all'ulteriore quesito posto.

Giorgio LAINATI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 655/3181 al n. 658/3190, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 novembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 655/3181 al n. 658/3190).**

DI BIAGIO, BONAIUTI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – premesso che:

nell'ambito del TGR Estovest del 22 ottobre 2017 è stato mandato in onda un servizio intorno al minuto 10 sulle attività della scrittrice croata Dubravka Ugresic, definitasi esiliata ed emigrata dalla Croazia nei primi anni '90 e notoriamente « critica » rispetto alle scelte socio-politiche che hanno caratterizzato il Governo di Zagabria negli ultimi 25 anni, a prescindere dalla configurazione politica dello stesso legittimamente alternatasi: critiche intorno alle quali ha costruito la sua identità letteraria;

pur comprendendo l'esigenza, ai fini editoriali, di dare spazio ad una scrittrice di tale configurazione ideologica, in ragione di una libertà di informazione sicuramente legittima, sarebbe auspicabile analizzare il commento del giornalista che ha predisposto il servizio che testualmente evidenzia che « in Croazia il dibattito politico è pesantemente condizionato dal nazionalismo e nel Paese cresce il peso delle formazioni di estrema destra »;

la suddetta affermazione giornalistica sembra ambire a fornire una sorta di « sponda » a quanto invece affermato dalla scrittrice esule interessata a tratteggiare un'immagine della Croazia assolutamente distante da quanto effettivamente è nella realtà, veicolando affermazioni e teorie che non rendono merito né alla storia recente del Paese e di conseguenza anche alla *ratio* e alla tenuta della bilaterale tra Roma e Zagabria, né tantomeno al popolo croato in particolare i giovani, a cui la scrittrice sembra affibbiare connotazioni,

quali l'assenza di formazione, la scarsa conoscenza della propria storia ed il desiderio quasi irrefrenabile di scappare dalla propria terra, che in realtà non sembra collimare con quanto effettivamente si sta verificando in Croazia;

con la presente non si intende commentare o mettere in discussione le scelte editoriali del contenitore informativo citato, ma si ritiene piuttosto opportuno un approfondimento circa le argomentazioni e gli strumenti giornalistici attraverso cui i contenuti vengono veicolati e che non devono essere necessariamente assimilabili ai contenuti stessi, anzi dovrebbero essere contraddistinti da quella lecita equidistanza giornalistica in grado di fornire all'ascoltatore una legittima capacità di discernimento, che – nel servizio in oggetto – appare comunque compromessa soprattutto nei confronti di chi detiene poche informazioni sulla Croazia;

si citano, tra le altre cose, pochi episodi dell'attualità che dovrebbero – stando alle intenzioni della scrittrice coadiuvata dal giornalista – fornire la prova della deriva nazionalistica di Zagabria, ma sarebbe come ammettere – *mutatis mutandis* – una deriva nazionalistica italiana partendo dal recente moltiplicarsi del folklore dei gruppi neofascisti nelle periferie italiane o dall'esistenza di spiagge e pizzerie a tema fascio littorio o allo sbandieramento di presunte marce su Roma 2.0;

in un momento in cui l'immagine dell'Europa appare sempre più appannata e le ragioni dello stare insieme sembrano compromesse da reali percorsi nazionalistici, il contributo della tv di Stato do-

vrebbe collocarsi su ben altri fronti, *in primis* quello di fornire un'informazione corretta e trasparente su quelli che sono i tasselli dell'integrazione ed i protagonisti dell'Europa di domani: pertanto sarebbe auspicabile se, pur volendo dare spazio a posizioni notoriamente dissidenti, si intendesse comunque detenere la capacità di restarne immuni —:

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda predisporre al fine di superare la lacuna informativa, storico-sociale, di cui in premessa;

quali siano le modalità di supervisione e di monitoraggio della neutralità di approccio giornalistico nella TV di Stato, pur nel rispetto del diritto di informazione, segnatamente per quanto attiene servizi e ricostruzioni che riguardano un'unica prospettiva, per lo più « dissidente » su una stagione storico-politica o sulla configurazione socio-politica di un Paese confinante e membro dell'UE.

(655/3181)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il giornalista, autore del servizio sulla scrittrice croata Dubravka Ugresic, ha riportato la vittoria della destra nazionalista e conservatrice dell'Hdz alle ultime elezioni in Croazia. Anche altre testate nazionali hanno trattato questo tema: Repubblica on-line, ad esempio, titolava « Vincerono i nazionalconservatori », mentre l'Agf riportava: « Zagabria — In Croazia i nazionalconservatori dell'Hdz hanno vinto le elezioni ma avranno bisogno di formare una coalizione per governare. Il blocco nazionalista guidato da Andrej Plenkovic ha ottenuto 61 sui 151 seggi nel Sabor ».*

*In merito al peso delle formazioni di estrema destra importanti quotidiani italiani e stranieri riportavano che la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic dichiarava ammirazione per un cantante nazirock locale che in ogni motivo loda gli « eroi e martiri patrioti Ustascia », la milizia fascista del dittatore collaborazionista con*

*l'Asse Ante Pavelic, il 'Poglavnik' (Duce) croato complice attivo della Shoah, responsabile di brutali atrocità nella seconda guerra mondiale. Accade persino che il saluto ustascia sia d'uso nei ranghi delle forze armate croate; anche autorevoli media internazionali, quali The Economist, Jerusalem Post, i maggiori media tedeschi e USA, il Centro Simon Wiesenthal per la caccia ai crimini nazisti, evidenziano il crescente peso delle formazioni di estrema destra.*

*Gli esempi citati dalla scrittrice sono una svastica sull'erba dello stadio di Spalato e una lapide con il saluto « eia-eia-alala » all'interno di un lager dove i fascisti croati uccisero 80 mila persone. La lapide è stata spostata dopo le proteste del dipartimento americano.*

*Si è quindi delineato un quadro e un contesto nel quale inserire un personaggio, nella fattispecie la scrittrice. Nel servizio peraltro la scrittrice stessa sottolinea come in passato scelse l'esilio per ragioni politiche mentre « ora dopo l'adesione all'Unione Europea i giovani abbandonano la Croazia per ragioni economiche » evidenziando dunque la diversa situazione politica. La scrittrice, ancora, precisa « non credo sia possibile un paragone » parla al passato « non sopportavo, dice, la pressione del nazionalismo e dell'autoritarismo ».*

*Di seguito, per completezza di informazione, si riporta il testo integrale del servizio inclusa l'intervista alla scrittrice.*

*Dubravka Ugresic è forse la scrittrice croata più conosciuta in Europa. La sua fortuna letteraria all'estero inizia con la dissoluzione della ex Jugoslavia e la sua scelta — netta, decisa, coerente — di opporsi alla deriva nazionalista propugnata dal primo presidente croato Franjo Tudjam. Una scelta morale che però nel 1993 la costringe all'esilio prima negli Stati Uniti e poi in Olanda. L'opera di Dubravka Ugresic — quasi tutti i suoi libri sono tradotti in italiano — è segnato dal suo impegno civile. L'esilio secondo Ugresic per chi scrive è una condizione naturale. Ora moltissimi giovani croati, dopo l'indipendenza e l'adesione del*

paese all'Unione europea, sono costretti ad abbandonare la Croazia per ragioni economiche.

« Non credo possibile un paragone. Io me ne sono andata dalla Croazia per motivi politici. Semplicemente non sopportavo più la pressione del nazionalismo e dell'autoritarismo. Semplicemente non potevo più sopportare la cultura della menzogna e dell'odio. Oggi invece i giovani croati lasciano il proprio paese per bisogno, per motivi economici. Incontro spesso queste persone sui treni, negli aeroporti// A parte qualche medico o infermiera, in generale si tratta di persone spesso poco istruite, che sanno poco del mondo e non gli interessa niente del mondo. Partono sapendo che saranno sfruttati e che dovranno lavorare in nero, ma in patria non hanno alternative migliori ».

In Croazia il dibattito politico è pesantemente condizionato dal nazionalismo e nel paese cresce il peso delle formazioni di estrema destra.

« La Croazia purtroppo è troppo piccola perché qualcuno in Europa si accorga, e si interessi di quello che succede da noi. Possiamo aspirare a entrare nel Guinness dei primati per la svastica più grande, quella tracciata sull'erba dello stadio di Spalato. A Jasenovac, un lager dove gli ustascia, i fascisti croati uccisero più di 80 mila persone, è stata eretta una lapide con il saluto "Za dom spremni", l'equivalente dell'Eia Eia Alalà italiano o il Sigh Hail tedesco. Si tratta di una glorificazione del fascismo che si ripete con regolarità già da 25 anni, dal 1991. Sia i governi di destra sia quelli di sinistra, insistono a dire che si tratta di incidenti, ma non è così. C'è un disegno culturale strategico, sviluppato nel tempo e che ha prodotto conseguenze gravi. È cresciuta una generazione che non sa distinguere Hitler da Topolino. Per questi giovani tutto è uguale, tutto accettabile! Ma per la presidente Kolinda Grabar Kitarovic però si tratta di bravate che la stampa amplifica per sporcare l'immagine della Croazia ».

La lapide di Jasenovac con la scritta ustascia è stata criticata dal dipartimento di

stato americano. Dopo queste critiche la lapide è stata spostata in un paese vicino.

VACCARI, FABBRI. — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

domenica 22 ottobre è andata in onda nella trasmissione la « Domenica sportiva » un'intervista all'ex Presidente del Modena Calcio, Antonio Caliendo, realizzata dall'inviato di Rai Sport Saverio Montingelli;

l'intervista si è svolta presso l'ufficio del Signor Caliendo a Montecarlo, dove risiede, e l'inviato era accompagnato da una troupe televisiva Rai;

nella citata intervista il Signor Caliendo « imbeccato » dal giornalista, ha fatto affermazioni molto gravi ed allusive sulla condotta tenuta dai calciatori del Modena FC nella prima parte del campionato;

l'attuale presidente del Modena FC il signor Taddeo con un comunicato ufficiale ha smentito parte di queste affermazioni;

considerato che:

il Signor Caliendo è il principale responsabile della situazione attuale del Modena FC, una società calcistica con 105 anni di storia alle spalle, che oggi si trova ad essere in concordato preventivo, sull'orlo del fallimento, sfrattata dalla sua sede presso lo Stadio A. Braglia per inadempienze e mancati pagamenti delle somme dovute al proprietario, il Comune di Modena;

il Signor Caliendo nella sua precedente qualifica di amministratore unico del Modena FC è stato deferito dal Procuratore della Federcalcio in data 27 settembre 2017 per violazioni e inadempimenti che vanno dalla violazione delle norme per il rilascio della licenza per l'ammissione dei club al campionato di Lega Pro, a quella dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver prov-

veduto entro il 7 luglio 2017 al totale ripianamento della carenza patrimoniale;

è stato contestato anche il mancato pagamento delle ritenute IRPEF, riguardanti gli emolumenti dovuti fino ad aprile 2017, e dei contributi INPS sugli emolumenti fino a maggio 2017, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;

l'interrogante ha già presentato al Ministro dello Sport, On. Luca Lotti, una interrogazione lo scorso 12 ottobre (Atto n. 4-08236) per sapere « se non ritenga necessario e doveroso, per quanto di propria competenza, attivare in via straordinaria, per tramite della FIGC, la Covisoc, l'organo ispettivo contabile preposto ai controlli sulle società sportive, per accertare, anche in virtù dei poteri di cui agli articoli 80 e seguenti delle norme organizzative interne della FIGC, la regolarità e la legittimità dei documenti prodotti dalle parti coinvolte nella cessione del Modena FC » —:

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano di dover spiegare e motivare per quali motivi siano stati spesi (inutilmente) soldi pubblici per far arrivare un giornalista della Rai e la relativa *troupe* sino a Montecarlo per intervistare sulla situazione fallimentare del Modena FC proprio colui che ne è il principale responsabile, e che si è macchiato di reati gravi nei confronti della Lega Pro, nonché dello Stato nelle sue varie articolazioni;

se il Presidente e il Direttore Generale non ritengano utile e doveroso concedere un'analogha possibilità di replica e smentita, nell'ambito di una prossima puntata della Domenica Sportiva, al Comune di Modena, ai giocatori del Modena FC attraverso la loro associazione AIC, ai tifosi, all'attuale Presidente Taddeo.

(656/3182)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*La vicenda societaria del Modena Calcio è da tempo al centro dell'attenzione dell'informazione della Domenica Sportiva; già nella puntata del 15 ottobre, infatti, in un intervento video di Gianfelice Facchetti era stata evidenziata la situazione disastrosa in cui si è trovato il Modena, con giocatori costretti a uscire dallo spogliatoio senza le proprie borse sportive (ma con un sacco della spazzatura nero). L'obiettivo era quello di accendere l'attenzione sulla difficile situazione di tanti piccoli club — tra i quali quello emiliano — per raccontare un calcio diverso rispetto a quello « ricco » della Serie A.*

*Si è pertanto ritenuto opportuno dare un seguito a tale intervento, per cercare di spiegare ai telespettatori le motivazioni e i responsabili di tale situazione (in particolare il Signor Caliendo). All'inizio del servizio l'inviato Saverio Montingelli fa notare al signor Caliendo che mentre il Modena era in crisi lo stesso viveva in una località nota per il lusso; a metà servizio gli consegna un sacco nero, come quello usato dai calciatori all'uscita degli spogliatoi. A questo punto Caliendo attacca i giocatori (teoria di cui ovviamente risponde in prima persona).*

*Poiché è dovere giornalistico ascoltare i diversi protagonisti della vicenda, è già stato programmato l'intervento di un inviato a Modena per realizzare un servizio per ascoltare la nuova società, i calciatori e il sindaco. Il servizio sarà inserito anche in alcuni notiziari nazionali e regionali. Si ritiene, in questo modo, di aver dato alla vicenda il giusto risalto e un approfondimento tipico da servizio pubblico che altrimenti non avrebbe avuto.*

**VERDUCCI.** — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — premesso che:*

*la presenza dei cosiddetti « professionisti atipici », ovvero collaboratori con Partita I.V.A. e, meno diffusi, con contratto di collaborazione senza Partita I.V.A., continua da molti anni a caratterizzare la produzione editoriale della RAI;*

*i lavoratori atipici, che da stime approssimative elaborate dai sindacati Rai*

supererebbero le tremila unità, sono figure professionali di livello elevato (esperti tecnico-scientifici, esperti artistici, conduttori, autori di testi, registi/filmmaker);

il ruolo dei lavoratori atipici è fondamentale in molti settori della Rai concorrendo alla crescita e all'innovazione dell'Azienda;

questa tipologia di lavoratori opera quotidianamente con orari uguali o superiori a quelli dei lavoratori dipendenti, configurando, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;

a tale condizione di subordinazione, tuttavia, corrisponde una mancanza di diritti e garanzie fondamentali (di cui invece dispongono i lavoratori a tempo determinato e indeterminato) quali: congedo per maternità, malattia, diritto di sciopero, TFR, e con tempi di liquidazione delle fatture che spesso vanno oltre i 60 giorni. Da aggiungere, inoltre, soste tra un contratto e l'altro a totale discrezione dell'Azienda;

la prima fase concorsuale del 2015, basata sull'accordo sindacale del 23 dicembre 2014 che puntava alla stabilizzazione di una parte di atipici, ha portato ad un numero esiguo di assunzioni: intorno alle 170 unità tra assistenti ai programmi e programmisti registi. Nella stragrande maggioranza i concorsisti sono stati assunti dalla Rai con contratto a tempo determinato anziché a tempo indeterminato, peraltro senza usufruire dei vantaggi fiscali introdotti dal Governo per le assunzioni a tempo indeterminato, e lasciando fuori dal processo di stabilizzazione una moltitudine di lavoratori rimasti senza diritti;

la Rai, in vista di un rinnovo del CCNL che tarda tuttora ad arrivare ad una conclusione, non ha ancora valutato la possibilità di far fronte ad un prossimo ricambio generazionale delle risorse interne attraverso l'assunzione di personale atipico secondo il metodo della selezione pubblica, come accaduto nel 2015 (con la selezione per assistenti ai programmi/impiegati e programmisti registi);

tale ritardo non sarebbe in linea con quanto promesso dalla precedente direzione generale nel 2016, vale a dire l'avvio di un piano per la stabilizzazione dei lavoratori meno garantiti appartenenti a tutte le categorie di lavoratori atipici;

qualora non si riuscisse a trovare una soluzione per i lavoratori atipici nel quadro della trattativa tra Azienda e Sindacati per il rinnovo del CCNL, le associazioni che rappresentano i parasubordinati atipici hanno manifestato l'intenzione di ricorrere mediante causa legale per ottenere il riconoscimento giudiziale della condizione di lavoratori subordinati –:

si chiede di sapere:

quale posizione intende assumere la RAI nei confronti dei « lavoratori atipici » sopra descritti;

in particolare, se l'Azienda intenda dare luogo ad una nuova fase concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di un congruo numero di atipici sulla base di criteri di selezione ben definiti in accordo con le parti sindacali, alla luce delle risorse finanziarie derivanti dalla riforma del canone ordinario in bolletta elettrica, e in considerazione del fatto che le cause giudiziali rischiano di gravare pesantemente sui bilanci della RAI più di quanto non possa incidere un eventuale percorso di stabilizzazione di detto personale.

(657/3185)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*In primo luogo appare opportuno mettere in evidenza come l'intero comparto dell'audiovisivo e dell'emittenza radiotelevisiva e multimediale operi secondo cicli produttivi che non sono stabili e costanti nel tempo, ma variabili in ragione della complessità dell'offerta, della tipologia della programmazione, della specificità dei prodotti realizzati e delle correlate competenze professionali necessarie, del calendario di messa in onda.*

*In tale quadro di variabilità la Rai – al pari degli altri operatori – si avvale della*

collaborazione sia di personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia di collaboratori impegnati con contratti di lavoro autonomo, per fornire i più diversificati contributi professionali necessari alle proprie strutture editoriali: dai figuranti (pubblico che partecipa attivamente al programma) agli autori, esperti, registi, conduttori, scenografi, costumisti, ecc. In particolare, il ricorso a tali tipologie contrattuali consente, in relazione ad esigenze produttive temporalmente limitate e definite, l'apporto di professionalità o non presenti in azienda, o non sufficienti in funzione dei picchi produttivi o che rivestono caratteristiche specialistiche e/o di particolare livello.

Tale tematica è da tempo oggetto di attenzione da parte dell'Azienda, che ha avviato specifiche iniziative finalizzate a dare stabilità o, comunque, certezze di impiego. Più in particolare:

per il personale utilizzato con contratti a tempo determinato sono state colte tutte le possibilità offerte dal turn over per favorire processi di stabilizzazione. Ciò ha consentito, dal 2008, l'assunzione a tempo indeterminato di quasi 3 mila unità (circa un quarto dell'intera forza-lavoro) e di circa 900 che, in forza degli impegni assunti con le OO.SS. verranno assunti nei prossimi quattro anni;

per i collaboratori impegnati con contratti di lavoro autonomo l'Azienda si è fatta carico di allargare il piano delle tutele, compatibilmente con la natura del rapporto contrattuale che – in ogni caso – non è automaticamente assimilabile a quello di lavoro subordinato. Inoltre, nella gestione del reintegro del turn over si è tenuto conto, per quanto possibile, anche di tale tipologia di collaboratori; in particolare, a seguito del massiccio piano-esodi agevolati avviato nel 2013 – che ha dato luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di 505 dipendenti – negli anni immediatamente successivi, in aggiunta rispetto agli impegni per la stabilizzazione del personale precario, è stato avviato il reperimento tramite selezione pubblica di 150 giovani assunti con contratto di apprendistato, e si è proceduto

alla stabilizzazione di collaboratori impegnati con contratti atipici già operanti da tempo in Azienda. Infatti, a seguito dell'Accordo sindacale del 23 dicembre 2014, sono stati definiti i criteri di selezione (esperienza di lavoro pluriennale presso la Rai ed un livello massimo di retribuzione rapportato ad un anno di lavoro) dei lavoratori autonomi interessati ad essere assunti con contratti di lavoro subordinato nei profili professionali di Programmista/Regista, assistente ai Programmi ed Impiegato. A seguito di tale iniziativa sono stati assunti a tempo indeterminato i primi 50 in graduatoria, mentre i restanti idonei (circa 120 unità, classificatisi dopo la 50° posizione in graduatoria) verranno via via assunti nei prossimi quattro anni e, nel frattempo, risultano impegnati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino alla assunzione a tempo indeterminato.

Circa gli ulteriori interventi futuri per ampliare il piano delle tutele per tale tipologia di collaboratori, vi è la più ampia determinazione nel ricercare forme di regolamentazione anche di natura collettiva, compatibilmente con la specifica natura giuridica del rapporto di lavoro autonomo e con l'indispensabile raccordo che dovrà essere ricercato con le OO.SS. non escludendo la possibilità di avviare ulteriori iniziative selettive, coerenti con i Piani per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione nel frattempo adottati.

Si conferma quindi la massima attenzione da parte dell'Azienda nei confronti dei lavoratori atipici finalizzata a favorire soluzioni propositive e costruttive che, però, non possono prescindere dai vincoli all'interno di quali la Rai è tenuta a muoversi, sia tenuto conto delle compatibilità di natura economica (il costo del lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato rappresenta il 34 per cento dei costi complessivi sostenuti annualmente), sia di contesto, atteso che la Concessione decennale Rai-Stato stabilisce l'impegno ad adottare – tra l'altro – un Piano Editoriale che « può prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti » e un Piano di Riorganizzazione dell'Offerta Informativa



« che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche » e della puntuale definizione del perimetro della missione di servizio pubblico che troverà una organica strutturazione in funzione dell'applicazione del Contratto di Servizio 2018-2022 attualmente in via di definizione.

ANZALDI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* — premesso che:

la Rai ha stipulato con la società Officina, di cui Fabio Fazio è azionista, un contratto quadriennale per la produzione in appalto parziale del programma « Che tempo che fa »;

tale contratto prevede la corresponsione per ciascuna annualità di un importo pari a circa diciotto milioni di euro, senza che sia prevista alcuna modifica di questo importo qualora lo *share* della trasmissione sia inferiore a quello ipotizzato;

secondo quanto riportato sulla stampa, la trasmissione sarebbe stata venduta agli inserzionisti pubblicitari ipotizzando uno *share* garantito tra il 16 per cento e il 18 per cento;

secondo i dati Auditel, gli ascolti del programma « Che tempo che fa » si sono ridotti progressivamente arrivando nell'ultima puntata ad uno *share* del 14,9 per cento;

il trasferimento su Raiuno del suddetto programma ha ridotto pesantemente gli ascolti complessivi delle reti Rai la domenica sera, che sono state superate da Mediaset anche a seguito del brusco calo di Raitre lasciata senza la storica programmazione e senza alternative dello stesso livello —:

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio sia stata venduta agli inserzionisti,

come riporta Panorama, garantendo una media di *share* tra il 16 per cento e il 18 per cento;

se nei contratti stipulati sia stata inserita una clausola che preveda la rinegoziazione degli importi qualora il programma non raggiunga lo *share* ipotizzato;

in caso affermativo, se tale rischio d'impresa ricada sulla Rai ovvero sulla società Officina;

quanto sia costata alla Rai la perdita di pubblicità sulle altre due reti e in particolare su Raitre.

(658/3190)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come gli accordi con i grandi inserzionisti pubblicitari vengano stipulati su base annua; per quanto riguarda Rai Pubblicità, i primi 40 clienti (quelli che possono accedere alle elevate soglie tariffarie del prime time) rappresentano circa il 70 per cento del fatturato.*

*I contratti si sviluppano sul consumo dei grp's (contatti specifici della pubblicità ponderati per target) nell'arco di un anno; a seconda dell'esigenza del cliente, infatti, le pianificazioni possono essere concentrate in un determinato periodo dell'anno (le acque minerali, ad esempio, sono più concentrate nel periodo estivo) oppure spalmate su tutto l'anno (quale può essere il caso di prodotti quali i dentifrici, quelli per la casa, ecc.).*

*Solo in rari casi il cliente « sposa » il programma, ma si tratta di casi limitati a trasmissioni a larghissima audience, quali le partite della nazionale italiana di calcio oppure su eventi unici come il Festival di Sanremo.*

*Per quanto concerne più specificamente il programma di Fazio, si tratta di un caso di successo perché l'inserzionista sa che acquista un target alto spendente e di cultura medio-alta. A tal fine, si segnala che recenti ricerche di neuromarketing, sviluppate dal Politecnico di Milano su esplicita*

commissione da parte di Rai Pubblicità, attestano che la pubblicità inserita in un contenitore di alto livello qualitativo (come quello di Fazio) risulta molto più efficace (in termini di «memorabilità») di quella collocata in un programma di più bassa qualità.

Tutto ciò premesso, in ogni caso, si segnala che l'ascolto della Rai nella stagione autunnale 2017 (10 settembre-8 novembre) risulta in linea con quello del corrispondente periodo del 2016: +0,1 per cento nell'intera giornata, -0,2 per cento nel prime time.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

### S O M M A R I O

COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ .....	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	203

#### COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ

*Mercoledì 15 novembre 2017.*

Il Comitato mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove forme di schiavitù, si è riunito dalle 13.30 alle 14.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 novembre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 15.50.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento .....	204
--	-----

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.**

La relatrice, la deputata VILLECCO CALIPARI (PD), riferisce sul documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 16.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	205
Audizione del dottor Raffaele Guariniello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	205

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	206
Audizione della dottoressa Antonietta Morena Gatti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	206

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti

audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione del dottor Raffaele Guariniello.

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, nell'ambito della quale riferisce il dottor Raffaele Guariniello, già magistrato presso la Procura della Repubblica di Torino, nonché consulente della Commissione in materia di sicurezza sul lavoro.

Raffaele GUARINIELLO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, volta ad approfondire ipotesi di reati ambientali, configuratisi a seguito delle attività militari svolte all'interno del poligono interforze di Salto di Quirra.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Mauro PILI (Misto), Maria AMATO (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD), Paolo COVA (PD), Ivan CATALANO (Misto CIPI), Luigi LACQUANITI (MDP) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Raffaele GUARINIELLO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### COMMISSIONE PLENARIA

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *stre-*

*aming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione della dottoressa Antonietta Morena Gatti.

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, nell'ambito della quale riferisce la professoressa Antonietta Morena GATTI, ricercatrice ed esperta in materia di nanoparticelle, nonché consulente della Commissione.

Antonietta Morena GATTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, vertente su ipotesi di inquinamento ambientale da nanoparticelle, originato dalle attività militari condotte all'interno del poligono interforze di Salto di Quirra.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Mauro PILI (Misto) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Antonietta Morena GATTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audita, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	207
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ....	207
Sui lavori della Commissione .....	207

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

##### **Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, svolgendo un breve intervento preliminare.

Prendono la parola i signori PIARULLI, *responsabile dell'Adiconsum*, LANNUTTI, *presidente Adusbef*, CASTRONOVI, *responsabile relazioni esterne di Altroconsumo*, GABRIELE, *responsabile dell'Associazione Codici*, SORRENTINO, *vicepresidente Assoconsum*, RAMADORI, *responsabile Codacons*, VEROLI, *vicepresidente Federconsumatori*, ANASTASI, *vicepresidente Lega Consumatori*, e IACONIS, *esperta Udicon e Movimento Difesa del Cittadino*.

Interviene poi sull'ordine dei lavori l'onorevole TABACCI, e successivamente il PRESIDENTE.

Pongono quesiti ed osservazioni gli onorevoli SIBILIA, CAPEZZONE, DAL MORO, la senatrice GIANNINI e il senatore D'ALÌ, gli onorevoli VILLAROSA e PAGLIA, il senatore Mauro Maria MARINO, gli onorevoli TABACCI, DELL'ARINGA e ZANETTI, la senatrice BELLOT e il senatore SANGALLI, gli onorevoli VAZIO e BRUNETTA, nonché il senatore TOSATO.

Rispondono ai quesiti posti i signori LANNUTTI, PIARULLI, IACONIS, VEROLI, CASTRONOVI, ANASTASI, GABRIELE e SORRENTINO.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

##### **Sui lavori della Commissione.**

Il senatore AUGELLO interviene sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE fornisce taluni chiarimenti.

**La seduta termina alle 16.25.**

**INDICE GENERALE****GIUNTA DELLE ELEZIONI**

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
---	---

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

Comunicazioni del Presidente .....	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6

**COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	7
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	10

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	13
Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Atto n. 469 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	13

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	15
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinema- tografico e audiovisivo. Atto n. 467 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	15

## COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci .....	16
---	----



**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i> ) .....	19

**COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)**

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza. C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito .....	23
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

## SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 1570 e 486 – Adozione del testo base</i> ) .....	24
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc XXII, n. 82 Causin ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	25

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	39
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia ed abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	51
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna, C. 4718 Verini e C. 4727 Ferraresi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
Sui lavori della Commissione .....	45
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.	
Audizione di Franca Mangano, presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma e di Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	46

### III Affari esteri e comunitari

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Janne Taalas ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	53
--	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12690 Cimbro: Sulle condizioni di salute di Abdullah Öcalan, detenuto nel carcere di Imrali in Turchia .....	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	58
5-12691 Quartapelle Procopio: Sull'attuazione della « Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana » .....	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	60

#### INTERROGAZIONI:

5-11182 Tofalo: Sulla sigla da parte dell'Italia del <i>Memorandum of Understanding</i> per la istituzione di un Centro europeo per il contrasto alle minacce ibride .....	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-12342 Cristian Iannuzzi: Sulla situazione in Catalogna a seguito del <i>referendum</i> del 1° ottobre 2017 .....	55
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-09995 Sibilia: Sulla posizione del Governo in materia di non proliferazione delle armi nucleari .....	55
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-12122 Palazzotto: Sulle iniziative per il disarmo nucleare della Corea del Nord .....	55
5-11564 Tacconi: Sulla gestione dello stabile denominato « Casa d'Italia » a Lucerna .....	55
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-10821 Manlio Di Stefano: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Algeria .....	56
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	68

5-12413 Spadoni: Sul bando di gara effettuato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo vinto dalla società <i>Egyptian Holding Company for Silos and Storage</i> .....	56
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	69
5-12564 Scagliusi: sulla condanna a morte del medico e ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali .....	56
ALLEGATO 9 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>A)</i> Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; <i>B)</i> Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; <i>C)</i> Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57
<b>IV Difesa</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	73
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> <i>Memorandum</i> d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	74
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01305 Basilio: Iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	75

5-12635 Artini: Su uno studio in materia di vaccini finanziato dal Ministero della difesa .	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-12636 Basilio: Sui cappellani militari .....	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-12637 Moscatt: Su alcune caserme dei carabinieri di Bologna .....	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	80

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> <i>Memorandum</i> d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	85
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	85
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	86

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	86
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	87
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Atto n. 469 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 470 (Rilievi alla Commissione XIII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	88
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
---	----

AVVERTENZA .....	89
------------------	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; <i>e)</i> <i>Memorandum</i> d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	95

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica. C. 4629 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	96

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador. C. 4630 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	97

## RISOLUZIONI:

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.	
7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali ( <i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i> ) .....	92
7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	92
7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	93
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	98
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	93
7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Alessandro Maria Lerro, Presidente di <i>AssoFintech</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposte di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.	
--	--

Audizione dei rappresentanti del Ministero dell'interno .....	94
Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) .....	94

## VII Cultura, scienza e istruzione

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione del direttore generale per i musei del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dott. Antonio Lampis, del prof. Giuseppe Guzzetti e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	102
---	-----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### RISOLUZIONI:

7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.

7-01389 Segoni: Sull'attuazione dei contratti di fiume.

7-01390 Daga: Sull'attuazione dei contratti di fiume ( <i>Seguito della discussione – Abbinamento delle risoluzioni 7-01389 Segoni e 7-01390 Daga – Approvazione della risoluzione n. 8-00271</i> ) .....	103
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di testo unificato</i> ) .....	106
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i> ) .....	109
---	-----

Sui lavori della Commissione .....	105
------------------------------------	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112
--	-----

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105
---	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AVVERTENZA .....	113
------------------	-----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	115
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Relatore 1.100 e 2.100 e relativi subemendamenti</i> ) .....	124
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione del Relatore</i> ) .....	125
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	126
---	-----

### RISOLUZIONI:

7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.

7-01372 Ricciatti: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00272 e della risoluzione n. 7-01372</i> ) .....	119
---	-----

ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	128
---	-----

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	121
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	131
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	121
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> .....	132
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo dei deputati Ricciatti, Simoni e Ferrara)</i> .....	133
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	123

**XI Lavoro pubblico e privato****SEDE REFERENTE:**

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> .....	140

**XII Affari sociali****RISOLUZIONI:**

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione. Abbinamento della risoluzione 7-01377 Binetti – Approvazione di un testo unificato n. 8-00270</i> ) .....	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i> .....	150

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i> .....	153
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C.1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) ...	148
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)</i> .....	165

**XIII Agricoltura****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sull'ordine di lavori .....	167
-----------------------------	-----

5-12685 Antezza: Ampliamento dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo, per il contrasto all'eccessivo incremento di fauna .....	168
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	173
5-12686 Russo: Riconoscimento della denominazione di origine protetta alla « Treccia della Murgia e dei Trulli » .....	168
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	174
5-12687 Zaccagnini: Sullo stato di avanzamento del progetto « Beenet » nel settore dell'apicoltura .....	168
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	175
5-12688 Gallinella: Sulla mancata adesione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo Sportello unico doganale .....	168
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	176
5-12689 Mucci: Selezione dei progetti in materia di infrastrutture irrigue nell'ambito del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 .....	169
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	177
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	169
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	172
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali. C. 3864 Sani .....	172
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	182
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	186
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	183
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	187
Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	184
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	189
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	191



Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	190
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	193
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	193
Comunicazioni del Presidente .....	194
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 655/3181 al n. 658/3190)</i> .....	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ .....	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	203
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento .....	204
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI</b>	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	205
Audizione del dottor Raffaele Guariniello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	205
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	206
Audizione della dottoressa Antonietta Morena Gatti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	206
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	207
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ....	207
Sui lavori della Commissione .....	207

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0009300\*